



SENT.105/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Luciano Calamaro Presidente

Elena Tomassini Giudice

Gerardo de Marco Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **18960/R** del registro di Segreteria, promosso dalla

Procura Regionale nei confronti dei signori:

AQUILIO Fabrizia, nata a L'Aquila il 06.10.1961 ed ivi residente, in via XX

Settembre n. 59 – (C.F. QLA FRZ 61R46 A345T), componente pro tempore del

Collegio dei Revisori dell'Accademia dell'Immagine, rappresentata e difesa

dall'Avv. Roberto Colagrande (C.F. CLG RRT 68T28 A345B) ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, alla Via Ulisse Nurzia n. 26 (fax:

0862/25609 – p.e.c.: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it);

BERGAMOTTO Vito, nato a L'Aquila il 5.09.1943 ed ivi residente, in S.S.

17bis n. 49 – Loc. Paganica – (C.F. BRG VTI 43P05 A345X), componente pro

tempore del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia dell'Immagine,

elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Marsicana n. 113, presso lo studio

dell'Avv. Francesco Rosettini (C.F. RST FNC 78C22 A345Y – FAX

0862.751785 – PEC francesco.rosettini@pecordineavvocatilaquila.it) dal quale è

rappresentato e difeso;

BERNARDI Nello, nato a Barisciano (AQ) il 21.06.1949 e residente in L'Aquila (Coppito), in via Rocca di Mezzo n. 13 – (C.F. BRN NLL 49H21 A667K), componente pro tempore del Collegio dei Revisori dell'Accademia dell'Immagine, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Colagrande (C.F. CLG RRT 68T28 A345B) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila, alla Via Ulisse Nurzia n. 26 (fax: 0862/25609 – pec: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it);

CIALENTE Massimo, nato a L'Aquila l'1/06/1952 ed ivi residente, in via Carlo Chiarizia n. 15 – (C.F. CLN MSM 52H01 A345Y), presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia dell'Immagine, elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele n°139 - ed ora provvisoriamente in via Pescara n°2 - presso lo studio dell'Avv. Carlo Benedetti (C.F. BNC CRL 62L10 H402H), fax 0862414234 pec: carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it;

MOSCARDELLI Giovanni, nato a L'Aquila il 13.04.1950 ed ivi residente, in via Dell'Ospizio n. 10 – (C.F. MSC GNN 50D13 A345C), componente pro tempore del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia dell'Immagine, difeso e rappresentato dall'Avv. Giovanni Pasanisi (C.F. PSN GNN 45M13 E882A) ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in L'Aquila, via Guido Polidoro località S. Antonio, Tel. 0862 61078 – Fax 0862 482471 - Pec giovanni.pasanisi@pecordineavvocatilaquila.it;

PETRICCA Carlo, nato a Rocca di Cambio (AQ) il 16.08.1966 e residente in L'Aquila, in via A. Ricci n. 25 (C.F. PTR CRL 66M16 H400T), già addetto al Settore Amministrativo dell'Accademia dell'Immagine, elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Eusanio Stella n. 17, presso lo studio dell'Avv. Maurizio

Capri (C.F. CPR MRZ 62T08A345R – FAX: 0862.22675 – PEC:

maurizio.capri@pecordineavvocatilaquila.it) dal quale è rappresentato e difeso;

RUZZA Francesca, nata a L'Aquila il 04.10.1970 ed ivi residente, in via Antica

Arischia n. 85/B (C.F. RZZ FNC 70R44 A345 P), nella sua qualità di addetta al

Settore Amministrativo e di Direttore Generale reggente *pro tempore*

dell'Accademia dell'Immagine, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea FILIPPI

DE SANTIS (C.F. FLP NDR 64P07 A345X) ed elettivamente domiciliata presso

il suo studio in L'Aquila, via G. Caldora, n. 5, fax: 0862/554541, pec:

andrea.filippidesantis@pecordineavvocatilaquila.it;

STIPA Magda, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 05.07.1975 e residente a

L'Aquila, in via Piccolomini n. 14 (C.F. STP MGD 75L45 H769C), nella sua

qualità di addetta *pro tempore* al Settore Amministrativo dell'Accademia

dell'Immagine, difesa e rappresentata dagli avvocati Anna Rossi (C.F. RSS NNA

69L67 A345Q) e Francesco Camerini (C.F. CMR FNC 64D03 A345F) del foro di

L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata nel loro studio in Via Garibaldi 62,

telefax 0862 - 421602, pec: anna.rossi@pecordineavvocatilaquila.it e

francesco.camerini@pecordineavvocatilaquila.it

FATTO

La Procura regionale ha citato in giudizio i convenuti in epigrafe per

sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione Abruzzo, della

complessiva somma € 514.869,00 (da ripartirsi secondo le seguenti quote:

RUZZA Francesca € 94.869,00; AQUILIO Fabrizia € 80.000,00;

BERGAMOTTO Vito € 80.000,00; BERNARDI Nello € 80.000,00; CIALENTE

Massimo € 80.000,00; MOSCARDELLI Giovanni € 80.000,00; PETRICCA

Carlo € 10.000,00; STIPA Magda € 10.000,00) o di quella diversa risultante in

corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese del giudizio (queste ultime in favore dello Stato).

Nell'atto di citazione la Procura regionale riferisce, tra l'altro, quanto segue:

- a fondamento dell'azione giudiziaria vi sono gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di L'Aquila su delega della Procura regionale in merito alla gestione dell'Accademia dell'Immagine di L'Aquila e al suo possibile dissesto economico;

- l'Accademia dell'Immagine è un ente morale senza fini di lucro, fondato in data 23 dicembre 1997, i cui soci sono (tra gli altri) la Regione Abruzzo e il Comune di L'Aquila, avente il fine di svolgere l'alta formazione nel settore della comunicazione audiovisiva, lo studio e la ricerca nel campo delle arti e delle scienze dell'immagine;

- la Guardia di Finanza segnalava che sussistevano perdite di esercizio nel 2007 e, più in generale, condizioni di dissesto economico-finanziario del predetto ente; emergevano altresì rilevanti irregolarità nella predisposizione dei bilanci consuntivi 2007 e 2008;

- l'attenzione dei militari si era concentrata, in particolare, sulla contabilizzazione di un contributo straordinario di circa 152 mila euro erogato dal Comune di L'Aquila in favore dell'Accademia;

- al riguardo, in citazione, si riportano le dichiarazioni della dipendente Magda Stipa, odierna convenuta, escussa con altri soggetti a sommarie informazioni testimoniali, secondo cui «(...) *Relativamente all'anno 2007, vorrei precisare che il contributo straordinario per il Cinema Massimo di euro 152.019,12, pur essendo stato appostato tra i ricavi 2007, non è mai stato*

incassato dall'accademia. In realtà è successo che il Comune dell'Aquila, a partire dall'anno 2005 ha iniziato a vantare nei confronti dell'accademia i canoni di locazione relativi al Cinema Massimo occupato dall'accademia ma di proprietà dello stesso Comune, per un ammontare annuo di circa 26.000 euro. A partire dall'anno 2007, l'Accademia ha richiesto al Comune un contributo straordinario a copertura dei costi sostenuti per la ristrutturazione del Cinema Massimo avvenuta nell'anno 2003. Che mi risulti tale contributo non è mai stato deliberato dal Comune, ragion per cui Cialente, presidente dell'Accademia e Sindaco dell'Aquila, si fece garante del buon fine dell'operazione, avallando l'artificio contabile, di fatto escogitato da Francesca Ruzza e Giovanni Moscardelli, e dagli stessi autorizzato, consistente nell'eseguire le seguenti operazioni contabili sul bilancio di esercizio 2007: 1) appostare tra i ricavi, il contributo straordinario comunale di euro 152.019,12, mai ricevuto dall'Accademia e mai deliberato dal Consiglio Comunale; 2) appostare tra le attività il conto "Crediti v/Comune per contributi Cinema Massimo", aperto a fine esercizio 2007 (con registrazione in dare) per euro 152.019,12, esattamente corrispondente all'importo del predetto contributo straordinario; tale importo è stato contestualmente compensato (con storno in avere del conto "Crediti v/Comune per contributi Cinema Massimo") per un importo di euro 72.398,76 attraverso registrazione in dare del conto "Debiti v/comune per fitti cinema massimo", artificiosamente acceso e chiuso per far risultare la predetta compensazione contabile. Tale conto, infatti, essendo stato prima acceso e poi chiuso a fine esercizio, proprio per eseguire la predetta compensazione contabile, non risulta tra i conti patrimoniali del bilancio 2007. A riguardo devo precisare che a differenza del contributo straordinario di euro 152.019,12, il

debito relativo alla locazione dei Cinema Massimo era effettivo. A riguardo

ricordo che quando ritornai dalla maternità, a fine dicembre 2007, mi dedicai

alla redazione del bilancio e notai che questo evidenziava una perdita elevata,

sicuramente superiore a quella risultante dal bilancio ufficiale. Ne parlai con la

dirigenza, e precisamente in una riunione a cui erano presenti Lucci, la Ximenes,

Moscardelli e la Ruzza, in cui ricordo che fu proprio la Ximenes a dire, notando

l'ingente perdita del bilancio, di "aggiustare" il bilancio e la perdita che, così

com'era, era impresentabile ed esponeva l'Accademia ad un provvedimento di

liquidazione. Successivamente, penso a seguito di un consulto tra i predetti

soggetti, ricordo che Moscardelli e la Ruzza mi ordinarono di eseguire le

operazioni contabili precedentemente descritte, finalizzate a ridurre

artificiosamente la perdita reale di bilancio. Ricordo anche che durante il

periodo di redazione del bilancio, presumibilmente gennaio/febbraio 2008,

rappresentai alla Ruzza che tale operazione non era trasparente e contabilmente

corretta per cui le richiesi che tale operazione risultasse da un verbale del

Consiglio di Amministrazione dell'Accademia (...) omissis" »;

- la Guardia di Finanza svolgeva i necessari riscontri investigativi sulle

scritture contabili dell'Accademia (libro giornale esercizio 2007 e partitari

2007/2008) e gli accertamenti consentivano di appurare che la citata operazione

contabile era stata effettivamente realizzata;

- in particolare, tra i ricavi del bilancio consuntivo al 31.12.2007

dell'Accademia dell'Immagine veniva individuato il contributo straordinario

comunale di € 152.019,12, in realtà mai ricevuto dall'Accademia e mai deliberato

ed erogato dal Comune di L'Aquila;

- il contributo stesso era stato iscritto nello stato patrimoniale del bilancio

	consuntivo al conto denominato “Crediti v/Comune per contributi Cinema	
	Massimo” per un importo di € 152.019,12;	
	- nello stato patrimoniale al 31.12.2007, inoltre, risultava appostato il conto	
	“Debiti v/Comune per Fitti Cinema Massimo” di € 72.398,76, relativo a fitti	
	passivi dovuti dall’Accademia dell’Immagine al Comune di L’Aquila per	
	l’utilizzo dei locali del Cinema Massimo;	
	- sempre in sede di redazione del bilancio consuntivo 2007, l’importo di €	
	72.398,76, relativo al conto “Debiti v/Comune per Fitti Cinema Massimo” era	
	stato, poi, interamente compensato con un equivalente importo del conto “Crediti	
	v/Comune per contributi Cinema Massimo”, il cui saldo risultava essere stato	
	rideterminato in € 79.620,36 (derivante da: saldo iniziale di € 152.019,12 – storno	
	per compensazione di € 72.398,76 = saldo finale di € 79.620,36);	
	- in termini più strettamente contabili si era avuta, come accertato dalla	
	Guardia di Finanza, l’iscrizione in bilancio di un ricavo fittizio relativo al	
	contributo straordinario di € 152.019,12, mai realmente incassato dall’Accademia	
	dell’Immagine;	
	- l’appostazione in questione aveva consentito all’ente di ridurre	
	sensibilmente la perdita di esercizio relativa alla gestione dell’esercizio 2007;	
	- infatti, senza l’indicazione in bilancio di tale contributo la perdita	
	effettivamente registrata nell’esercizio 2007 sarebbe stata di € 400.811,94 e non	
	di € 248.792,82, come artificiosamente esposto nel documento contabile;	
	- la Guardia di Finanza riscontrava le dichiarazioni della dipendente Magda	
	Stipa, verificando come esse avessero trovato conferma anche in quelle rilasciate	
	dalla dott.ssa Francesca Ruzza, odierna convenuta nella sua qualità di direttore	
	generale <i>pro tempore</i> dell’Accademia;	
	- pag. 7 di 133 -	

- veniva altresì appurato che agli atti del Comune non esistevano delibere di erogazione di contributi o compensazioni di eventuali contributi in favore dell'Accademia dell'Immagine;
- la predetta operazione contabile produceva inevitabilmente conseguenze contabili anche sul bilancio consuntivo 2008 predisposto dall'ente;
- la Guardia di Finanza rilevava, per l'appunto, che le predette operazioni contabili, afferenti ai bilanci consuntivi per le annualità 2007 e 2008, erano state effettuate per ridurre l'ammontare delle perdite di esercizio, fornendo in tale modo ai soci una falsa rappresentazione della reale situazione finanziaria dell'Associazione, pervenendo al risultato di impedire la formalizzazione di iniziative per la messa in liquidazione da parte dei soci (Comune di L'Aquila e Regione Abruzzo), nonostante la precaria situazione economico-finanziaria in cui versava l'ente;
- ad avviso della Procura Regionale, le condotte così sommariamente descritte avevano prodotto "effetti in termini di pregiudizio erariale", avuto anche riguardo al 3° comma dell'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1997, n. 100, il quale prevede testualmente che: *«Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Associazione, pena la restituzione delle somme percepite, presenta il consuntivo accompagnato dalla relazione esplicativa dell'attività svolta e dalla certificazione di regolarità contabile di cui alla legge regionale numero 22 del 1986 e successive modificazioni»;*
- segnatamente, a norma dell'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (concernente la "Certificazione di regolarità contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali"), la predetta Associazione aveva l'obbligo di presentare la certificazione sulla regolarità del bilancio e della contabilità relativa a singole

	iniziative ammesse a contributo, rilasciata da un professionista iscritto al ruolo	
	dei Revisori ufficiali dei conti, di cui al r.d.l. 24 luglio 1936 n. 1548, quando non	
	fosse previsto, per legge o per Statuto, il Collegio sindacale;	
	- sotto quest'ultimo profilo, la Guardia di Finanza accertava che i bilanci	
	consuntivi 2007 e 2008 predisposti dall'Accademia dell'Immagine e dalla stessa	
	trasmessi alla Regione Abruzzo erano stati certificati dal Collegio dei Revisori	
	dell'ente, rispettivamente con relazioni del 14.03.2008 e del 5.03.2009;	
	- i fatti acclarati avrebbero dovuto, quindi, comportare la restituzione dei	
	contributi corrisposti dalla Regione Abruzzo per le annualità 2007 e 2008,	
	ammontanti complessivamente a € 594.869,00;	
	- infatti dal Comune di L'Aquila non era mai stato erogato né deliberato il	
	contributo straordinario di € 152.019,12 in favore dell'Accademia dell'Immagine,	
	nemmeno quale parziale riconoscimento delle spese di ristrutturazione del	
	Cinema Massimo sostenute dall'ente morale;	
	- agli atti del Comune sussisteva semplicemente una bozza di proposta di	
	deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Ente Morale Accademia	
	dell'Immagine. Concessione in fitto dei locali del Cinema Massimo.	
	Riconoscimento dei lavori di straordinaria manutenzione. Compensazione del	
	debito e scomputo canoni di locazione", predisposta dal Settore Opere Pubbliche	
	– Servizio Patrimonio; proposta cui tuttavia non era seguito alcun deliberato;	
	- in merito alle cause che avevano concorso alla precaria situazione	
	finanziaria dell'ente, la Guardia di Finanza accertava ancora che, tra i costi	
	confluiti nella contabilità per gli esercizi 2007 e 2008, era stato iscritto un	
	cospicuo numero di note spese irregolari presentate per il rimborso dai	
	dipendenti;	
	- pag. 9 di 133 -	

- in particolare, in corso d'indagine, erano state acquisite note spese e fatture passive relative agli anni dal 2007 al 2010 non supportate da idonea documentazione contabile giustificativa;
- il rimborso delle note spese effettuato dai responsabili dell'Accademia dell'Immagine in favore dei propri dipendenti avveniva infatti secondo la modalità "a piè di lista";
- a titolo esemplificativo, la Guardia di Finanza accertava la presenza di rimborsi per acquisto di carburante, ricariche telefoniche, spese per viaggi e spese per vitto e alloggio, senza che alle medesime note spese fosse allegata la documentazione idonea a comprovare non solo l'effettivo sostenimento delle spese stesse, ma anche, e soprattutto, l'inequivocabile riconducibilità di esse all'attività istituzionale dell'associazione;
- con riguardo all'acquisto di carburante, ad esempio, la Guardia di Finanza rilevava, in alcuni casi, la totale assenza di documentazione giustificativa, in altri casi l'incompletezza della medesima;
- ciò accadeva non solo per i buoni benzina comprovanti il rifornimento di carburante (laddove i medesimi erano privi dell'indicazione del nominativo del dipendente, del numero di targa del mezzo utilizzato, della destinazione e del chilometraggio percorso dal medesimo), ma anche per innumerevoli ricevute o scontrini attestanti l'avvenuta consumazione di pasti fuori sede;
- l'indeterminatezza di queste operazioni era rinvenibile nella maggior parte dei documenti (scontrini, ricevute fiscali e non fiscali, tagliandi di parcheggio, ricevute di pedaggio autostradale, ricariche telefoniche, pezzi di carta scritti a penna, verbali di contravvenzione al codice della strada, etc.) allegati alle note spese presentate dai dipendenti dell'Accademia dell'Immagine;

- tra l'altro, ad avviso della Procura regionale appariva del tutto incongruo

rispetto agli scopi pubblici dell'ente il pagamento di contravvenzioni al codice

della strada irrogate ai dipendenti;

- in molte ricevute dei ristoranti allegate alle note spese non era rinvenibile

alcuna indicazione dei soggetti che avevano fruito della prestazione, né

tantomeno la motivazione sottesa a tale fruizione, quale, ad esempio, la sostenuta

spesa di rappresentanza o di pubblicità.

In relazione alle contestazioni in parola la Procura Regionale aveva

provveduto a notificare il formale "invito" a fornire deduzioni difensive (di cui

all'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con

modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) non solo agli odierni convenuti,

ma anche alla prof.ssa Anna Maria XIMENES, all'avv. Andrea TATAFIORE e al

dott. Ferdinando STRINGINI.

La posizione di questi ultimi, peraltro, veniva archiviata: quanto al dott.

Strignini, componente dell'organo di revisione dell'Accademia, perché deceduto

in L'Aquila il 21 ottobre 2013 (non constando l'indebito arricchimento degli

eredi); quanto alla prof.ssa Ximenes, perché aveva ricoperto l'incarico di

Direttore generale per un tempo molto breve che non avrebbe potuto incidere

nell'operazione d'iscrizione nel bilancio consuntivo di una posta inesistente; per

l'avv. Tatafiore, la Procura regionale escludeva ogni suo coinvolgimento nella

produzione del danno poiché egli era stato impegnato in attività didattiche e di

formazione e non in quelle di gestione vere e proprie ed avuto anche riguardo al

breve periodo in cui aveva sostituito la sig.ra Stipa, circostanze ostative alla

individuazione a suo carico di profili di colpa grave.

Per gli odierni convenuti, la Procura non riteneva invece che le relative

deduzioni difensive fossero idonee a superare gli addebiti mossi nei loro confronti.

Nell'atto di citazione la Procura regionale dà atto, inoltre, di aver ricevuto in data 19 novembre 2013 una relazione da parte dell'avv. Luca BRUNO, nella sua qualità di liquidatore dell'Accademia dell'Immagine, con cui si forniscono ulteriori elementi in ordine alla situazione economico-finanziaria dell'ente, culminata nella delibera assembleare di scioglimento e liquidazione, con contestuale rimessione degli atti alla Procura della Repubblica di L'Aquila. Poiché nella predetta relazione e nei documenti allegati erano ipotizzate condotte "non lineari" dell'avv. Andrea TATAFIORE, quest'ultimo professionista trasmetteva a sua volta alla Procura una propria nota, in data 11 novembre 2013, a tutela della propria reputazione e professionalità.

In data 20 dicembre 2013 perveniva alla Procura Regionale la nota protocollo n. 1193/23, con la quale la Procura della Repubblica di L'Aquila trasmetteva copia degli atti significativi del procedimento penale n. 2754/2013 riguardante la gestione dell'Accademia dell'Immagine.

Infine, con nota prot. 0178328 del 5.12.2013, la Guardia di Finanza di L'Aquila inviava ulteriore accertamento delegato dalla Procura regionale in merito agli argomenti trattati nelle memorie presentate dagli intimati.

Così sommariamente ricostruita la vicenda, l'atto introduttivo del giudizio conclude nei seguenti termini:

- *"sussiste un pregiudizio per l'Ente Morale Accademia dell'Immagine, la Regione Abruzzo e il Comune dell'Aquila, quantificabile in € 594.869,00, pari alla somma dei contributi ordinari regionali di competenza delle annualità 2007 (euro 297.435,00) e 2008 (euro 297.434,00), erogati all'Accademia*

dell'Immagine, rispettivamente, nell'anno 2007 e nell'anno 2009, somme poi

utilizzate in gran parte per spese non documentate o documentabili”;

- “l'Accademia dell'Immagine, come emerge anche dalle relazioni sulla situazione finanziaria, sia dell'avv. TATAFIORE, sia dell'avv. BRUNO, versa in una situazione economica molto grave, al punto che la Regione Abruzzo più volte si è mossa per la sua liquidazione”;

- la gestione amministrativa dell'Accademia dell'Immagine “ha comportato risultati economici fortemente negativi; infatti, le indagini della Guardia di Finanza dimostrano approssimazione, confusione amministrativa, inserimento di poste di bilancio inesistenti, rimborsi non liquidati correttamente, addirittura per spese giammai rimborsabili”;

- l'inserimento “nelle poste di bilancio per le annualità 2007 e 2008 di un credito che sarebbe seguito al contributo straordinario per i lavori del Cinema Massimo, che mai era stato deliberato dalla Giunta comunale, dimostra una situazione amministrativa e contabile del tutto inattendibile”;

- non è possibile, al riguardo, sostenere che si era alla presenza di un riconoscimento di fatto di una situazione debitoria del Comune nei confronti dell'ente, essendo ciò contrario “alle regole normative del TUEL, con particolare riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio”;

- la proposta di delibera di Giunta “di riconoscimento dei lavori di straordinaria manutenzione, con compensazione del debito e computo canoni di locazione, non ha mai avuto il favorevole parere contabile, poiché il Dirigente responsabile del Settore Economico e Finanziario del Comune dell'Aquila, dott. Quirino CERVellini, non dava seguito alla stessa perché le somme richieste non erano previste con l'assestamento generale del bilancio 2008”; l'assenza del

parere contabile favorevole “*dimostra ancora di più la totale inesistenza del debito in parola del Comune verso l’Accademia dell’Immagine*”;

- la bozza di delibera provvisoria versata in atti “*è, dal punto di vista giuridico, un atto amministrativo inesistente*”, un “*quid facti, giuridicamente irrilevante, incapace in radice di produrre alcun effetto materiale e relativamente al quale non è possibile neanche immaginare un interesse ad agire (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza 27 ottobre 2005 n. 6023, dalla quale emerge che l’inesistenza dell’atto amministrativo segue al difetto della forma, così come è avvenuto nell’odierna fattispecie)*”;

- la bozza della delibera in parola quindi “*non consentiva in nessuna maniera di poter inserire il credito ipotizzato e vantato nei confronti del Comune nel bilancio dell’Accademia dell’Immagine, consentendo così a questa di conseguire l’importo € 594.869,00, pari alla somma dei contributi ordinari regionali di competenza delle annualità 2007 (euro 297.435,00) e 2008 (euro 297.434,00)*”:

- le stesse regole in materia di contabilizzazione dei contributi del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti indicano che i contributi stessi “*devono essere rilevati solo quando sorge con certezza il diritto a percepirli, nonché la determinabilità dell’ammontare*”; ne discende che “*in assenza di una delibera di riconoscimento del debito e/o della sovvenzione pubblica non è possibile sostenere, come affermato dalle difese, l’esistenza di una posta attiva di bilancio*”;

- il principio di prudenza che impone l’iscrizione in bilancio delle sole somme di cui sussiste la certezza dell’acquisizione “*avrebbe dovuto sconsigliare tale operazione contabile, la quale non è in alcuna maniera assimilabile a*

un'operazione di risanamento di bilancio, ma si presenta soltanto come

alterazione di elementi contabili, priva di ogni ragionevolezza”:

- nella redazione dei bilanci l'iscrizione di contributi è consentita *“soltanto quando sorge con certezza il diritto a percepirli, ma un atto inesistente dal punto di vista giuridico non può (e non deve) ingenerare alcuna certezza, come invece avvenuto nell'odierna fattispecie”;*

- l'oggettività dei fatti, così come ricostruiti dalla Guardia di Finanza, emerge anche dalla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica di L'Aquila riguardo al procedimento penale n. 2754/2013, per intervenuta prescrizione; pur se *“il fatto reato cadeva in prescrizione”* ciò non esclude la responsabilità erariale *“tenuto conto che attraverso l'operazione fittizia la Regione Abruzzo concedeva i contributi, la cui acquisizione, per l'odierna azione di responsabilità, costituisce pregiudizio erariale, perché i contributi stessi erano versati all'ente in violazione della norma regionale (art. 7, comma terzo, della legge regionale 16 settembre 1997, n. 100)”;*

- la seconda ipotesi di reato riguarda la contestata *“appropriazione indebita per un importo di circa € 78.000,00, somma utilizzata per rimborsi di carburante, ristoranti e ospitalità”;* questo secondo aspetto, pur non essendo *“rigoroso nella prova del fatto reato”*, dimostra, come sostenuto dalla Procura della Repubblica, *“una prassi, assolutamente superficiale e approssimativa per la quale venivano erogati i rimborsi senza che fosse necessaria né un'autorizzazione scritta dalla dirigenza dell'ente, né una più rigorosa documentazione”;*

- le indagini della Guardia di Finanza (cfr. l'integrazione informativa del 16.07.2013) ha posto in risalto che *“di fatto la maggior parte della documentazione allegata alle note spese per rimborsi missioni, ospitalità ecc...*

risultava priva di idonea giustificazione, tanto da rendere estremamente

difficoltosa la riconducibilità delle spese sostenute ai fini istituzionali dell'ente";

- ciò dimostra "un'inaccettabile gestione contabile da parte di un Ente partecipato dalle Amministrazioni pubbliche sopra indicate, che sostenevano finanziariamente il medesimo con i trasferimenti di risorse dal bilancio pubblico";

- non può "esservi alcun dubbio sulla circostanza che la gestione dell'Accademia dell'Immagine sia avvenuta in totale contrasto con le regole del buon andamento della pubblica amministrazione e con la stessa trasparenza, in ragione della circostanza che nella confusione contabile rilevata non si riesce a comprendere chi ha ottenuto, e per quale motivo istituzionale, i rimborsi in parola";

- non rileva la "costante prassi degli uffici amministrativi delle aziende di accettare documenti che non contengono alcun riferimento né all'azienda di appartenenza, né al dipendente in trasferta", in quanto "nel caso che qui interessa, trattandosi di risorse attinte da pubblici bilanci, il controllo e la verifica dei rimborsi resta un obbligo che non può essere evitato attraverso prassi e gestioni confusionarie e superficiali come sono quelle rilevate dalla Guardia di Finanza in sede d'indagine";

- tutti i convenuti "hanno, comunque, assunto un comportamento rilevante, in base ai propri ruoli, sotto il profilo della colpa grave e causalmente collegato con il pregiudizio finanziario sopra illustrato";

- il Sindaco di L'Aquila Massimo CIALENTE, nella sua posizione di Presidente dell'Accademia, a norma dell'art. 22 del relativo Statuto "(...) rappresenta l'Accademia negli organismi locali, nazionali ed internazionali e si

impegna presso Enti e privati affinché l'Associazione solidifichi ed incrementi il proprio patrimonio finanziario per poter accedere ai finanziamenti pubblici. Il Presidente, inoltre, presiede l'Assemblea, convoca e presiede il CDA, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del CDA"; queste funzioni, ancorché non retribuite, "non hanno un carattere di mera rappresentanza dell'istituto privo di qualsivoglia impulso amministrativo e di controllo sulla gestione", per cui egli "avrebbe dovuto con i propri poteri d'impulso 'richiamare' la dirigenza amministrativa, compresi i Revisori, ai principi di corretta gestione contabile e di controllo della spesa, affinché tutti fossero adeguatamente responsabilizzati sull'uso delle risorse pubbliche";

- risulta "incontrovertibile che il Sindaco convenuto, dopo aver fornito precise assicurazioni sull'effettiva erogazione del citato contributo da parte dell'amministrazione comunale, deliberava consapevolmente, unitamente agli altri componenti il C.d.A., di imputare questo stanziamento al bilancio consuntivo 2007";

- l'assunzione di quest'ultima decisione "avveniva, con la partecipazione dei componenti del C.d.A. - alla presenza del Direttore Generale, dott.ssa Francesca Ruzza - cui istituzionalmente competeva l'estensione del bilancio (al riguardo l'art. 21 dello Statuto dell'Accademia stabilisce che spetta al Direttore Generale predisporre il bilancio preventivo e consuntivo), e dei membri del Collegio dei Revisori, STRINGINI Ferdinando, AQUILIO Fabrizia e BERNARDI Nello", cioè di persone "tutte provviste di adeguate competenze tecnico-professionali, rilevandosi che nessuno dei citati soggetti, disattendendo i propri obblighi di controllo e garanzia, effettuava osservazioni di sorta riguardo all'appostamento

in bilancio di un contributo la cui erogazione appariva solo probabile come proposta, ma del tutto insufficiente per la certezza del credito, visto che la proposta non era mai approvata”;

- deve essere escluso il “legittimo affidamento riposto nella proposta di deliberazione da parte di chi ha contribuito alla redazione dei bilanci dell’Accademia dell’Immagine e più in generale in tutti gli atti prodromici alla delibera di assegnazione del contributo in parola”;

- “la condotta posta in essere dai responsabili dell’Accademia dell’Immagine convenuti nell’odierno giudizio contravveniva in modo chiaro ai dettami del 3° comma dell’art. 7 della legge regionale 16 settembre 1997, n. 100, tenuto che l’Accademia dell’Immagine non restituiva alla Regione Abruzzo i contributi relativi alle annualità 2007 e 2008 (ammontanti a complessivi euro 594.869,00)”;

- non appare sostenibile che “l’appostamento in bilancio del contributo di euro 152.019,12 (indispensabile, per conseguire i trasferimenti regionali) sia frutto di un equivoco ingenerato falsamente dalle dichiarazioni della dipendente Magda STIPA”; si tratterebbe del tentativo di “scaricare su questa impiegata responsabilità che vanno ben oltre la sua funzione e la sua preparazione”, riqualificando pretestuosamente il contributo come debito del Comune di L’Aquila (locatore) a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati in passato dall’Accademia (locataria) sull’immobile del cinema Massimo;

- i predetti contributi regionali relativi alle annualità 2007 e 2008 (ammontanti a complessivi euro 594.869,00), erano percepiti dall’associazione “nonostante la stessa avesse trasmesso alla Regione Abruzzo i bilanci consuntivi 2007 e 2008 muniti di certificazioni di regolarità contabile dove la non

corrispondenza al vero è ampiamente comprovata”;

- i componenti del Consiglio di amministrazione “*disponevano delle funzioni e dei poteri attribuiti ai componenti dall’art. 18 dello Statuto*”, che “*attribuisce al C.d.A. anche il compito di nominare e riconfermare il Direttore Generale, di provvedere all’organizzazione e al governo amministrativo e finanziario dell’associazione e di approvare, su proposta del Direttore Generale, la pianta organica del personale dipendente ed ogni altro atto necessario per l’applicazione del contratto di lavoro*”;

- “*i Consiglieri di amministrazione deliberarono in piena consapevolezza, unitamente agli altri componenti il CDA, di imputare il contributo straordinario discendente dalla proposta di delibera del Comune dell’Aquila al bilancio consuntivo 2007*”;

- quanto alla posizione della dott.ssa RUZZA Francesca – Direttore generale dell’ente – si osserva che il Direttore Generale, a norma di Statuto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica tre anni; la carica, rinnovabile, è affidata a persona di provata esperienza che abbia dimostrato di possedere capacità professionali in tutti quei settori in cui l’Accademia opera; il Direttore generale esercita azione di indirizzo e di controllo di tutti i settori e sovrintende a tutte le attività svolte dall’Associazione in materia didattica, amministrativa e di ricerca e sviluppo, nonché “*predispone il bilancio preventivo e consuntivo*”; ciò posto, “*ritenere che il suo ruolo, stante la provvisorietà, fosse del tutto formale e ininfluyente sulle scelte di gestione non è assolutamente credibile, perché significherebbe coprire un incarico che prevede obbligatoriamente tutta una serie di responsabilità, trasferendo su altre persone che non sono ai vertici dell’ente sia le scelte, sia le stesse responsabilità*”;

- per quanto riguarda infine la posizione dei due impiegati amministrativi

(STIPA e PETRICCA) *“la loro posizione, pur essendo di minore incidenza nella*

produzione dell’intero danno, perché non disponevano sia di appositi poteri di

iniziativa gestoria, sia di funzioni a tal proposito assegnate, abbia, comunque,

inciso sulla produzione del pregiudizio, con riferimento al modo di liquidare i

vari rimborsi per missioni, trasferte, ospitalità, ecc.”; nella fattispecie, “i predetti

impiegati hanno tenuto un comportamento connotato da grave negligenza,

imperizia ed imprudenza, perché procedevano al rimborso di cui si tratta senza

l’osservanza della necessaria diligenza che il caso concreto richiedeva”;

- essi, infatti, *“innanzi a una gestione amministrativo – contabile*

superficiale e approssimativa, dovevano presentare la richiesta al proprio

Direttore generale di impartire istruzione scritte sulle modalità di rimborso,

riportandosi alle regole della pubblica amministrazione, trattandosi sempre e,

comunque, di risorse attinte dai pubblici bilanci”;

- in ordine alla ripartizione dell’addebito, la Procura ritiene che *“in base ai*

rispettivi ruoli e all’elevata competenza in materia degli stessi (con riferimento al

Presidente, ai componenti del C.d.A. e al Direttore generale) il pregiudizio in

parola possa essere ripartito, salvo diverso avviso della Sezione giudicante, nella

seguente maniera: RUZZA Francesca € 94.869,00; AQUILIO Fabrizia €

80.000,00; BERGAMOTTO Vito € 80.000,00; BERNARDI Nello € 80.000,00;

CIALENTE Massimo € 80.000,00; MOSCARDELLI Giovanni € 80.000,00;

PETRICCA Carlo € 10.000,00; STIPA Magda € 10.000,00”;

- nella quantificazione del danno è stata detratta una quota (pari a €

80.000,00) addebitabile in linea di principio al revisore Ferdinando STRINGINI,

deceduto e quindi non più convenibile nell’odierno giudizio di responsabilità

amministrativa, stante anche l'assenza di arricchimento degli eredi;

- il maggior importo indicato per il Direttore Generale, sig.ra Francesca RUZZA, *“segue alla circostanza che, per norme statutarie, aveva l'obbligo di agire secondo le regole di buona ed efficiente amministrazione, mentre tutta la gestione dell'Accademia dell'Immagine versa in una grave situazione deficitaria e in una più che evidente confusione ed approssimazione amministrativa”*;

- per quanto riguarda, invece, il Presidente e i componenti del C.d.A. dell'ente, *“anche costoro avevano poteri di scelta gestoria importanti, nonché di controllo sullo svolgimento delle attività dell'Accademia”*;

- per quanto attiene al ruolo dei Revisori dei conti *“dalla lettura degli atti d'indagine e dalla relazione dell'avv. Bruno emerge una gestione finanziaria gravissima che dimostra come l'azione di controllo sia stata del tutto insufficiente, senza null'altro aggiungere sulla vicenda dell'appostamento in bilancio di voci inesistenti (il cd. credito vantato dall'Accademia nei confronti del Comune dell'Aquila)”*;

- la posizione dei due impiegati STIPA e PETRICCA *“è più limitata nella realizzazione del pregiudizio finanziario e si ritiene di contenerla, in via equitativa, nella somma sopra indicata, salvo diversa valutazione del Collegio”*;

- i convenuti *“per il ruolo ricoperto nell'Accademia dell'Immagine, sono (...) chiamati a rispondere del predetto pregiudizio finanziario prodotto a causa di condotte illegittime che inserivano poste di bilancio fittizie, necessarie per ottenere il contributo pubblico regionale, contributo poi utilizzato per il rimborso di spese non documentate o documentabili”*;

- le condotte illecite illustrate *“rilevano ai fini della responsabilità amministrativa sotto il profilo del dolo, perché l'alterazione del bilancio è*

avvenuta con coscienza e volontà”.

2. Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio con il deposito di separate memorie.

2.1. I signori Aquilio e Bernardi, nella loro qualità di revisori dell’Accademia, deducono quanto segue:

- nella fattispecie appare del tutto forzata la stessa configurabilità di un danno erariale non essendo rimasta comprovata l’effettiva distrazione di risorse pubbliche, correlata al depauperamento delle casse dell’Amministrazione; nel caso di specie, sarebbe *“ontologicamente impossibile anche solo configurare un danno erariale nell’ottenimento e/o nel trattenimento (o mancata restituzione) di contributi regionali da parte di un ente morale (di cui sono soci Regione Abruzzo e Comune di L’Aquila), atteso che i predetti importi sono stati erogati (e poi utilizzati) per l’esclusivo perseguimento delle finalità pubblicistiche dell’ente”*; infatti, *“la Procura non contesta alcuno sviato utilizzo dei predetti contributi, se non con riferimento a un importo presuntivamente legato a rimborsi per spese dei dipendenti non adeguatamente comprovate e (in qualche modo individuato) pari a circa € 78.000,00 (e dunque di molto inferiore alla somma complessiva dei contributi per le annualità 2007 e 2008)”*; d’altronde, *“la mera circostanza che l’Ente non sia stato collocato in liquidazione, come indicato dalla Procura, fa sì necessariamente che lo stesso abbia continuato a operare per lo svolgimento delle sue finalità”, e cioè a “svolgere alta formazione nel settore della comunicazione audiovisiva e per lo studio e la ricerca nel campo delle arti e le scienze dell’immagine”*;

- ne consegue che, *“quantomeno con riferimento al preteso indebito ottenimento e alla mancata restituzione dei contributi, derivante da una presunta*

falsa rappresentazione in bilancio della situazione finanziaria dell'Accademia

dell'Immagine, è palese l'insussistenza dei presupposti per la stesa

configurazione di un danno erariale, attesa la mancata dimostrazione (e, a ben

vedere, anche la mancata contestazione) dell'impiego di tali importi per finalità

sviate"; senza contare che, in base alla stessa prospettazione della Procura, "si

potrebbe obiettare che l'eventuale contestazione legata al depauperamento della

Regione Abruzzo avrebbe al più dovuto riguardare i dipendenti della stessa

Regione che, legati ad essa da un rapporto di servizio, avessero eventualmente

disposto un'indebita erogazione dei contributi in favore dell'Accademia

dell'Immagine, così arrecando un danno erariale all'Amministrazione di

appartenenza";

- nemmeno è configurabile *"alcuna violazione del terzo comma dell'art. 7*

della L.R. Abruzzo n. 100/1977", perché *"l'obbligo, la cui inadempienza sarebbe*

stata sanzionata con la restituzione del contributo regionale, è soltanto quello

della tempestiva presentazione della documentazione contabile (avvenuta nel

caso di specie e, comunque, non contestata) e non, come ritiene la Procura,

l'esposizione debitoria";

- in altri termini, *"non v'è alcuna norma (né tanto meno lo fa quella sopra*

citata) che prevede il limite di indebitamento superato il quale l'Accademia

dell'Immagine avrebbe rischiato di essere messa in liquidazione";

- di qui *"appare del tutto fuorviante, oltre che priva di qualsiasi fondamento*

giuridico, anche l'idea di poter ravvisare un danno erariale per la mancata

messa in liquidazione dell'Ente e tanto più quella di quantificare il predetto

(inesistente) pregiudizio nell'importo dei contributi regionali erogati nelle due

annualità del 2007 e 2008";

- il documento contestato sarebbe di fatto insussistente considerando altresì

che, l'art. 4, co. 3, della L.R. Abruzzo n. 4/2000 (avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 settembre 1997, n. 100: Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine”) prevede testualmente che “nell'ipotesi di scioglimento dell'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine l'immobile acquistato dalla stessa con l'autorizzazione prevista dalla presente legge, viene acquisito al patrimonio della Regione Abruzzo”; ciò posto, per quanto di interesse, la difesa dei convenuti osserva che *“il valore di tale immobile è stimato in € 5.899.000,00 (con perizia del 9.2.2009) e che per il medesimo sussiste un finanziamento governativo di pari valore per il restauro conseguente al sisma del 6.4.2009”*;

- parimenti infondata si rivelerebbe l'affermazione del grave dissesto patrimoniale dell'Accademia, dal momento che *“il solo valore dei beni immobili e di quelli durevoli esposti all'attivo patrimoniale è di gran lunga superiore all'indebitamento complessivo”*; ne discende che *“anche nella denegata ipotesi di liquidazione del patrimonio dell'Ente, giammai potrebbero sorgere oneri a carico della Regione o del Comune di L'Aquila, dal momento che, come si ricava dal bilancio del 2008, vi sono immobilizzazioni materiali per un importo pari a € 6.212.908,06, tali da generare nella predetta situazione addirittura un cospicuo avanzo patrimoniale”*;

- peraltro, riguardo a tale ultimo aspetto, la difesa esprime la *“massima perplessità”* per *“il fatto che nell'atto di citazione si faccia ampiamente riferimento alla relazione dell'Avv. Bruno al fine di dimostrare il presunto grave dissesto finanziario dell'Ente, sebbene la stessa Procura evidenzi come con deliberazione del 6.8.2013 la nomina del predetto professionista sia stata*

revocata per difetto dei presupposti, con tutto quel che ne dovrebbe conseguire in termini di inutilizzabilità e, comunque, inattendibilità dell'elaborato redatto da persona priva di potere e competenze, oltre che afferente ad attività e periodi diversi da quelli in esame”;

- ad avviso della difesa, soccorre il noto principio secondo cui “*la sussistenza del danno erariale resta il necessario presupposto sia per l'esercizio dell'azione di responsabilità sia per la pronuncia della condanna, dal momento che, diversamente, si finirebbe per giungere a pronunce di condanna, in assenza di danno in senso tecnico, per la sola incapacità gestionale*”;

- inoltre, atteso che il danno erariale viene fatto sostanzialmente coincidere con l'erogazione dei contributi nelle annualità 2007 e 2008, si eccepisce la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità, attivata solo nell'agosto 2013, considerato che per giurisprudenza pacifica e consolidata il dies a quo - ai fini del computo del quinquennio prescrizione - non decorre ordinariamente dalla data in cui si pone in essere la condotta del danno, ma dal momento del concreto e reale depauperamento dell'erario pubblico in conseguenza di quella condotta (cioè dal momento dell'effettivo esborso e non dal momento in cui si sono posti i presupposti per determinare quell'esborso non dovuto; Sez. I Giurisdiz. Centrale, 6.12.2012, n. 785);

- ma anche seguendo la ricostruzione della Procura (che sembrerebbe invece far riferimento - quanto al dies a quo - alle condotte illegittime da cui sarebbe dovuta derivare la restituzione dei contributi regionali), la difesa eccepisce comunque che “*la proposta di delibera comunale (relativa al credito vantato dall'ente nei confronti del Comune di L'Aquila) rinvenuta agli atti, sebbene successiva al bilancio 2007, evidenzia comunque che la certezza sull'effettiva*

erogazione del contributo veniva concretizzata dall'attività amministrativa; di

qui, quanto meno rispetto al bilancio 2007, si è maturata la prescrizione

dell'azione di responsabilità non potendo realizzarsi una sorta di reviviscenza

della stessa a mezzo del bilancio successivo”; in tal senso, infatti, “il dies a quo

per il calcolo del quinquennio di prescrizione si dovrebbe rinvenire proprio nella

data della relazione sindacale, corrispondente al 14 marzo 2008”;

- ad avviso della difesa “non v'è dubbio peraltro che il fatto, ove anche lo si

volesse considerare sussistente, si sarebbe svolto comunque nell'anno 2007, per

cui con riferimento al bilancio del 2008 non vi sarebbe né la componente

oggettiva, poiché viene semplicemente riportata la voce del bilancio precedente,

né quella soggettiva della colpa grave”;

- anche la quantificazione del danno in misura pari alle due annualità del

contributo regionale “non è minimamente giustificata né motivata nell'atto di

citazione e, ad ogni buon conto, appare eccessiva e manifestamente

sproporzionata”, in quanto “i predetti contributi sono stati destinati, in ciascuno

degli anni di riferimento, al perseguimento esclusivo delle finalità formative

dell'ente, che ha continuato nella sua attività formando gli studenti iscritti ai

diversi anni di corso, per la cui frequenza gli stessi hanno altresì pagato la retta

di iscrizione”;

- ne deriva, secondo la difesa, “oltre alla errata e ingiustificata

quantificazione del contestato danno erariale, che avrebbe semmai dovuto essere

limitato ai soli (non meglio precisati) importi utilizzati per il preteso sviato fine

di rimborsare ai dipendenti spese non adeguatamente comprovate, anche

un'ulteriore ragione di preclusione al preteso automatismo nella collocazione in

liquidazione dell'Accademia dell'Immagine”;

- nel merito delle contestazioni, si obietta l'infondatezza del "rilievo della Procura relativo alla presunta invalida certificazione di regolarità del bilancio 2007 (e immotivatamente anche di quello del 2008) giacché volta a occultare passività attraverso l'iscrizione di un'attività insussistente (credito nei confronti del Comune relativo al Cinema Massimo), da cui deriverebbe la necessità di restituire alla Regione i contributi pubblici da essa erogati nelle predette due annualità, con contestuale messa in liquidazione dell'Accademia dell'Immagine";

- a tal riguardo, si osserva che "la posta riferita al contributo comunale è qualificata come credito nello stato patrimoniale, assumendo conseguentemente un valore di competenza e non di cassa, sicché l'indagine sulla veridicità di tale rappresentazione - diversamente da quanto sostenuto dalla Procura - non attiene all'esistenza della deliberazione comunale di riconoscimento o di erogazione del contributo, bensì all'esistenza della pretesa sottesa al credito";

- sul punto, alla difesa appare "emblematica la circostanza che sia stata reperita presso gli uffici comunali una bozza di deliberazione predisposta dal Comune di L'Aquila, Settore OO.PP., Servizio Patrimonio, avente ad oggetto proprio: «Ente Morale Accademia dell'Immagine. Concessione in fitto dei locali del Cinema Massimo. Riconoscimento dei lavori di straordinaria manutenzione. Compensazione del debito e scomputo canoni di locazione»"; in particolare, sarebbe "innegabile che lo stesso apparato comunale fosse consapevole del credito vantato dall'Accademia al punto da aver predisposto una soluzione al riguardo che, sebbene non abbia avuto un formale e concreto seguito (nel senso dell'adozione della delibera e della erogazione del contributo), costituisce una prova sul piano della ricognizione del debito da parte del Comune in favore dell'Accademia";

- si aggiunge che “la spesa per la ristrutturazione del ‘Cinema Massimo’ (i cui lavori sono stati eseguiti nel 2003 quando l’immobile era ancora dell’INAIL e il debito gravante sull’ente locante per i lavori di straordinaria manutenzione si sono trasferiti sul nuovo acquirente, che ha acquistato il bene nelle condizioni di fatto e di diritto nel quale possedeva l’INAIL) è stata portata in bilancio quale credito verso il Comune almeno dal 2006 e che la relazione allegata al bilancio del 2007, nella quale la somma di € 170.000 è indicata come somma ‘stanziata’ dal Comune a seguito di lettera di richiesta del marzo 2007, è firmata sia dal Presidente dell’Accademia (che coincide con il Sindaco di L’Aquila) sia dal rappresentante del Comune in C.d.A. dell’Accademia; tutto ciò a conferma della notoria situazione debitoria del Comune sul punto (a prescindere cioè dall’esistenza e/o dalla validità della predetta bozza di deliberazione)”;

- l'importo è stato quindi “inserito nella voce di attivo, ritenendo che tale inserimento descrivesse correttamente la situazione in essere; in alternativa, del resto, l'importo avrebbe dovuto essere comunque iscritto tra i crediti, se non tra i ricavi, e la situazione contabile sarebbe rimasta invariata”;

- conseguentemente, la posta di bilancio riferita al credito in questione, “lungi dal poter assumere i connotati della falsa rappresentazione, si rivela ragionevolmente fondata e insuscettibile di inficiare il bilancio”;

- la difesa ne trae il “corollario che, anche a voler ipotizzare che la norma regionale sopra citata (art. 7, co. 3, della L.R. n. 100/1977) possa configurare una restituzione dei contributi regionali non solo in caso di mancato tempestivo invio di quest’ultimo (come espressamente prescritto dalla norma) ma anche in caso di bilancio irregolare (ciò che la norma non prescrive), nella specie non si configurerebbe neppure tale seconda ipotesi e, quindi, i contributi regionali

corrisposti non andavano comunque restituiti alla Regione che, dunque, non ha subito alcun pregiudizio”;

- con riferimento ai presunti indebiti rimborsi ai dipendenti da cui sarebbe derivato un pregiudizio all’Accademia, si eccepisce da un lato la “estraneità dell’organo di revisione rispetto alla attività di gestione dell’Accademia (e quindi del sistema dei rimborsi ai dipendenti)” e, dall’altro lato, la mancata indicazione in citazione di quali e quanti contributi regionali “siano stati effettivamente spesi per i rimborsi in questione (si fa riferimento, infatti, soltanto a € 78.000,00 di cui all’ipotesi di reato di appropriazione indebita formulata, e poi archiviata, dalla Procura della Repubblica di L’Aquila)”;

- in ogni caso, ribadito che “il potere di liquidare tali spese spettava esclusivamente agli uffici amministrativi dell’Ente (e non certo ai revisori contabili)”, la difesa puntualizza che “l’incidenza di tali rimborsi sui bilanci, anche nella prospettazione della Procura, non sembra tale da poter determinare un grave dissesto patrimoniale dell’Accademia dell’Immagine né tanto meno da raggiungere le cifra complessiva contestata, derivante dalla somma dei contributi regionali per le annualità 2007 e 2008”;

- infatti, si osserva, “la voce di rimborso più frequente ed elevata presente in bilancio è quella relativa alla movimentazione dei molti docenti (di notevole prestigio e spesso stranieri) della scuola, mentre al contrario i fondi e i contributi pubblici sono stati utilizzati esclusivamente per la copertura dei ben più rilevanti costi strutturali della scuola (docenti, dipendenti, utenze, fornitori, ecc.), e cioè per il perseguimento delle finalità proprie dell’ente”;

- peraltro, “nelle circolari ministeriali n. 326/1997 e n. 188/1998, inerenti le formalità delle richieste di rimborso spese da parte del personale dipendente, si

specifica che le spese di viaggio con mezzi pubblici, quali treni, autobus e aerei, possono essere documentate attraverso i relativi biglietti, anche se anonimi; parimenti, nel caso di vitto e alloggio possono ritenersi validamente documentate trasferte anche tramite scontrini fiscali non indicanti il nome dell'acquirente, a patto che dette spese risultino sostenute nei luoghi e nei tempi della trasferta attestata dal dipendente”;

- in ordine all'elemento psicologico, i convenuti si ritengono “del tutto estranei sotto ogni profilo, sol considerando che gli stessi, anche dal punto di vista fattuale, non hanno mai avuto cognizione della (e tantomeno hanno mai in qualche modo partecipato alla) operazione contabile così come rappresentata nell'atto di citazione”;

- gli indici di riconoscimento della colpa grave dei revisori (inescusabile trascuratezza dei propri doveri) sarebbero “del tutto assenti nel caso in esame, atteso che manca pure nell'atto di citazione alcuna indagine circa sia la prevedibilità del preteso evento dannoso sia la massima negligenza, imprudenza o noncuranza degli interessi pubblici”;

- il ruolo dei convenuti, quali componenti del Collegio dei Revisori dell'ente, si sarebbe “esplicato nell'accertamento e controllo della regolare tenuta e aggiornamento della contabilità, oltre che nella verifica della regolarità formale del bilancio nel senso della redazione secondo lo schema di cui all'art. 2423 e ss. c.c. e nel senso della corretta impostazione secondo il valore numerario delle voci attive e passive e della corrispondenza delle risultanze di bilancio con quelle delle scritture contabili sulla scorta dei criteri normativi codicistici e fiscali vigenti”;

- in questo ruolo, dunque, a prescindere dalle competenze tecnico-

professionali richiamate nell'atto di citazione, i revisori si ritengono *“all'evidenza del tutto estranei alle condotte illegittime ipotizzate dalla Procura, giacché neppure potenzialmente avrebbero potuto contribuire alla redazione del bilancio inserendo o eliminando poste attive o passive, non avendo alcun ruolo amministrativo gestionale e non potendo sindacare la fondatezza o meno della voce attiva o passiva risultante dalla contabilità”*; quindi *“il Collegio dei Revisori, non essendo abilitato e non potendo procedere alla verifica sul piano sostanziale delle poste di bilancio (che non sono nella sua disponibilità), non risulta rimproverabile al riguardo e non può vedersi imputata una responsabilità inerente, di fatto, la supposta falsità del bilancio stesso”*;

- la difesa richiama anche l'art. 23 dello Statuto dell'Accademia dell'Immagine, a norma del quale il collegio dei revisori: *“controlla la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ... in analogia a quanto previsto dal codice civile per il collegio dei sindaci delle società”*; tutto ciò con la *“precisazione ovviamente che, trattandosi di un ente morale, è impensabile e ultronea l'applicazione sic et simpliciter della complessa normativa, anche in fatto contabile, delle società per azioni, con una completa solidarietà gestionale da parte dei sindaci”*;

- d'altra parte, *“l'appostamento in bilancio della somma del contributo straordinario, riferito come stanziato dal C.d.A., in quanto valutazione di entrata e stante le garanzie espresse, non ha indotto la necessità di ulteriori verifiche”*; infatti, per un verso, *“l'indicazione tra i ricavi è oggetto di scelta autonoma del C.d.A. rispetto alla quale comunque i revisori non avrebbero avuto competenza a intervenire”* e, per altro verso, *“il compito del Collegio dei Revisori è notoriamente soltanto quello di accertare e controllare la regolare tenuta della*

contabilità, evidenziando il valore numerario del bilancio redatto e la corrispondenza con le scritture contabili”;

- quanto alla contestazione relativa al rimborso delle note spese, i revisori rappresentano “che vi era un dipendente specificamente addetto alla verifica e liquidazione delle spese di trasferta e che, ad ogni buon conto, non è competenza dei revisori verificare ciascuno scontrino liquidato con detta motivazione” e che “nemmeno è stato mai rappresentata alcuna anomalia di bilancio in ordine ai predetti rimborsi all’Organo di controllo affinché esso disponesse tutti gli eventuali accertamenti del caso”;

- sul punto, del resto, si pone in risalto che “l’indagine della Procura della Repubblica (di cui al n. 2754/2013 R.G.N.R.), relativa all’ipotesi di appropriazione indebita con riferimento ai rimborsi in parola e per la quale la stessa Procura ha presentato richiesta di archiviazione in data 11.12.2013, non ha minimamente interessato” i revisori (che, difatti, non rientrano tra gli indagati);

- si conclude quindi affinché questa Corte voglia “dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda, anche previo accertamento della prescrizione del termine quinquennale per la proposizione dell’azione di responsabilità, e, subordinatamente, disporre ampiamente dell’esercizio del potere riduttivo nei confronti dei convenuti, tenendo conto delle spiegate circostanze di fatto e delle dedotte ragioni di diritto; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite”.

2.2. Il signor Bergamotto, nella sua qualità di componente pro tempore del consiglio di amministrazione dell’Accademia, deduce quanto segue:

- nella fattispecie non potrebbe a lui “attribuirsi alcuna responsabilità,

nemmeno in minima parte e neanche a titolo di colpa lieve, giacché il medesimo

ha applicato nella vicenda in questione la diligenza dovuta, comunque, connessa

alla natura ed alle funzioni del ruolo ricoperto”;

- la Procura Regionale ritiene che con un passivo più consistente la Regione

non avrebbe certamente erogato il contributo ordinario per gli anni 2007 e 2008

“per una sorta di automatismo che non trova, invece, conferma alcuna nella

legge istitutiva dell'Ente (L.R. n°100/1997) né nelle leggi connesse ed in

particolare nella L.R. n°22/1986”; tale “automatismo” non esiste giacché “la

Regione, nella sua autonomia decisionale, avrebbe potuto decidere addirittura di

implementare il contributo concesso annualmente in ragione delle maggiori

spese (di carattere straordinario) sostenute dall'Ente nell'ambito delle finalità

perseguite”;

- nel caso di specie, “le maggiori spese sono, appunto, dovute al pagamento

dei costi di ristrutturazione del Cinema Massimo che storicamente è uno dei

luoghi più significativi della Cultura cittadina e non a costi estranei alle finalità

per le quali è stato concesso il contributo annuale”;

- in realtà, ad avviso della difesa, “l'art. 7 della legge istitutiva dell'Ente

prevede più semplicemente, pena la restituzione delle somme percepite, che il

conto consuntivo sia accompagnato dalla relazione esplicativa sulla attività

svolta e dalla certificazione di regolarità contabile di cui appunto alla L.R.

n°22/86. Secondo l'art. 2 della legge citata, tale ultima certificazione deve

attestare l'effettiva destinazione del contributo regionale alle finalità per le quali

il contributo è stato concesso. Tale atto è, comunque, di competenza esclusiva del

Collegio Sindacale e non del CDA”;

- il convenuto Bergamotto è stato componente del Consiglio di

amministrazione della Accademia dell'Immagine nel periodo considerato, per di più con funzione non retribuita;

- a norma dell'art. 18 dallo Statuto dell'Accademia dell'Immagine *“al componente del CDA non compete nemmeno incidentalmente alcuna attività gestionale relativamente alla predisposizione dei bilanci consuntivi e dei budget di previsione che, per Statuto, competono ad altre figure ‘professionali’ individuate nell'organizzazione aziendale e retribuite ex c.c.n.l.”*; né il medesimo, ovviamente, redige la certificazione di regolarità contabile del bilancio; tanto meno si potrebbe *“ragionevolmente sostenere che al medesimo possa competere l'autorizzazione, in favore dei dipendenti, dei rimborsi di spese ‘a piè di lista’ e di quelli relativi a spese telefoniche, di carburante ecc.”*;

- osserva il convenuto che *“al C.D.A., evidentemente, fu sottoposta, come di norma, unicamente l'approvazione del bilancio di previsione completo del parere del Collegio dei Revisori dei Conti ed alla presenza di questi ultimi che garantiscono funzionalmente la correttezza e la liceità di ogni operazione contabile. Nella relazione dei Sindaci allegata al bilancio non risultano segnalate criticità, né passaggi tali da ingenerare preoccupazioni o dubbi sulla veridicità delle singole «poste»*”;

- alla difesa *“non sembra, infatti, che al Sig. Bergamotto, che peraltro non è un tecnico, siano state segnalate in sede di approvazione del bilancio criticità rilevate dai Revisori dei Conti e che il medesimo allarmato, unitamente ai membri presenti del C.D.A., non ne abbia tenuto, comunque, conto. E' evidente che il componente del C.D.A. non può rispondere di operazioni che esulano per Statuto, dalla propria sfera di competenza e dalle proprie attribuzioni funzionali”*;

- *“in ragione di quanto previsto dal codice civile, oltre che dallo Statuto dell'Ente, sono invece proprio i revisori a dover richiamare gli amministratori ad una più corretta gestione (e non viceversa) ed a dover segnalare eventuali criticità nella relazione allegata al bilancio”;*

- *al riguardo è evidenziato dalla stessa Procura che “i Bilanci e la relativa contabilità sono sempre stati trasmessi con la dovuta certificazione di regolarità del Collegio dei Revisori dei Conti, rispettivamente con relazioni del 14.03.2008 e del 05.03.2009”;*

- *nel merito, chi funzionalmente ha predisposto i bilanci in questione ed ha inserito fra i ricavi la somma relativa al finanziamento richiesto “ha fatto legittimo affidamento sulla proposta di delibera (e, dunque, non sulla bozza informale) che risulta minutata e firmata dall' avv. Stefania Ciccone, funzionario del settore 'Patrimonio' del Comune dell'Aquila”;* la stessa proposta di deliberazione *“risulta completa anche del parere di regolarità tecnica da parte del dirigente del settore opere pubbliche del comune dell'Aquila, Ing. Renato Amorosi, e risulta dotata del numero progressivo apposto alle proposte di deliberazione della Giunta municipale”;*

- *in ogni caso “per fatti concludenti, si era da tempo evidenziata una univoca volontà espressa dalla Giunta del Comune dell'Aquila di concedere il contributo. Tale legittima volontà sarebbe culminata nel decisivo sopralluogo effettuato dallo stesso Comune in data 11.3.2008 a mezzo della predetta Avv. Stefania Ciccone, del geom. Carlo Cafaggi e del P.I. Beradino Paolucci, entrambi istruttori direttivi del Comune dell'Aquila”;*

- *sarebbe quindi di “solare evidenza che furono posti in essere pedissequamente tutti gli atti prodromici della delibera di assegnazione del*

contributo definitivo e che questi ingenerano un giusto affidamento da parte dell'Ente (ivi compreso il CDA) circa il futuro ed effettivo percepimento del contributo promesso”; invero la deliberazione conseguente non fu approvata tempestivamente “solo perchè come risulta dalla nota del 9.12.2008 a firma del Dirigente del settore economico e finanziario del Comune dell'Aquila, dr. Quirino Cervellini, le somme richieste non erano state previste nell'assestamento generale del bilancio 2008 per mero errore”;

- le somme in questione, detratto quanto portato a compensazione, avrebbero, pertanto, dovuto essere corrisposte materialmente nell'annualità successiva a seguito di approvazione dello strumento finanziario del Comune di L'Aquila; evidentemente, dopo il 6.4.2009, ciò non fu più materialmente possibile;

- a corredo di quanto evidenziato soggiunge che “il Bilancio dell'Accademia dell'Immagine è redatto secondo il principio di ‘competenza economica’. Ai sensi del medesimo principio i contributi in conto esercizio ed in conto impianti debbono necessariamente essere imputati in bilancio nell'anno stesso in cui sono stati ‘assentiti’ e determinati e non in quello in cui gli stessi vengono materialmente erogati. Nel caso di specie la concessione del contributo era stata prevista ed ‘incartata’ nella proposta di deliberazione n° 140 del 21.3.2008 a seguito del complesso iter amministrativo al quale si è fatto riferimento. La stessa, dotata del parere favorevole di regolarità tecnica fu solo ‘sospesa’ dal Dirigente della ripartizione finanziaria del Comune dell'Aquila, come si è detto, sol perché ‘le somme in essa richieste per effettuare le compensazioni, non sarebbero state previste nell'assestamento generale di bilancio 2008’. Ne consegue che è chiaro che la volontà di concedere il contributo si era certamente

evidenziata per atti concludenti ed univoci. Era, pertanto, dovere del redattore del bilancio inserire il detto contributo fra le poste contabili attive di competenza del conto economico dell'esercizio relativo all'annualità 2007. La contabilizzazione del contributo è stato al contrario un atto certamente di prudenza”;

- il convenuto non ravvisa, inoltre, “alcun danno erariale e, tantomeno, nella misura indicata che corrisponderebbe all'ammontare dei contributi regionali erogati per gli anni 2007 e 2008 giacché non corrispondente la medesima somma ad alcuna diminuzione patrimoniale né a sperpero ingiustificato di denaro pubblico”; la relativa quantificazione è quindi “palesamente sproporzionata, esorbitante e non verosimile”;

- in ogni caso, si eccepisce la prescrizione del danno erariale giacché la notifica dell'invito a dedurre è successiva allo spirare del termine quinquennale non risultando, parimenti, notificati al convenuto atti interruttivi in precedenza; si osserva, in proposito, che “l'approvazione del conto consuntivo 2007 è, infatti, precedente al giorno trenta del mese di Aprile 2008. Per quanto attiene l'anno 2008, l'approvazione del bilancio riporta meramente un posta creditoria già inserita nell'esercizio precedente”;

- la difesa rimarca il fatto che “non esiste, inoltre, alcun nesso e, tantomeno, alcun automatismo tra la concessione dei contributi annuali ed un eventuale perdita di bilancio” rilevando invece ai fini della concessione del contributo “che sia allegata agli atti la certificazione di regolarità contabile redatta dal Collegio Sindacale” cioè “un documento che attesti formalmente che le somme erogate siano state spese effettivamente per le finalità a cui sono istituzionalmente destinate”;

- ad avviso del convenuto “*ciò è ancora più vero se si vuole riferire, come si fa, sic et simpliciter, il danno erariale, anche all'anno successivo (in particolare al 2008) rispetto a quello in cui ‘l'artificio contabile’ fu portato ad effetto*”; la Regione, a fronte di una eventuale (maggiore) perdita, avrebbe potuto decidere di aumentare il contributo, non ritenendolo più congruo o di ricapitalizzare l'Ente ripianando le eventuali passività accumulate;

- comunque “*i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere considerati esenti da responsabilità amministrativo-contabile per il loro operato, se, nella circostanza, si sono in buona fede conformati agli atti istruttori effettuati dagli uffici amministrativi e tecnici competenti (Cfr. Corte dei Conti, sez. I, 01.04.2003, n. 115)*”; nella fattispecie al convenuto appare assolutamente palmare la assoluta buona fede - e la assoluta convinzione di operare in ossequio a tutti i principi della buona amministrazione – nell’esercizio delle sue funzioni;

- anche per quanto attiene il profilo del presunto rimborso delle spese in assenza di idonea giustificazione ai dipendenti della Accademia il convenuto Bergamotto si ritiene del tutto estraneo; in proposito osserva che “*il rimborso spese effettuato dalla Accademia dell’immagine in favore dei propri dipendenti non è mai stato oggetto di alcuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione ma, con tutta evidenza, effettuato direttamente dagli Uffici Amministrativi preposti. D’altro canto, non avrebbe potuto essere altrimenti, non essendo attività di competenza del CDA sovrintendere agli uffici Amministrativi e contabili della Associazione. Tali funzioni, invece, sono demandate dallo stesso Statuto al Direttore Generale che, altresì, esercita anche le funzioni di controllo di tutti i settori (ivi incluso quello amministrativo-finanziario) e sovrintende a tutte le attività svolte dalla Accademia*”;

- il convenuto conclude quindi affinché questa Corte “voglia dichiarare, in via principale che nessuna responsabilità anche solo indiretta può essere addebitata all’odierno concludente neanche a titolo di colpa lieve; in via subordinata e solo per mero scrupolo difensivo, anche preso atto della eccepita prescrizione, che la responsabilità da ascrivere Al Sig. Vito Bergamotto debba essere contenuta in euro 2.000, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per le ragioni spiegate in narrativa e cioè per la ridottissima responsabilità del medesimo in ordine alle contestazioni mossegli dalla On. Procura Regionale in ragione della obiettiva limitatezza delle funzioni afferenti la carica ricoperta, per la diversa quantificazione del danno nella misura che la Conte adita, in ogni caso, vorrà operare”.

2.3. Il signor Cialente, nella sua qualità di Presidente dell’Accademia, ha svolto difese coincidenti con quelle già dinanzi compendiate relativamente al convenuto Bergamotto, rimarcando tra l’altro quanto segue:

- “l’operazione legittima ed ammirevole nella sostanza e nella forma giacché consistente unicamente nella richiesta di contributo al proprietario dello storico Cinema Massimo a fronte del parziale ristoro dei costi relativi ai lavori di ristrutturazione ed a rimborso delle migliorie apportate al medesimo (così come avviene normalmente "jure privatorum" nei contratti di locazione correnti fra il locatore ed il conduttore), viene definita” dalla dipendente Magda Stipa, in sede di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza, quale "artificio contabile escogitato da Francesca Ruzza e Giovanni Moscardelli", costituendo per tal via “l’architrave dell’ipotesi semi-delittuosa che sarebbe all’origine del danno erariale così come evidenziato nella relazione della G.di F.” (o “più credibilmente una fattispecie di truffa aggravata più che un danno erariale vero e

proprio”);

- anche la difesa del convenuto Cialente rimarca *“sia la correttezza della operazione contabile sia l'assenza di intenti ‘truffaldini’ sia la meritevolezza assoluta della operazione di recupero dello storico Cinema Massimo e della restituzione di quest'ultimo alla Città”*; questo perché *“furono spese molte risorse a disposizione dell'Ente per la ristrutturazione del detto Cinema che, in effetti, fu restituito alla Città nel suo antico splendore (...) (in alternativa il locale "de quo" sarebbe stato trasformato in una "jeanseria" come avvenuto per gli altri storici Cinema Rex ed Olimpia e la Città avrebbe, obiettivamente, perso un importante luogo di cultura e di aggregazione”*;

- non sembra peraltro *“che all'On. Massimo Cialente, all'epoca Parlamentare della Repubblica oltre che Sindaco della Città dell' Aquila, siano state segnalate in sede di approvazione del bilancio criticità rilevate dai Revisori dei Conti e che il medesimo allarmato, unitamente ai membri presenti del C.D.A., non ne abbia tenuto, comunque, conto”*;

- a suo avviso *“è evidente che il Presidente (onorario) del C.D.A. non può rispondere di operazioni che esulano per Statuto, dalla propria sfera di competenza e dalle proprie attribuzioni funzionali”*;

- tutte le somme erogate *“sono effettivamente state spese dall'Ente per finalità istituzionali tranne quelle che si dimostrerà essere state spese in una gestione scorretta delle risorse il cui ammontare costituisce l'eventuale danno erariale”*; il danno ipotizzato su questo aspetto più concreto è stato correttamente quantificato in euro 78.000;

- il convenuto conclude quindi affinché questa Corte *“voglia dichiarare che:*
a) nessuna responsabilità anche solo indiretta può essere addebitata al

comparente neanche a titolo di colpa lieve; b) in via estremamente subordinata e solo per mero scrupolo difensivo, anche preso atto della eccepita prescrizione, almeno con riferimento al contributo che si ipotizza indebitamente percepito per l'anno 2007, che la responsabilità da ascrivere all'On. Massimo Cialente debba essere contenuta in euro 2.000, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per le ragioni spiegate in narrativa e cioè per la ridottissima responsabilità del medesimo in ordine alle contestazioni mossegli dalla On. Procura Regionale in ragione della obiettiva limitatezza delle funzioni afferenti la carica ricoperta, per la diversa quantificazione del danno nella misura che la Conte adita, in ogni caso, vorrà operare”.

2.4. Il signor Moscardelli, nella sua qualità di componente pro tempore del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia, deduce quanto segue:

- l'azione della Procura “ha preso le mosse dalla denuncia di Stipa Magda” secondo la quale il convenuto, unitamente ad altri consiglieri ed impiegati, “avrebbe concertato e concordato di appostare in bilancio il provento di € 152.019,12 per rappresentare il diritto dell'Accademia, nei confronti del comune di L'Aquila, al rimborso di spese relative ad indifferibili opere di straordinaria manutenzione (al netto di compensazione dei canoni dovuti) effettuate per rendere agibile l'immobile cinema “Massimo”, di proprietà dello stesso Comune”;

- al convenuto pare “inspiegabile come la Signora Stipa, e la stessa G. di F., pur appurata causa e ragione della iscrizione della posta di bilancio, ossia pretesa di rimborso di spese effettivamente sostenute a beneficio di uno degli enti fondatori, considerino l'operazione riferibile ad un “contributo”, senza verificare che la relativa pretesa è giustificata da norme di diritto comune di

codice civile e di disciplina del rapporto di locazione. L'interpretazione della

vicenda, come attinente l'aspettativa di un contributo comunale, è quindi

destituita di fondamento”;

- come è noto, “si qualifica contributo in denaro della Pubblica

Amministrazione la dazione che, priva di specifica causa inquadrabile nello

schema del sinallagma contrattuale, quindi meramente discrezionale, volga a

sostenere economicamente talune attività private al cui espletamento l'ente

avverta propri convergenti e concorrenti interessi. Queste, e solo queste,

rappresentano le ipotesi giuridiche di dazioni ascrivibili a “contributi” che, a

loro volta, possono qualificarsi, a seconda della destinazione, “in conto

capitale” o “in conto esercizio”. In questi casi le somme erogate non prevedono

un facere vincolato da parte del beneficiario ma una attività generica dalla quale

la P.A. attende, con diritto di verifica, il raggiungimento di un risultato

complessivo, come previsto all'atto della promessa di contributo”;

- la difesa del convenuto “nel negare il proprio coinvolgimento, od

addirittura esserne l'autore dei fatti, o concertamenti, che hanno danno luogo

all'addebito, prospetta obiettive osservazioni che, a suo parere, fanno ritenere la

correttezza dell'appostazione in bilancio operata dall'Accademia e che essa non

abbia alcun motivo di censura, neppure sotto il profilo del presunto e recondito

intento di evitare la revoca del contributo (o contributi?) annuale”;

- in primo luogo, si eccepisce che non sarebbe stata fatta “corretta lettura

della vicenda contabile poiché il resoconto è privo della considerazione che se

l'Accademia si fosse fatta esclusivo carico delle spese di straordinaria

manutenzione, incrementative del patrimonio immobiliare ‘cinema Massimo’ di

proprietà comunale, la Regione Abruzzo, di fatto, si sarebbe trovata a

concorrere, con gli stanziamenti annuali, alla copertura di un costo al quale, a mente delle norme della Legge Reg. n. 100/1997 (art. 2, comma 5° e art. 6, comma 1°), non era tenuta. Infatti, la Regione concorre alle spese ‘di gestione e funzionamento’ ed a quelle ‘occorrenti per l’attività complessiva dell’Associazione’. Non è dubbio che il concorso regionale, non essendo l’Accademia statutariamente tenuta alla sistemazione di edifici a lei non appartenenti, andava escluso. E non è neppure dubbio che l’intervento straordinario finalizzato a rendere l’immobile idoneo (trattasi degli elementi minimi ed essenziali per l’agibilità) allo scopo per il quale era locato, non appartiene all’Accademia che lo utilizzava con il pagamento di canoni, onere quest’ultimo al quale la Regione periodicamente vi concorreva attraverso gli stanziamenti annuali”;

- in definitiva, secondo la difesa, “ove l’investimento di che trattasi fosse stato posto a carico dell’economia dell’Accademia si sarebbe prodotta una sensibile alterazione del rapporto tra gli enti associati fondatori, con beneficio per l’uno e danno per l’altro”, sicché deve concludersi che “l’iscrizione della posta in bilancio fosse concettualmente corretta ed obbligata” e che “ove operato in contrario, la Regione avrebbe avuto le sue buone ragioni per chiedere l’espulsione, dal rendiconto di sua competenza, della suindicata spesa”;

- al contempo si evidenzia che i “movimenti contabili” sono stati correttamente registrati in partita doppia: a) iscrizione a c/costi pluriennali della spesa per opere di straordinaria manutenzione, comprensivi dell’imposta Iva per quanto era indetraibile, ed in contropartita debiti verso fornitori per l’importo agli stessi dovuto; tali debiti erano saldati con risorse finanziarie correnti; b) a seguito della ricognizione della non imputabilità di tali costi all’economia

dell'Accademia, il valore acceso al c/costi pluriennali è stato qualificato

sopravvenienza essendo stato estinto in precedenza il debito verso i fornitori;

- in secondo luogo, si osserva che *“la nota esplicativa collegata al bilancio 2007 indica esattamente l'avvenuta iscrizione della posta in questione e ne spiega dettagliatamente le ragioni. E' quindi da fugare ogni sospetto di occultamento, consapevole e/o doloso, dell'operazione che invece era ben conosciuta ed esattamente condivisa anche dalla Regione Abruzzo che, tramite il proprio rappresentante delegato, Dott. Massimo Cialente, con funzioni di Presidente (cfr. art 2, comma 9, Legge R. citata), ha approvato il relativo bilancio”*;

- inoltre non è condivisibile la prospettata ipotesi delittuosa di cui all'art. 2621 c.c. *“false comunicazioni sociali” (“che, per quanto teoricamente formulata dalla G. di F., giustamente non ha poi avuto seguito”)*; secondo il convenuto è infatti *“noto che, per gli enti non commerciali, quale è l'Accademia, non sussiste ai fini civilistici tale specifico ma piuttosto si impone la rendicontazione e la convocazione dell'assemblea, come stabilito dall'art. 20 del Codice civile. Pertanto, l'approvazione del bilancio rappresenta l'unico momento di trasparenza, verifica e regolamento dei rapporti tra gli associati e culmina con l'approvazione, o meno, del rendiconto di gestione. Nella fattispecie tutti gli associati Enti lo hanno approvato essendo stati posti in condizione di conoscerne esattamente il contenuto”*;

- quanto alla condizione di dissesto economico finanziario, si rimarca che essa *“riscontrata ben dopo quattro anni (2012/2013) viene fatta falsamente risalire all'operazione contabile in discussione e non per la sua entità o natura ma perché, si argomenta, ove non fosse stata posta in essere avrebbe indotto la*

Regione a liquidare il patrimonio dell'ente l'Accademia nonché revocare il contributo dell'anno 2007 e 2008. Ossia un processo alle intenzioni che lascia enormi spazi a mere ipotesi che, tra l'altro, risultano smentite nei fatti. In data 10.3.2009 dinanzi al Notaio Franca Fanti (Rep. 40621) in assemblea straordinaria sedeva il rappresentante della Regione Abruzzo, Dott. Alessandro Massimo, il quale unitamente agli altri associati hanno deliberato di ripianare le perdite degli anni 2008 (€ 573.244,81) e quelle pregresse (€ 304.364,81) mediante parziale utilizzo delle riserve patrimoniali da rivalutazione di immobili, complessivamente di € 2.992.473,67. Segue la discussione degli altri punti, tra gli altri, l'opportunità di una ristrutturazione dell'organico ed il rilancio delle attività nonché l'autorizzazione a contrarre mutuo di € 1.250.000,00. Le ragioni della difficoltà finanziarie in quell'occasione sono state identificate dal Presidente, e condivise dai soci, tra le altre nel gravoso onere di ristrutturazione del cinema Massimo rimasto a carico dell'Accademia. Orbene, dinanzi a così esplicite ragioni di difficoltà finanziarie ed alla accondiscendenza da parte della Regione all'intesa per il rilancio dell'attività, diventa del tutto incompatibile l'assunto, ex adverso prospettato, di recedere dall'iniziativa e finanche di negare i contributi ordinari, anche quello del 2007 deliberato e stanziato nel proprio bilancio";

- ai fini del compimento del termine di prescrizione il convenuto eccepisce ancora che "il fatto, ammesso ma non concesso che sussista, è unico e si sarebbe consumato con unica ed istantanea azione datata almeno al giorno dell'approvazione del bilancio 2007, ossia nel febbraio 2008, mentre l'invito della Procura Generale, a depositare e dedurre in merito agli addebiti rivolti, gli è stato notificato il 13.9.2013, ben oltre cinque anni dal ritenuto fatto";

- per il resto, il convenuto si riporta integralmente alle proprie deduzioni

difensive presentate alla Procura Regionale in fase istruttoria, versate in atti,

trascrivendone il testo nel corpo della memoria di costituzione;

- in particolare, afferma che nessun ordine Moscardelli Giovanni,

componente del Consiglio di Amministrazione, ha mai impartito alla dipendente

Stipa; *“non lo ha emesso e non aveva il potere di emetterlo, tanto meno alla*

presenza del Direttore generale Ruzza che, per statuto, ha il compito di

predisporre il bilancio ed ha il controllo ‘di tutti i settori’ e sovrintende ‘a tutte

le attività svolte dall’Associazione in materia didattica, amministrativa’ (...) di

‘predisporre il bilancio preventivo e consuntivo’;

- peraltro, *“l’emissione di un tale ordine (ipotesi, in punto di fatto, esclusa)*

ove proveniente da un Consigliere del C. d. A. non poteva mai assumere

significato e contenuto di precetto verso la dipendente nei confronti della quale,

individualmente, non è sovraordinato gerarchicamente, non esercita controllo

diretto ed è privo di poteri sanzionatori. Tale compito, come anzi precisato, è

statutariamente assegnato al Direttore Generale. Quindi la contraria

affermazione della Signora Stipa non è veritiera, è inattendibile nonché lesiva

dell’immagine del Dott. Giovanni Moscardelli il quale, pertanto, esprime riserva

di proporre le opportune azioni di tutela”;

- a suo avviso è inoltre infondata l’affermazione secondo cui la perdita di

esercizio era di maggiore entità e avrebbe determinato, se correttamente rilevata

in bilancio, la messa in liquidazione dell’Ente;

- osserva al riguardo che dall’esame del bilancio 2007 emerge come *“la*

gestione in perdita dell’Accademia fosse endemica, in gran parte ‘appesantita’

da oneri finanziari generati da ritardi ed inadempimenti burocratici nel

pagamento dei contributi pubblici: ogni valutazione a riguardo di opportunità di una procedura di liquidazione doveva tenerne conto e cioè riconoscere che causa della gestione passiva stava in fatti e comportamenti esterni all'Accademia. Inoltre, una tale decisione era rimessa alla volontà discrezionale degli Enti Associati, non sussistendo effetto legale in proposito, dato che alcuna norma lo dispone. Ma una tale ipotesi neppure aleggiava dato che, immediatamente dopo il 2007, gli Enti di sostegno dell'Accademia aderirono al progetto di risanamento mediante ricorso all'indebitamento a medio-lungo termine, in modo da ridurre drasticamente gli oneri finanziari; ed anche al progetto di rilancio delle attività per effetto del quale la didattica sarebbe rientrata nell'ambito, quale effettivamente appartiene, della formazione professionale specialistica. Purtroppo, il terremoto ne ha impedito l'attuazione e le problematiche, perfettamente da tutti conosciute, non hanno avuto più soluzione. Quindi, non corrisponde al vero che la perdita di più elevata entità avrebbe determinato lo scioglimento dell'Accademia, come non è vero che il ritenuto "artificio contabile" fosse conseguenza di tali negative riflessioni";

- destituita di fondamento sarebbe, poi, l'affermazione che vorrebbe l'Accademia in grave dissesto patrimoniale; al contrario, osserva la difesa, "il valore dei beni immobili e di quelli durevoli esposti all'attivo patrimoniale sopravanza di gran lunga, di ben € 2.688.108,86, l'indebitamento complessivo. Ciò che esclude che anche l'eventuale liquidazione del patrimonio dell'Accademia possa generare oneri a carico degli enti che la costituiscono; anzi, senza dubbio, genererà un cospicuo avanzo patrimoniale. Lo si intuisce dalla lettura del bilancio 2008 dal quale, non considerando i valori delle immobilizzazioni immateriali, emergono immobilizzazioni materiali

dell'ammontare di € 6.212.908,06; ora, pur al netto del fondo ammortamento, di circa € 535mila, e del mutuo immobiliare, di € 1.905.814,38, il valore di liquidazione di tali beni è di circa 3.770.000,00. Per tale ragione l'Accademia non versava in grave dissesto”;

- precisa la difesa che le contestazioni mosse in citazione riguardano due aspetti: “è invalida la certificazione di regolarità del bilancio del 2007 (inspiegabilmente anche del 2008) perché, in primis, volta all'occultamento di passività attraverso l'iscrizione di attività insussistente; in secundis, l'operazione è volta a alterare illecitamente il risultato. Il fatto determinerebbe la retrocessione di contributi erogati dagli enti pubblici, con messa in liquidazione dell'Accademia”;

- tuttavia, “contrariamente a quanto ritenuto, od apparso, la somma di che trattasi, richiesta al Comune, competeva all'Accademia di diritto, sulla base di norme civilistiche”;

- in proposito, rammenta il convenuto che “dal 21.12.2001 l'Accademia conduceva in locazione, verso corrispettivo, l'immobile ‘Cinema Massimo’ che, di proprietà dell'Ente INAIL, in data 20.3.2004 fu acquistato dal Comune il quale riconobbe la continuità della locazione in essere. A quell'epoca era in discussione l'addebito, a carico dell'INAIL, delle spese di manutenzione straordinaria e di adeguamento della sala. Non avendo ottemperato alle prescrizioni delle Autorità, a tutela della sicurezza e fruibilità della sala, aveva provveduto a proprie spese l'Accademia che, onde non subire la chiusura definitiva, le anticipò per complessivi € 228.441,36, di cui € 173.273,45 per migliorie ed € 55.167,91 per impianti”;

- “con il subentro, la questione si ripropose e, con una ‘forzatura’ estranea

a qualsiasi ragionevole canone civilistico, il Comune di L'Aquila il 24.8.2005

deliberò di revocare la delibera adottata il 25.5.2004, ove aveva già aderito al

subingresso nel contratto, e di ridefinire un nuovo schema contrattuale con il

quale, comunque, continuava ad assumere a proprio carico gli oneri di

straordinaria manutenzione”;

- “con successiva delibera del 8.11.2005, rimasta sconosciuta

all'Accademia, tale schema fu nuovamente innovato nel senso che gli oneri di

manutenzione straordinaria facevano invece carico al conduttore”;

- “in data 13.1.2006, l'Accademia, infine, venne convocata per sottoscrivere

il contratto di locazione, così modificato, la cui durata era divenuta di anni otto

ma, ad effetto retroattivo, a decorrere dal 31.3.2005, sino al 31.3.2013. Nulla

stabiliva circa le pregresse spettanze dell'Accademia per manutenzione

straordinaria, anticipate per preservare l'esercizio della sala cinematografica. Si

stabiliva, per il futuro non per il passato, che «ogni e qualsiasi onere e spesa

relativa alle opere edili ed agli impianti da realizzare e modificare, nessuno

escluso, per le finalità connesse all'utilizzo del Cinema-Teatro è a totale carico

del conduttore». Tali opere andranno concordate con il Settore OO.PP.

comunale ed il conduttore «non avrà titolo ad alcun rimborso». Il concetto stesso

era implementato da clausola secondo la quale al termine della locazione ogni

modifica sarebbe rimasta a beneficio della proprietà, senza diritto del conduttore

ad indennizzo”;

- “la questione del rimborso delle spese anticipate per le opere effettuate

dall'Accademia negli anni 2002 e 2003, quindi, non aveva trovato soluzione (il

contratto non ne fa menzione); la nuova disciplina negoziale non poteva che

riguardare la straordinaria manutenzione che l'Accademia avesse effettuato

dopo il 13.1.2006. Non quelle effettuate prima per le quali aveva invece titolo ad essere rimborsata dal Comune, essendone questi divenuto proprietario in pendenza del contratto di locazione già stipulato con INAIL ed avendone accettato la prosecuzione ed il subingresso nella medesima posizione”;

- “il C. d. A., giustamente, condivise l’operato contabile del Direttore Generale riconoscendo l’esistenza del diritto soggettivo patrimoniale dell’Accademia. La base giuridica di tale pretesa sta nel disposto dell’Art. 1575 c.c. che fa obbligo al proprietario di mantenere il bene locato in condizioni tali da servire all’uso convenuto; dell’art. 1576 c.c. che impone al locatore di eseguire, durante la locazione, «tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore» ed, infine, dell’art. 1577 che abilita il conduttore ad anticipare la relativa spesa ed a ripeterla nei confronti del locatore”;

- ad avviso del convenuto Moscardelli, quindi, “l’equivoco è stato ingenerato falsamente dalla dichiarazione della operatrice contabile la quale, non percependo la reale natura dell’annotazione, la qualificò quale «contributo» spontaneo di carattere discrezionale dell’ente interpellato, quando invece essa rappresentava un vero e proprio credito verso il Comune, riconosciuto dalle norme del codice civile. Le vicende successive (terremoto e conseguente sospensione dell’attività) hanno poi impedito che tale diritto venisse tutelato giudizialmente avanti al Giudice Ordinario”;

- “per il riscontro in bilancio delle poste accese a spese di miglioria ed adeguamento dell’immobile, a dimostrazione che il loro insorgere è anteriore al 2006, si evidenzia che all’attivo patrimoniale fu iscritto, già in anni antecedenti (2002/2003 al c/di immobilizzazioni materiali ‘impianti cinema Massimo’ e

‘migliorie immobili in locazione’), l’importo di € 173.273,45 e di € 55.167,91; al
 corrispondente fondo di ammortamento, ‘f.do migliorie immobili in locazione’ ed
 ‘f.do impianti cinema Massimo’, al 2007 era stato accantonato l’importo di €
 137.901,23 e di € 32.905,58. Al c/economico, di tale anno, risulta peraltro
 imputata la quota di € 17.414,55, per ‘migliorie’, e di € 5.331,22, per ‘impianti’;
 - in conclusione, a suo dire, “la scrittura contabile di che trattasi
 rappresentava la presa di posizione dell’Accademia per far valere il proprio
 diritto di credito, non bisognevole di riconoscimenti da parte del debitore dato la
 relativa fonte sta nelle norme del codice civile, libro quarto, titolo III, capo VI,
 ‘della locazione’. L’annotazione era quindi del tutto legittima e non era
 comunque volta all’occultamento di maggiori perdite di gestione”;
 - né corrisponderebbe al vero “che l’inserimento della componente positiva
 effettuata nel 2007 ripercuota conseguenze sul bilancio successivo. La G. di F.,
 espressasi in tal senso, non ha specificato quale imputazione al c/esercizio 2008
 ne avrebbe alterato il risultato, già in perdita di € 573.244,80”; la lacunosità
 dell’addebito non consente peraltro all’interessato di dedurre null’altro;
 - in ordine alla questione dei rimborsi spese, il consigliere
 d’amministrazione Moscardelli “non aveva titolo e potere di liquidare tali spese
 essendo tale compito affidato agli uffici amministrativi dell’Ente. Tuttavia,
 dall’esame del c/economico non sembra possa affermarsi che tali costi fossero
 incidenti tanto da determinare una (ritenuta) disastrosa situazione finanziaria.
 La relativa voce di c/economico più elevata è quella relativa alla movimentazione
 di docenti della scuola che, provenendo spesso da località e Stati distanti,
 occorre fossero prelevati ed accompagnati dall’aeroporto di Roma a L’Aquila,
 e viceversa, oppure rimborsare loro le effettive spese di viaggio sostenute.

D'altra parte, si trattava spesso di personalità famose del cinema e dello spettacolo, la cui prestazione di docenza era effettuata senza compenso. E' tuttavia evidente che i fondi ed i contributi sono stati impiegati per la copertura di ben più cospicui tipici costi dell'attività della scuola (dipendenti, fornitori, utenze, contributi, docenti ecc.);

- il convenuto conclude pertanto affinché "sia accertato e dichiarato non addebitabile a Moscardelli Giovanni il preteso danno, e questi sia escluso dall'obbligo di risarcire la somma di cui all'atto di citazione che in ogni [caso] si contesta nel suo ammontare perché esorbitante e non motivata ed indimostrata".

2.5. Il signor Petricca, nella sua qualità di dipendente dell'Accademia, *"impugna e contesta tutto quanto evidenziato nell'atto di citazione" e "respinge ogni addebito in esso contenuto".* Al riguardo espone quanto segue:

- "di essere stato assunto alle dipendenze dell'Accademia dell'Immagine in data 22 maggio 2006 con contratto a tempo determinato part-time (3° livello)"; successivamente "dopo alcune proroghe in data 1.2.2007 il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato sempre part-time (4° livello) e poi dal 1.6.2007 full-time";

- all'interno dell'ufficio si occupava "inizialmente della gestione del protocollo, sia cartaceo che elettronico, successivamente gli venne affidato anche il compito di occuparsi dell'inventario di tutti i mezzi tecnici, delle apparecchiature e dell'arredamento";

- per quanto attiene alle contestazioni relative ai rimborsi dei dipendenti, rappresenta che "nel 2007 gli venne affidato il compito di redigere le note spese unitamente alla gestione della cassa" e precisa che "le modalità di redazione delle stesse gli vennero illustrate dalle Sig.re Madga Stipa e Francesca Ruzza,

tenendo conto di una prassi consolidata all'interno dell'Ente, le quali provvedevano per ogni rimborso, dopo aver visionato i documenti, a dargli indicazioni ed a revisionarle prima del pagamento che veniva effettuato dal Sig. Petricca”;

- pertanto, il convenuto “non aveva alcuna autonomia decisionale sia nell'autorizzare le spese che nell'eseguire il rimborso”;

- conclude quindi “per il rigetto delle richieste della Procura Regionale per l'Abruzzo in quanto nessuna responsabilità può essere addebitata, a nessun titolo, al Sig. Carlo Petricca”;

- in via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale (indicando quale teste il Sig. Andrea Tatafiore) sui seguenti capitoli:

“1) Vero che al Sig. Carlo Petricca nel 2007 all'interno dell'Ufficio gli venne affidato il compito di redigere le note spese unitamente alla gestione della cassa;

2)Vero che le modalità di redazione delle note spese gli vennero illustrate dalle Sig.re Magda Stipa e Francesca Ruzza, tenendo conto di una prassi consolidata all'interno dell'Ente;

3)Vero che le note spese una volta redatte dal Sig. Petricca e prima di procedere al pagamento venivano visionate ed approvate dalla Sig.ra Magda Stipa o dalla Sig.ra Francesca Ruzza”.

2.6. La signora Ruzza, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Accademia, deduce quanto segue:

- in generale, la citazione si baserebbe sul “fallace assunto che, ove nel bilancio di quegli anni non fosse comparsa l'incriminata voce attiva di € 152.019,12, l'Ente sarebbe stato posto in liquidazione e la Regione non avrebbe

erogato i contributi 2007 e 2008” e che “dette somme sarebbero state utilizzate in gran parte per spese non documentate o documentabili”, il tutto “in evidente e stridente contrasto con i contenuti dell’intero impianto accusatorio che, in ordine alla quantificazione degli asseriti danni (...) ritiene di aver accertato, per il tramite della G.d.F., una appropriazione indebita (?) pari ad 78.000,00 circa, per rimborsi di carburante e ospitalità”;

- ritiene quindi la convenuta che debba essere preliminarmente “ripercorsa, anche storicamente, ma con esattezza, l’intera vicenda” che oggi occupa la Corte, “allo scopo di sgombrare il campo dai macroscopici errori di fatto e diritto sui quali si appoggia la domanda di condanna”;

- riferisce quindi la convenuta che l’Accademia dell’Immagine, come da atto costitutivo e statuto, trae le proprie risorse finanziarie in massima parte dai contributi erogati dai principali soci: Comune e Provincia di L’Aquila, Regione Abruzzo; quest’ultima, in particolare, con L.R. n. 100 del 16.9.1997, “nel riconoscere particolare valenza al settore della comunicazione audiovisiva ed alle attività connesse valore essenziale per facilitare la creazione di nuove e qualificate figure professionali”, deliberava di partecipare, quale socio fondatore, all’Accademia dell’Immagine, impegnandosi al contempo a sostenerla economicamente;

- trattasi, nel caso di specie, di associazione non profit, ovvero senza scopo di lucro, che tuttavia, come ben evidenziato dagli atti di indagine raccolti, già dall’anno 2006 versava in situazione di deficit; è quindi “dimostrato che lo stato di difficoltà economica esisteva a prescindere dalla correttezza, o meno, dal punto di vista contabile, dell’inserimento, tra gli attivi, della somma di € 152.019,12 nel 2007 e che fin dall’anno 2006 esisteva una perdita di bilancio

pari ad almeno € 248.792,82”;

- tale circostanza, “oltre ad essere facilmente rilevabile dai bilanci stessi, è sempre e sistematicamente stata evidenziata, in sede formale – dunque alla presenza anche del rappresentante della Regione – proprio dalla Dott.ssa RUZZA, che non ha mai perso occasione per richiamare l’attenzione dei soci fondatori (dunque anche della Regione medesima), sulla impellente necessità di reperimento di ulteriori risorse”;

- così come, “sistematicamente, nelle relative deliberazioni di C.d.A. Francesca RUZZA ha sempre evidenziato come la Regione fosse sistematicamente inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la nota L. 100 del 1997, con ciò contribuendo allo stato di dissesto”;

- sul punto, la convenuta richiama i verbali di C.d.A. del 14.1.2008, 27.2.2008, 16.7.2008, 29.12.2008, 14.1.2009, 6.2.2009, 27.2.2009, 16.3.2009, 23.3.2009, 24.7.2009, 12.5.2009, 17.6.2009, sottolineando che “in tutti i verbali sopra rubricati, vi è l’espressa denuncia della situazione, da parte del Direttore Reggente (RUZZA) che, quindi, mai ed in alcun modo ha inteso occultare lo stato patrimoniale gravemente compromesso dell’Ente”;

- come, sempre in fatto, “non può revocarsi in dubbio l’esistenza della proposta di delibera di Giunta Comunale acquisita dalla G.d.F. che, si ripete, riconosceva un contributo di quell’importo in favore dell’Accademia per l’anno 2007, previo conguaglio con quanto dovuto a titolo di canoni di locazione del Cinema Massimo dalla conduttrice (l’Accademia)”;

- detta proposta non andrebbe, inoltre, “relegata nel limbo delle mere ipotesi ‘politiche’ ma, sempre come acclarato, poggiava su solide basi oggettive, ovvero:
1) l’anticipazione, da parte dell’Accademia dell’Immagine, delle somme

effettivamente pagate e documentate per i lavori di straordinaria manutenzione dei locali di proprietà comunale del Cinema Massimo per un importo di € 274.562,40; 2) la verifica, da parte dei tecnici dell'Ente, dell'effettiva realizzazione delle opere descritte nella comunicazione / nota prot. n. 8070 del 21.2.2008 del Direttore Reggente; 3) la valutazione tecnica, da parte del comune, circa la parte di detta somma che, secondo le regole in materia, poteva essere legittimamente rimborsata all'Accademia, riguardando opere strutturali e/o, comunque, durevoli (es: impianti elettrici, insegne, impianto sonoro, opere murarie, pavimentazioni, rivestimenti etc.), e che sarebbero rimaste a beneficio del comune dopo la cessazione del rapporto locatizio; 4) il conseguenziale abbattimento (sotto forma di rideterminazione analitica delle voci riconosciute come dovute) del rimborso richiesto da € 274.562,40 ad € 217.170,18; 5) la compensazione con i canoni dovuti al comune; 6) un riconoscimento 'sostanziale' di debito da parte del comune per € 152.019,12; 7) la redazione della ripetuta bozza di delibera, predisposta dal Settore Opere Pubbliche - Servizio Patrimonio, munita di tutti i pareri tecnico/amministrativi e, in particolare: a) firma della Dirigente del Servizio, Dott.ssa Stefania CICCONE; b) parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore, ing. Renato AMOROSI";

- la delibera, tuttavia, secondo la tesi difensiva, non fu mai trasfusa in atto definitivo non certo per mancanza dei presupposti per il rimborso delle anticipazioni effettuate dall'accademia, bensì per il mancato inserimento di quegli importi nell'assestamento generale del bilancio 2008, dunque per un fatto esclusivamente "tecnico-contabile" (argomento ritenuto di importanza dirimente);

- quanto alla posizione personale di Francesca RUZZA ed al ruolo da essa ricoperto all'interno dell'Ente morale de quo, la difesa precisa che ella,

“dapprima semplice addetta al Servizio Amministrativo dell’Accademia dell’Immagine, veniva individuata, alla data del 1.7.2007, quale possibile soggetto idoneo ad assumere solo interinalmente le vesti di Direttore Reggente dell’Ente, causa la sopravvenuta incompatibilità della Dott.ssa Anna Maria XIMENES, medio tempore divenuta Assessore Comunale”; difatti, “essendo tali nomine di promanazione prettamente ‘politica’, e non essendovi in seno all’Accademia, altre figure professionali di pari livello (laurea), l’intimata veniva provvisoriamente indicata per tale ruolo, nelle more dell’individuazione, da parte dei soci (Regione, Comune, Lanterna Magica e Provincia), di altro soggetto di comune gradimento”;

- assumeva, quindi, la RUZZA, detta veste, “in via del tutto provvisoria e transitoria, ereditando di fatto, e con i comprensibili limiti dovuti al ruolo certamente meno impegnativo di semplice impiegata in precedenza rivestito, la situazione gestionale e contabile già all’epoca in essere e nell’ambito della quale nessuna iniziativa aveva mai intrapreso”;

- un ruolo dunque “formale” che, seppure tramutatosi in atti altrettanto formali, andrebbe “contemperato con la ridetta circostanza e con il suo assoggettamento ad indirizzi, consuetudini e prassi già consolidate in seno all’Ente”;

- va aggiunto che “in seno agli organi deliberanti dell’Accademia, sedeva, quale suo Presidente, nominato dalla Regione e in sua rappresentanza, il Sindaco della Città, dott. Massimo CIALENTE”;

- nel merito, in ordine all’assunto accusatorio (ritenuto fallace e privo di riscontro oggettivo) secondo cui i soci dell’Accademia avrebbero “certamente” avanzato richiesta di liquidazione dell’Accademia stessa ove la situazione

contabile fosse stata correttamente rappresentata, la convenuta obietta che “ove mai i ridetti soci – ed in particolare la Regione Abruzzo - avessero avuto in animo di non mantenere in vita l’associazione in ragione dell’antieconomicità dell’attività svolta, ovvero delle evidenti perdite d’esercizio, detta opzione avrebbero certamente ben potuto esercitare quanto meno fin dall’anno 2006 allorquando, proprio al fine di riequilibrare la già chiara situazione di deficit, con L.R. n. 29 del 25 agosto 2006, (variazione alla legge finanziaria), proprio la Regione Abruzzo erogò un contributo straordinario di € 500.000,00.

- ciò denoterebbe, a suo dire, “in maniera inequivocabile la volontà di sorreggere economicamente l’Accademia, riconoscendo la validità e la funzione sociale della medesima che, in quanto Ente senza scopo di lucro, ab origine traeva, e doveva trarre, le proprie risorse, preminentemente dalla contribuzione dei soci, non perseguendo scopi “commerciali”, e non vedendo legato in alcun modo, come da statuto ed atto costitutivo, la sua esistenza, alle capacità di autofinanziamento”;

- dunque “le erogazione della Regione così come quelle degli altri soci, hanno la propria ragion d’essere proprio nella partecipazione al reperimento dei fondi necessari alla meritoria attività della ONLUS”;

- il danno ipotizzato sarebbe allora “inesistente”; ovvero sarebbe configurabile “solo ove fosse dimostrata una distrazione di fondi per scopi diversi da quelli statuari” mentre “nel caso di specie l’impiego delle risorse appare più che legittimamente, e per tabulas, destinato a quelli (compiti statuari)”, irrilevante restando ogni considerazione in ordine ai risultati ottenuti;

- l’art. 7, co. 3 della L.R. n. 100 del 1997, prevede un’unica ipotesi di restituzione dei contributi versati dalla Regione, cioè la mancata presentazione

del consuntivo certificato, nulla dicendosi in merito al risultato economico

dell'Ente, non essendo stabilito che per l'erogazione dei contributi sia necessario

raggiungere almeno il pareggio di bilancio;

- secondo la tesi difensiva, quindi, la Regione *“poteva (e doveva) concedere*

i contributi dell'anno 2007 e del 2008, così come già aveva fatto in precedenza,

pur nella già preesistente ed evidente perdita sempre esposta nei bilanci”;

- la citazione sarebbe stata quindi emessa *“sulla scorta di semplici, ma*

errate, presunzioni, rimaste prive di ogni riscontro, e secondo le quali: I) il

bilancio sarebbe stato artatamente redatto; II) la Regione avrebbe concesso il

contributo solo ed unicamente perché sarebbe stato presentato, e certificato dai

revisori, un bilancio artatamente redatto; III) con i contributi ricevuti (circa €

595.000) si sarebbe provveduto a rimborsare spese non documentate o

documentabili di circa € 78.000,00 (?)”;

- tra l'altro *“la Regione – e per essa la Procura – non può certo assumere di*

non aver avuto mai conoscenza dello stato di difficoltà economica dell'Ente,

ovvero delle operazioni contabili di cui trattasi, giacché proprio la circostanza

che il suo rappresentante istituzionale, Dott. Massimo CIALENTE, ne fosse il

Presidente, costituisce presunzione iuris et de iure di ciò”;

- sfugge perciò alla convenuta *“qualsiasi appiglio utile all'individuazione*

finanche della ‘causa petendi’ dell'odierno giudizio, dal momento in cui lo stesso

rappresentante della Regione, sostanzialmente (ma ipoteticamente) danneggiata,

è stato colui che ha inequivocabilmente assicurato il buon fine del

riconoscimento della debitoria del comune e, per ovvia conseguenza, l'esistenza

di una corrispondente posta attiva di bilancio”;

- in buona sostanza, *“gli accadimenti fattuali accertati dalla G.d.F.*

(esistenza della bozza di delibera, informazioni assunte dagli interessati e presso gli uffici comunali), portano inevitabilmente a dare per comprovata quanto meno la perfetta buona fede della deducente RUZZA, circa gli aspetti che ne hanno condizionato la condotta”;

- quanto all’elemento psicologico, “nel caso di specie l’addebito mosso alla RUZZA, ovvero di aver addirittura escogitato tale ‘artificio contabile’ (che in ogni caso tale non è, come si vedrà), non trova riscontro alcuno, se non nelle calunniose affermazioni della Sig.ra Magda STIPA, nei confronti della quale ci si riserva ogni azione penale”;

- vi è anzi la prova in atti dei “contatti avuti per il tramite della Dott.ssa XIMENES con l’Amministrazione comunale, volti a verificare prudentemente la fattibilità di un rimborso, in favore dell’Accademia, delle somme da questa certamente spese per la ristrutturazione del Cinema Massimo, e di una parziale compensazione di quelle con la debitoria rinveniente dai canoni scaduti per l’affitto dei locali”; e, pur avendone avuto conferma dal Sindaco in persona (che in seno all’accademia rappresentava proprio la Regione), oltre che dalla dott.ssa CICCONI, funzionario del Settore Opere Pubbliche del Municipio, la convenuta *“ha addirittura preteso che gli venisse consegnata la ‘bozza’ di delibera per sincerarsi della decisione del Comune, socio finanziatore, di accedere alla parziale compensazione dei crediti da esso stesso comune ipotizzata”;*

- la condotta della RUZZA sarebbe peraltro corretta “anche alla luce delle normative squisitamente tecniche che sorreggono la materia, ovvero da quanto rilevabile nel codice civile (e nelle norme che regolano la professione dei Dottori Commercialisti) circa i criteri di formazione del bilancio di esercizio” (art 2426 n. 8 c.c.; principio OIC n. 15), in quanto: 1) la voce di bilancio posta in dubbio è

stata giustamente indicata secondo il “presumibile valore di realizzo” (dunque non la somma richiesta al comune di Euro 274.562,40 ma quella inferiore di Euro 217.170,18, poi ridotti per compensazione con i debiti per canoni) corrispondente a quanto riconosciuto dall’ufficio tecnico del Comune, secondo cui le somme spese erano strettamente correlate alla “funzione economica dell’attivo” (Cinema); 2) il bilancio 2008 non chiudeva in perdita perché si era provveduto alla rivalutazione dell’immobile acquistato dall’Accademia con contributo della Regione; 3) in riferimento a quanto riportato dall’OIC 15, se è vero che manca fisicamente la definitiva delibera del Comune, è anche vero che sussiste il diritto dell’Accademia al rimborso dello speso. L’obbligo di retrocessione all’Accademia, infatti, non rinviene giuridicamente dalla (mancata) delibera, ma dai costi effettivamente sostenuti dall’Accademia, verificati e riconosciuti dai tecnici, con conseguente incremento del valore del bene di proprietà del Comune; e, in via residuale, quanto meno sotto il profilo dell’indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.; infatti, sempre giuridicamente, l’Accademia ha indiscutibilmente titolo per agire giudizialmente e recuperare le somme spese a beneficio del Comune;

- posto che *“si ha dolo quando l’agente ha avuto direttamente di mira l’evento dannoso, che è stato voluto e previsto quale conseguenza della propria azione od omissione cosciente e volontaria”,* nella fattispecie *“pare davvero difficile poter accedere a tale tesi”*;

- né è ravvisabile la colpa grave, cioè la *“inescusabile imperizia, straordinaria imprudenza, superficialità imperdonabile o disinteresse assoluto per i compiti d’istituto”,* da valutarsi *“in relazione al tipo di attività e di professionalità dell’agente, tenendo conto anche delle particolarità della situazione concreta”*;

- secondo la difesa, “nessun addebito può farsi in termini di superficialità, disinteresse, imprudenza e/o imperizia a carico della dott.ssa RUZZA – che (...) di fronte ad una bozza di delibera comunale (confermatagli dalla Funzionaria CICCONE e dallo stesso Sindaco Massimo CIALENTE, il quale aveva sempre dato rassicurazioni circa il sicuro esito), abbia semplicemente acconsentito che tale posta (€ 152.019,12) fosse inserita in bilancio”; nessuna leggerezza potrebbe addebitarglisi “dacché, come ovvio, essa intimata sapeva comunque che il bilancio sarebbe stato comunque, e ad ogni buon conto, sottoposto al ben più pertinente vaglio dei revisori contabili i quali, certamente, ove la ridetta posta si fosse rivelata errata, lo avrebbero ovviamente eccepito”;

- infatti “la valutazione della colpa va fatta con riferimento alle cognizioni delle quali l’agente poteva disporre al momento del fatto e non alle conseguenze che pur con la diligenza del buon amministratore o del buon funzionario, sono imprevedibili”, tenuto a mente che “nel campo dell’attività amministrativa la colpa grave si ricollega al concetto di errore professionale inescusabile”;

- dovrebbe poi essere “debitamente valutato, per ovvie ragioni di ricerca ed applicazione della giustizia sostanziale, l’intero comportamento tenuto della deducente nello svolgimento delle funzioni di reggente (...) rammentando e documentando tutte le numerose segnalazioni ufficiali da questa rimesse in primis alla Regione” aventi “contenuti di costante e pressante denuncia” e in particolare: 1) Prot. SA070/09 del 9.2.2009; 2) Prot. SA219/09 del 11.9.2009; 3) Prot. SA003/10 del 18.1.2010; 4) Prot. SA004/10 del 21.1.2010; 5) Prot. SA063/10 del 15.6.2010; 6) Prot. SA080/10 del 4.8.2010; 7) Prot. SA087/10 del 24.9.2010; 8) Prot. SA009/11 del 26.1.2011;

- dalla lettura delle comunicazioni in parola (versate in atti) emerge che “la

dott.ssa Francesca Ruzza, ben prima che le odierne vicende travolgersero l'Ente, si sia freneticamente – ed in maniera quasi ossessiva - adoperata per segnalare alla Regione le gravissime difficoltà economiche dell'Accademia, espressamente arrivando persino – ed inequivocabilmente – ad ipotizzarne essa stessa lo scioglimento”;

- invoca inoltre la convenuta *“l'esimente relativa all'esecuzione di un ordine”* (ipotesi regolata per gli impiegati civili dall'articolo 16 del testo unico, che prevede il diritto di rimostranza e la reiterazione dell'ordine in forma scritta) nonché *“l'esimente dell'errore professionale scusabile”* (che si avrebbe quando si è in presenza di una normativa particolarmente confusa, di controversa interpretazione, anche giurisprudenziale, o costantemente disapplicata nella pratica);

- tutte le precedenti considerazioni valgono anche nell'esame della questione riguardante i presunti rimborsi privi di riscontro analitico, in relazione ai quali si eccepisce *“la nullità dell'atto di citazione che, in quanto atto a contenuto prettamente civilistico, appare del tutto privo dei requisiti previsti dagli artt. 163 ss. C.c., ovvero totalmente carente di causa petendi, petitum e, soprattutto, specifica ed analitica indicazione degli importi che sarebbero addebitabili alla deducente in relazione al presunto utilizzo illegittimo di parte delle somme in contestazione”;*

- difatti, osserva la convenuta, se da un lato la citazione quantifica il danno erariale nella misura pari ai contributi versati dalla Regione negli anni 2007 e 2008, dall'altro assume che il danno sarebbe rappresentato dal ridetto illegittimo utilizzo delle somme, ammontanti ad € 78.000,00 circa, *“senza dare opportunità di difesa alle parti, non rinvenendosi, in atti, alcuna indicazione analitica delle*

singole voci contestate” e senza assoluzione dell’onere probatorio gravante su parte attrice;

- in ogni caso, nel merito, non potrà che farsi riferimento alla “normativa, anche regolamentare, in materia, di derivazione prettamente fiscale; ovvero l’unica contenente indicazioni utilizzabili sugli adempimenti riguardanti i c.d. rimborsi a piè di lista” (cfr. circ. Min. Finanze, n. 188/E del 1998; art. 51 del Tuir; circ. n. 326/E del 23 dicembre 1997, circ. n. 6/E del 3 marzo 2009; circ. n. 27/E del 26 maggio 2009);

- tra l'altro, “nelle ipotesi delle spese sostenute in occasione di trasferte, per costante prassi gli uffici amministrativi delle aziende accettano documenti di spesa rilasciati ai dipendenti che non contengono alcun riferimento né all'azienda di appartenenza né al dipendente in trasferta”;

- il Ministero (risoluzione 21 settembre 1979, n. 9/1108; nota 20 maggio 1980, n. 9/1000; risoluzione 5 gennaio 1981, n. 9/2796, il cui contenuto è stato confermato dalla circolare 4 aprile 1997, n. 97, relativa al cosiddetto "scontrino parlante", Dpr 696/96, riferita alle ricevute fiscali) ha poi ribadito “che, ai fini della deducibilità dei costi dal reddito d'impresa, sia indispensabile, ma al contempo sufficiente, che risultasse il collegamento tra l'incarico della trasferta e i documenti per il rimborso analitico delle spese necessarie”;

- sarebbe quindi necessario - ma sufficiente – “ai fini della deducibilità del costo, che la documentazione delle spese sostenute dal dipendente, e consegnata al datore di lavoro per il rimborso a piè di lista, indipendentemente quindi dalle intestazioni alla società o al dipendente, si riferisse all'esecuzione della trasferta nel tempo e nel luogo indicati nella lettera di incarico”;

- così come, “per poter considerare validamente documentate le spese di

viaggio rimborsate ai lavoratori dipendenti in regime di esclusione da IRPEF, il ministero delle Finanze, con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E ha eliminato l'obbligo in capo al datore di lavoro di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio”;

- infine, si eccepisce la prescrizione quinquennale, con decorrenza dal fatto illegittimo generatore del danno (alla luce di C. Conti, SS.RR. 30 ottobre 2002, n. 3/QM) o comunque dall’emissione del titolo di pagamento (delibera regionale del 2007); né può addursi “che l’illecito debba potersi ritenere esistente anche nell’anno 2008; e ciò sia per quanto innanzi considerato in ordine alla rivalutazione dell’immobile acquistato dall’Accademia dell’Immagine operata in sede di bilancio di quell’anno, sia perché l’inserimento in tale atto contabile (che è tecnicamente un conto) della stessa posta inserita nel precedente esercizio 2007 (e pur a volerla ritenere errata per mera ipotesi scolastica), altro non rappresenta che una dovuta operazione aritmetica scaturente dalle regole di redazione dei bilanci”;

- quindi “l’unica, ipotizzabile illiceità, è rappresentata dall’inserimento iniziale della posta attiva contestata di € 152.019,12, che fisiologicamente si è perpetuata solo per ragioni meramente tecniche nel successivo conto 2008”;

- il tutto “nella piena consapevolezza della Regione, il cui rappresentante in seno all’Accademia, dott. Massimo CIALENTE, era addirittura presidente”,

- la convenuta conclude quindi affinché questa Corte voglia, “accertata la totale infondatezza della domanda come proposta con l’atto introduttivo, ovvero ritenuta la sua nullità nella parte sopra stigmatizzata e/o comunque l’indeterminatezza/indeterminabilità della causa petendi e del petitum con

riguardo alla posizione delle deducenze, rigettare la richiesta di condanna, con ogni conseguenza di legge. In subordine, mandare Francesca RUZZA esente da qualsiasi responsabilità per intervenuta prescrizione - della quale si invoca la declaratoria - delle voci di danno reclamate. In via ulteriormente gradata, per mero tuziorismo, e relativamente alla supposta mancanza di giustificazione di alcune voci di spesa, atteso che dallo stesso atto introduttivo è indicato un danno per c.a. € 78.000,00, rideterminare tale voce, con conseguente redistribuzione degli oneri, nella considerazione che la competente Procura della Repubblica (...) ha invece analiticamente stimato la stessa (voce) in minori € 12.000,00 c.a. Per la qual cosa si chiede, se ritenuto di necessità, di voler acquisire presso quell'Ufficio, in via istruttoria, la relativa documentazione contabile".

2.7. La signora Stipa, nella sua qualità di dipendente dell'Accademia, deduce quanto segue:

- anzi tutto, non condivide l'archiviazione della posizione della sig.ra Ximenes Anna Maria, in quanto la medesima *"anche dopo avere assunto la carica di assessore del Comune di L'Aquila, in forza della delega alla Cultura conferitale dal sindaco Cialente, ha continuato stabilmente ad interessarsi dell'Accademia e, di fatto, ad esercitare un controllo sulla stessa non dissimile dalle funzioni del direttore generale"*, come risulterebbe dalla sua partecipazione alle sedute del c.d.a. (v. verbali delle riunioni del 23.11.2007, 14.1.2008, 16.7.2008, 29.12.2008, 14.1.2009, 6.2.2009); tale *"assidua partecipazione, che ovviamente non è relazionabile alla carica di assessore comunale, (...) è conseguenza dell'attività che la sig.ra Ximenes, benché "autosospesasi", ha continuato a svolgere in seno all'Accademia"*;

- d'altro canto *"è sufficiente esaminare la lettera scritta su carta intestata*

dell'Accademia in data 25.9.2008 per verificare quale fosse l'effettivo ruolo della

sig.ra Ximenes anche dopo la "autosospensione" dall'incarico di direttore

generale (incarico, peraltro, non dismesso, bensì semplicemente "autosospeso",

ma solo formalmente, dopo la nomina ad assessore comunale)";

- *ciò risulta confermato "anche da quanto riferito dalla direttrice reggente*

dott.ssa Ruzza (trattasi, in quest'ultimo caso, di ammissione di particolare

rilevanza, perché resa anche contra se) circa il fatto che effettivamente fu la

sig.ra Ximenes a disporre che nel bilancio dell'Accademia fosse appostato il

contributo comunale in realtà non deliberato e mai erogato dal Comune di

L'Aquila";

- *ciò premesso, la difesa solleva eccezione di difetto di giurisdizione, anche*

alla luce del più recente insegnamento in materia delle Sezioni Unite della Corte

di Cassazione;

- *in proposito, osserva che l'Accademia dell'Immagine è una associazione*

legalmente riconosciuta, quindi un soggetto privato (una persona giuridica

privata, secondo la previsione contenuta nell'art. 12 del codice civile, ora

soppresso, ma in vigore allorché la Regione con la L.R. 100/1997 stabilì di

aderire quale socio all'Accademia dell'Immagine, non ente pubblico, né organo

strumentale della P.A.);

- *l'Accademia, quindi, "è soggetta, ed ha sempre operato, con le forme del*

diritto comune, non essendo una amministrazione pubblica";

- *la circostanza che l'Accademia fosse destinataria, ogni anno, di contributi*

regionali "non modifica ovviamente la natura privata dell'associazione, e della

sua attività, né tale modifica è determinata dall'art. 8 della succitata L.R., che

prevede l'obbligo di presentare entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio

finanziario il consuntivo accompagnato dalla relazione esplicativa dell'attività svolta e dalla certificazione di regolarità contabile”;

- ne discende che, ad avviso della difesa, non si potrebbe configurare la giurisdizione contabile “in relazione all’attività privatisticamente svolta dall’Accademia dell’Immagine”, non essendo detta associazione legata alla Regione Abruzzo da un “rapporto di servizio” (Cass., SS.UU., n. 9963 del 27.4.2010; ex plurimis, Cass., SS.UU., 26280/2009; 25495/2009; 20886/2006, 22652/2008);

- infatti “l’Accademia dell’Immagine non è mai stata investita dalla Regione del compito di compiere, in sostituzione dell’Amministrazione, un’attività riferibile alla Regione stessa, per cui l’inesistenza del rapporto di servizio esclude che possa configurarsi, in relazione all’attività svolta dall’associazione, la giurisdizione del Giudice contabile”, né “detta giurisdizione consegue al fatto che la Regione, la Provincia di L’Aquila ed il Comune di L’Aquila sono soci dell’Accademia, insieme al direttore editoriale e socio fondatore sig. Lucci Gabriele”;

- soggiunge che “non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, bensì quella del giudice ordinario, nelle controversie afferenti la responsabilità per “mala gestio” imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica, laddove il danno di cui si invochi il ristoro sia riferito al patrimonio sociale, restando quest'ultimo privato e separato da quello dei soci, né divenendo una siffatta società essa stessa un ente pubblico, per il solo fatto di essere partecipata da un ente pubblico”. (v. Cass., SS.UU., sentenza 3.5.2013 n. 10299); ed inoltre “spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte

illecite dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo

all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra

l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente

arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione

della Corte dei conti” (Cass., SS.UU., sentenza 25.3.2013 n. 7374);

- in merito alle contestazioni, la convenuta precisa che “*non svolgeva in seno*

all’Accademia attività di controllo e pagamento delle note spesa, essendo adibita

a compiti diversi”;

- a conferma di ciò, evidenzia che dal brogliaccio dei prelievi di cassa,

interamente manoscritto, risulta che la sig.ra Stipa ha annotato nel biennio 2007-

2008 unicamente n. 3 operazioni, nei giorni 17.4.2007 e 26.4.2007, stante

l’assenza del sig. Petricca Carlo, dipendente addetto alla compilazione e

pagamento delle note spese, il quale con propria grafia ha annotato tutte le altre

operazioni; neppure una delle note spese ritenute sprovviste di documentazione

giustificativa è stata predisposta dalla comparente, la quale con le

controdeduzioni ha subito evidenziato di non riconoscere la propria grafia nelle

note stesse;

- in aggiunta, nell’anno 2007 la convenuta “*è stata assente dal servizio nel*

periodo 6 luglio-9 dicembre in quanto beneficiaria del periodo di astensione

obbligatoria pre e post partum, e poi della riduzione dell’orario di lavoro nel

periodo dell’allattamento”;

- infine, si sottolinea che “*il Petricca deteneva le chiavi della cassa, che*

l’ufficio della sig.ra Stipa si trovava in altra stanza e che era il Petricca, allorché

occorreva ricostituire il fondo cassa, a predisporre gli assegni, a sottoporli alla

firma del direttore ed a recarsi in banca per l’incasso”;

- ad ogni buon fine “operando l’incrocio con i dati risultanti dal “mastrino”

di cassa (in atti) è agevolmente verificabile che i prospetti costituenti gli allegati nn. 19-20 alla relazione informativa della G.d.F. hanno inserito tra le note spese pagate per cassa numerose note spese che invece non sono state pagate per cassa, bensì mediante bonifico bancario (la deducente non ha mai avuto deleghe per compiere operazioni sul c/c dell’Accademia) o carta di credito (di cui la Stipa non era titolare, né è mai stata utilizzatrice, dato che era nella disponibilità esclusiva del direttore editoriale, ed ex direttore generale sig. Lucci Gabriele) ed ammontanti per l’anno 2007 ad Euro 23.361,25 e per l’anno 2008 ad Euro 8.193,72”;

- negli stessi prospetti, poi, sarebbero state considerate tra le note spese “numerosi fatture che, parimenti, non sono state pagate per cassa, per un ammontare pari per l’anno 2007 ad Euro 10.166,79 e per l’anno 2008 ad Euro 3.197,60” (relativamente a costi inerenti la attività istituzionale dell’Accademia e non riferibili al settore di lavoro della deducente);

- evidenzia, ancora, la convenuta che “nell’anno 2007 ha fruito di rimborsi a fronte di note spese relative alla sua persona pari ad Euro 46,60 per l’anno 2007 ed al Euro 62,00 per l’anno 2008”;

- ciò sarebbe “certamente sufficiente per escludere che possa essere ascritta alla convenuta Stipa Magda la colpa grave ipotizzata nell’atto di citazione dalla Procura” né tale colpa potrebbe essere “individuata nella mancata richiesta al direttore generale di «impartire istruzioni scritte sulle modalità di rimborso riportandosi alle regole della P.A.»” (regole peraltro non riferibili all’Accademia dell’Immagine, la quale non sarebbe un’Amministrazione pubblica);

- al riguardo, si osserva che “la prassi esistente da sempre presso

l'Accademia, e quindi preesistente all'assunzione della convenuta, era esattamente quella seguita dal Petricca" e che "nel corso dell'anno il c.d.a. veniva costantemente informato dell'andamento finanziario e delle spese sostenute, come risulta dalle verifiche di bilancio e dalla situazione finanziaria allegata a vari verbali del c.d.a.";

- le spese venivano rimborsate "non già per autonoma iniziativa del sig. Petricca, bensì in quanto le stesse trovavano diretto riferimento nel bilancio di previsione approvato ad inizio dell'esercizio finanziario dal c.d.a. (...) e poi nel bilancio consuntivo" evidenziandosi altresì che "gran parte dei rimborsi operati dal Petricca per cassa riguardano il pagamento delle competenze spettanti ai numerosi docenti e professionisti che collaboravano con l'Accademia" (la convenuta deposita copia dei 43 contratti affinché "la Corte, ove lo ritenga necessario, possa demandare alla G.d.F. di operare un incrocio tra le note spese ed i contratti stessi, per verificare quanto dedotto dalla convenuta");

- l'attività didattica dei docenti "era dettagliata negli orari settimanali che venivano annualmente consegnati in via ufficiale dall'Accademia alla Regione Abruzzo – Settore Formazione Professionale" per cui è possibile "verificare che la gran parte delle spese 'per cassa' trovano riscontro nei contratti con i collaboratori, in particolar modo per i rimborsi corrisposti ai docenti";

- peraltro, si eccepisce, "la G.d.F. si è limitata ad indicare l'ammontare delle spese per cassa ritenute prive di idonea procedura di liquidazione, ma non ha specificato se quelle spese, al di là dei rilievi formali, siano, oppure no, inerenti l'attività dell'Accademia"; in altri termini nessuno avrebbe accertato "che la gestione della cassa abbia consentito a chicchessia di prelevare ingiustificatamente danaro";

- la domanda attorea andrebbe, quindi, respinta “*perché difetta radicalmente la prova di un danno subito dall’Accademia per effetto della mancanza di idonea procedura di liquidazione delle note spese a piè di lista*” sicché la condanna sembra essere stata richiesta dalla Procura “*non già per ristorare l’associazione delle somme indebitamente erogate a terzi, bensì semplicemente per “punire” i dipendenti per non avere chiesto “istruzioni scritte” per la procedura di rimborso*”;

- la convenuta conclude quindi affinché questa Corte “*voglia: - dichiarare il difetto di giurisdizione della Magistratura contabile; - in subordine mandare assolta la convenuta Stipa Magda dalla domanda di condanna proposta dalla Procura; - in rigoroso subordine, determinare l’ammontare della condanna iuxta alligata et probata, disponendo in tale denegata ipotesi riduzione della somma da risarcire, in ampia applicazione del potere riduttivo*”.

3. All’udienza pubblica del 3 giugno 2014, udito il Giudice relatore, sono intervenuti gli Avvocati Benedetti (per Cialente), Capri (per Petricca), Filippi De Santis (per Ruzza), Colagrande (per Aquilio e Bernardi), Pasanisi (per Moscardelli) e Rossettini (per Bergamotto), nonché il Vice Procuratore Generale Massimo Perin; tutte le parti hanno ribadito e sviluppato oralmente le difese già riportate in atti, confermando le conclusioni ivi rassegnate, come riportato nel verbale d'udienza. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. L’azione della Procura Regionale si articola in due distinte contestazioni:

- la prima riguarda la violazione dell’art. 7 della legge regionale 16 settembre 1997, n. 100, per avere i convenuti (nelle funzioni di rispettiva competenza) predisposto, deliberato e certificato, per gli esercizi 2007 e 2008, un

bilancio non rispondente al vero (essendo iscritta una posta attiva insussistente di circa euro 152.000,00) a fronte della percezione di un contributo regionale dell'importo complessivo di euro 594.869,00 provocando, così, un danno di pari importo;

- la seconda riguarda il documento derivante dal rimborso di spese “a piè di lista”, in favore di soggetti dipendenti dell'Accademia o dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila “La Lanterna Magica” (socio fondatore dell'Accademia), in difetto di idonea documentazione giustificativa, per un importo complessivo di circa 78 mila euro negli esercizi 2007, 2008 (e 2009).

Si deve premettere che la Procura contabile procede ad una sorta di crasi delle due fattispecie, ponendole tra loro in relazione, in particolare assumendo che il secondo illecito contabile (l'aver rimborsato indebitamente numerose note spese) costituisca esplicazione del primo (l'aver rendicontato in maniera non veritiera la propria situazione contabile); in altri termini, si assume che il contributo regionale sia stato non solo indebitamente trattenuto dall'Accademia in danno della Regione, ma anche illecitamente speso, almeno in parte.

Al riguardo, si deve affermare che le due fattispecie configurano, sia in astratto, sia in concreto, responsabilità diverse tra loro, avuto riguardo ai soggetti coinvolti, al periodo temporale in considerazione e all'elemento psicologico. La stessa Guardia di Finanza, nella relazione prot. 110205/13 del 16/07/2013, versata in atti dalla Procura attrice (sub doc. 3; in particolare, v. pagg. 16 e 17), dopo una minuziosa verifica sui conti correnti dell'Accademia (ai fini della configurabilità del reato di malversazione di cui all'art. 316-bis c.p.) conclude nel senso che non è possibile ricondurre le spese prive di giustificativo al contributo regionale piuttosto che ad altre entrate (rette, altri contributi, proventi propri, ecc.).

Ritiene, conseguentemente, il Collegio che le due voci di addebito (infedele rendicontazione del contributo regionale 2007 e 2008; irregolare rimborso di spese a piè di lista a dipendenti per gli esercizi 2007, 2008 e 2009) debbano essere mantenute distinte e considerate fattispecie illecite aventi autonoma fisionomia, tra loro in concorso materiale, non potendosi qualificare la seconda come una mera “circostanza” o come “estensione” o “sviluppo” della prima, per quanto possa costituire anch’essa un elemento ulteriormente rivelatore di un sistema di gestione amministrativo contabile poco rigoroso.

Fatta questa premessa, può procedersi all’esame delle singole questioni controverse.

II. In via pregiudiziale si deve ritenere sussistente la giurisdizione della Corte dei conti con riguardo a entrambe le contestazioni.

Invero, alla stregua del consolidato indirizzo della giurisprudenza, dal quale il Collegio non intende discostarsi, la giurisdizione contabile “*sussiste tutte le volte in cui fra l’autore del danno e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale caratterizzata dall’inserimento del soggetto nell’apparato organico dell’ente e nell’attività di questo suscettibile di rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo*” (cfr., tra le altre, SS.UU., nn. 7946/2003, 4809/2008; 24671/2009; 16240/2014) seppure in via temporanea (SS.UU., n. 11229/2014).

Il rapporto di servizio, inoltre, è da considerare implicitamente ravvisabile ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla “*gestione di pubblico denaro*” secondo un “*programma imposto dalla pubblica amministrazione*” (cfr. SS.UU., sent. 22513 del 20 ottobre 2006; SS.UU., ord.

4511 del 1° marzo 2006). Inoltre, come precisato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, *“l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’amministrazione”*; *“posto, infatti, che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, e’ consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiaria) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità”* (Cass., SS.UU., ordinanze n. 5019 del 3 marzo 2010 e n. 10062 del 9 maggio 2011). Infatti la responsabilità erariale (pur nell'ipotesi in cui il soggetto fruitore dei fondi pubblici sia una persona giuridica formalmente privata) attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, se dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei contributi dal fine pubblico cui erano destinati (SS.UU. sent. 295 del 9 gennaio 2013; Id., sent. 1774 del 25 gennaio 2013).

Sotto altro profilo va poi ricordato che, indipendentemente dalla natura formalmente privatistica di un soggetto giuridico, la Suprema Corte di Cassazione ha da ultimo riconosciuto la natura di “amministrazione” o comunque di “ente” sostanzialmente “pubblico”, sulla base di alcuni indicatori sintomatici o “peculiarità”; ciò agli specifici fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, senza pregiudizio per una diversa qualificazione dello stesso soggetto ad altri fini. In particolare, dopo aver ricostruito le ormai note “coordinate tracciate dalla giurisprudenza in materia” (richiamando, per tutte:

SS.UU., n. 26806/2009; 27092/2009; 5032/2010; 26283/2013) ed aver ricordato

che, in ogni caso, gli esponenti delle società a partecipazione pubblica sono assoggettati alla giurisdizione contabile per i danni cagionati “direttamente” al socio pubblico, le Sezioni Unite hanno precisato che per radicare la giurisdizione contabile *“non occorre definire in termini generali la natura giuridica”* di una compagine, bensì è necessario *“soltanto valutare se quest’ultima presenti caratteristiche specifiche tali da far ritenere che il suo patrimonio abbia conservato i connotati pubblicistici che sono l’indispensabile presupposto della giurisdizione contabile e che, correlativamente, coloro i quali per essa agiscono incidendo su quel patrimonio rientrino nel novero dei soggetti ai quali detta giurisdizione si estende”*; con ciò, peraltro, non si è inteso certo di affermare che la qualifica (o la veste) “privatistica” di un soggetto sia *“sempre e comunque irrilevante nella molteplice varietà dei rapporti”* che ad esso possono far capo *“ai fini dell’individuazione della disciplina giuridica di volta in volta applicabile a tali rapporti”* (Cass., SS.UU., sent. 15594 del 9 luglio 2014).

Recentissima pronuncia ha statuito che, qualora un soggetto formalmente privato sia *“lo strumento di cui l’amministrazione pubblica si avvale”* per l’autoproduzione – *in house providing* – di un servizio pubblico, sussiste *“la legittimazione, obbligatoria, del Procuratore contabile ad agire, nell’interesse del socio pubblico, non soltanto al fine di supplire all’eventuale inerzia di questo, danneggiato dallo sviamento delle risorse pubbliche, essendo a detto organo giurisdizionale riservata la garanzia della finanza pubblica ed il controllo giurisdizionale contabile, a favore della collettività, dell’interesse sociale – pubblico da perseguire (artt. 41, terzo comma, 100 e 103, secondo comma Cost.), ma anche al fine di realizzare, di riflesso, gli scopi pubblici prefissati in relazione*

ai quali il Procuratore contabile assume la veste di tutore necessario degli stessi”

(Cass., SS.UU., sent. 16622 del 22 luglio 2014).

Nella fattispecie, l’Accademia è indubbiamente “gestore” di risorse pubbliche con vincolo di attuazione di un “programma” imposto dalla pubblica amministrazione; inoltre, la voce di addebito riguardante la falsità del bilancio presentato alla Regione configura una ipotesi di danno cagionato “direttamente” al socio pubblico; infine, l’Accademia stessa deve essere considerata, beninteso ai soli fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, un ente sostanzialmente pubblico.

Infatti, in disparte la concessione all’Accademia del contributo regionale annuale con obbligo di rendiconto certificato, a pena di recupero del contributo stesso, non può ignorarsi che:

- la partecipazione della Regione Abruzzo alla costituenda Accademia è stata espressamente prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 settembre 1997, n. 100, subordinandola ad una serie di condizioni tassative, tra cui:

a. la possibilità di partecipazione in qualità di soci di soli enti pubblici (oltre a “La Lanterna Magica”, presso cui aveva già iniziato ad operare l’Accademia, sostanzialmente confluita nella istituenda associazione, per legge regionale);

b. la possibilità per altri soggetti di accedere all’ente solo in veste di “soci sostenitori” (con voto solo consultivo in assemblea);

c. il conferimento delle funzioni di presidente dell’Associazione al rappresentante di nomina regionale;

d. la necessaria approvazione dello Statuto associativo da parte della Regione;

e. quale scopo statutario vincolante, tra gli altri, “la promozione, il coordinamento

e la gestione delle attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel settore in oggetto, con particolare riguardo alla formazione giovanile”;

- è stato previsto, con la stessa legge regionale n. 100 del 1997, il conseguimento di un attestato di qualifica al termine dei corsi triennali svolti dall'Accademia, secondo la legislazione regionale, previo superamento di esame finale a norma di regolamento regionale;

- è stato previsto, con la stessa legge regionale n. 100 del 1997, il concorso della Regione Abruzzo alle spese di funzionamento dell'Associazione mediante contributo regionale da determinare annualmente con legge di bilancio (per gli esercizi successivi al 1999 mediante quantificazione dei relativi interventi con “*apposita legge regionale*” e “*compatibilmente con le risorse regionali e con le reali esigenze finanziarie dell'Associazione*”);

- è stata fissata, con la stessa legge regionale n. 100 del 1997, la data di decorrenza dell'attività dell'Accademia;

- la disciplina transitoria, recata dalla richiamata disciplina regionale, e non per atto di autonomia negoziale, stabilisce che “*i rapporti attivi e passivi dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila, relativi allo svolgimento dell'attività dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine, a tutto il 31 dicembre 1997, confluiscono all'Associazione di cui alla presente legge*”;

- sull'Associazione grava l'obbligo annuale di presentazione alla Regione del consuntivo, della relazione esplicativa dell'attività svolta, della certificazione di regolarità contabile;

- l'acquisto dell'immobile da adibire a sede dell'Accademia e l'accensione del correlato mutuo sono stati autorizzati e disciplinati con legge regionale 9

febbraio 2000, n. 4, subordinando il finanziamento al preventivo vaglio della

Regione, con riserva di indicazione da parte di quest'ultima di un Istituto

mutuante, alle migliori condizioni di mercato;

- con la citata legge regionale n. 4 del 2000 è stato, al contempo,

autorizzato l'apporto finanziario della Regione Abruzzo, in misura non superiore

alla rata annua di mutuo e per tutta la durata dell'ammortamento (vincolato, nella

durata, ad un periodo non superiore ai venti anni);

- infine, la stessa legge regionale n. 4 del 2000 ha stabilito che *“nell'ipotesi*

di scioglimento dell'Accademia Internazionale per le arti e le Scienze

dell'Immagine l'immobile acquistato dalla stessa con l'autorizzazione prevista

dalla presente legge, viene acquisito al patrimonio della Regione Abruzzo”;

- gli atti dell'Accademia recano, in intestazione, l'indicazione espressa

della Regione Abruzzo e del Comune di L'Aquila;

- l'assessore comunale Ximenes, secondo quanto riferito negli stessi atti

difensivi, ha continuato a prendere parte stabilmente alle sedute del Consiglio di

Amministrazione dell'Accademia pur dopo la cessazione del proprio incarico in

seno all'Accademia medesima.

Il complesso delle descritte peculiarità e i legami dell'Accademia con il

Comune di L'Aquila, pure sussistenti e rilevabili dalla documentazione versata in

atti, conducono a ravvisare la caratterizzazione in senso squisitamente

pubblicistico non solo delle funzioni svolte dall'ente associativo nel campo della

formazione, ma anche delle risorse finanziarie e patrimoniali a tal fine gestite

dall'ente stesso. In estrema sintesi, viene in rilievo un soggetto giuridico che, ai

fini specifici della responsabilità amministrativa, deve essere considerato alla

stregua di un ente strumentale della Regione Abruzzo e del Comune di L'Aquila,

vale a dire ente a connotazione sostanzialmente pubblica che ha “rilevato” ed in cui è confluita, per conferimento ed “assorbimento”, l’attività fino ad allora svolta in seno all’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”; ciò indipendentemente dalla veste associativa e formalmente privatistica conferita all’Accademia stessa per ragioni di correttezza operativa ed organizzativa.

Le suestese conclusioni trovano ampio riscontro nell’articolo 1 della più volte citata legge n. 100 del 1997.

Il comma 1 conferisce “*valore essenziale*” alla comunicazione audiovisiva, e alle connesse attività, alla dichiarata finalità della “*creazione di nuove e qualificate figure professionali*”.

Il fine pubblico dell’adesione regionale alla associazione è, poi, espressamente enunciato dalla stessa norma laddove individua lo scopo dell’Accademia nella creazione “*in rapporto alle nuove esigenze del mercato del lavoro, (di) nuove professionalità e competenze nel mondo dell’immagine e della comunicazione audiovisiva di alto livello*” (comma 2).

Viene ad emersione, quindi, una associazione i cui scopi statuari sono stati elevati al rango di fine pubblico e che, in quanto tali, giustificano la partecipazione di enti pubblici e la erogazione di un contributo funzionale al raggiungimento degli scopi stessi, nel contesto, delineato più volte dalla Suprema Corte, di una attività di un soggetto inserita in una pianificazione di interventi di natura pubblica e, quindi, proiettata al raggiungimento del benessere sociale del settore.

Alla stregua delle riportate considerazioni va affermata la giurisdizione della Corte dei conti con riguardo ad entrambe le contestazioni formulate dalla Procura regionale nei confronti degli odierni convenuti: 1) quanto alla

restituzione dei contributi regionali, è incontrovertibile e dirimente la constatazione che l'Accademia, a prescindere dall'accertamento della sua natura pubblica o privata, fosse in ogni caso gestore di fondi pubblici nell'ambito di un programma imposto dalla pubblica amministrazione; 2) quanto all'irregolare rimborso di spese, ritiene il Collegio che l'Accademia sia da qualificare come ente strumentale avente natura sostanzialmente pubblica, ancorché in veste (solo formalmente) privata, e che come tale l'ente possa essere considerato esso stesso quale "amministrazione danneggiata" dagli illeciti contabili commessi dai propri dipendenti.

III. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, articolata sotto il profilo della mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 163 e seguenti del codice di procedura civile (vale a dire della carenza di *causa petendi*, di *petitum* e della specifica ed analitica indicazione dei singoli addebiti personali), è destituita di fondamento.

Al riguardo, deve darsi atto che l'atto introduttivo del giudizio annovera tutti gli elementi in fatto e in diritto necessari e sufficienti ad individuare la domanda e a definire compiutamente la controversia, fermo restando che l'indicazione degli elementi stessi non può che essere sintetica, dovendosi per il resto far riferimento alla copiosa documentazione versata in atti e, in particolare, alle puntuali e documentate informative rese dalla Guardia di Finanza alla Procura regionale e alla Procura penale.

IV. Infondata si appalesa, altresì, l'eccezione di prescrizione, limitatamente alla contestazione relativa alla falsità del rendiconto per gli anni 2007 e 2008.

In proposito, va anzi tutto osservato che la decorrenza della prescrizione quinquennale non potrebbe che essere individuata, nella fattispecie all'esame,

nelle date di presentazione alla Regione Abruzzo dei rendiconti non veritieri e che, come più diffusamente sarà illustrato nel prosieguo, la condotta illecita in contestazione è comunque proseguita (o, meglio, è stata reiterata) anche nel bilancio 2008 (presentato nel 2009), allorché divenne incontestabile (anche a voler seguire le tesi difensive) che il credito vantato nei confronti del Comune di L'Aquila era inesistente, circostanza che avrebbe richiesto l'iscrizione di una posta rettificativa, anche con riguardo alla partita di credito già compensata per il 2007, e non la prosecuzione del riporto in bilancio di un credito residuo del tutto fittizio.

Il momento di consumazione dell'illecito contabile, infatti, è da rinvenirsi in linea di principio nella presentazione alla Regione di un bilancio formalmente "certificato", ma rivelatosi non veritiero, dunque nel momento in cui sarebbe effettivamente insorto l'obbligo di restituzione dei contributi, sicché la notifica dell'invito a dedurre, ricadente nel 2013, si colloca sicuramente entro il quinquennio successivo alla presentazione (avvenuta nel corso del 2009) del bilancio 2008 in cui, come esposto, era stato nuovamente riportato il credito residuo inesistente e non erano stati sterilizzati gli effetti della parziale compensazione già indebitamente operata nel bilancio precedente.

Ad ogni modo, deve anche considerarsi, in via dirimente, che nella fattispecie si verte in ipotesi di responsabilità a titolo di dolo, quanto meno nella forma del dolo contrattuale, e di correlato occultamento doloso del danno ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il contributo regionale è stato infatti corrisposto all'Accademia (e da questa trattenuto) sotto la condizione risolutiva della presentazione di un bilancio veritiero (e certificato come tale); i bilanci dell'Accademia per gli anni 2007 e

2008, al contrario, espongono falsamente un credito insussistente; la predetta falsa attestazione (che costituisce per sua stessa natura una fattispecie di occultamento doloso, ovviamente laddove l'appostazione non veritiera sia dolosa, come nella specie, e non semplicemente colposa) è stata disvelata soltanto in occasione dell'accesso della Guardia di Finanza.

In particolare, non sarebbe stato ragionevolmente possibile rilevare il danno in contestazione in mancanza dell'esame e del complesso riscontro di tutta la documentazione contabile e dell'escussione a sommarie informazioni dei soggetti a vario titolo interessati. La decorrenza del termine quinquennale di prescrizione va perciò individuata nel momento della scoperta o "disvelamento" del danno stesso, allorché esso è divenuto effettivamente conosciuto (o comunque concretamente rientrando nella sfera di oggettiva conoscibilità) da parte dell'amministrazione danneggiata, la quale è così stata posta nelle condizioni di poter esercitare l'azione. Si tratta, invero, di una speciale applicazione del principio generale enunciato dagli articoli 2935 e 2941, n. 8), del codice civile.

L'effettiva "scoperta" del danno, nel caso in esame, è materialmente avvenuta con l'informativa della Guardia di Finanza prot. 110205/13 del 16 luglio 2013. Prima di allora, infatti, né l'amministrazione danneggiata, né tantomeno la Procura regionale della Corte dei conti erano nella possibilità legale di far valere l'azione di responsabilità amministrativa, per mancanza di conoscenza della falsità di bilanci che erano stati presentati alla Regione dopo essere stati certificati come veritieri e corretti.

V. Ad opposta soluzione si perviene con riguardo all'irregolare rimborso di note spese "a piè di lista", fattispecie caratterizzata dall'elemento soggettivo della colpa grave e priva di un'azione diretta a "falsare" o comunque ad "alterare" la

percezione della realtà contabile.

Ne discende la fondatezza della correlata eccezione di prescrizione, sollevata tuttavia, per quanto qui interessa, solo dalla difesa della convenuta Ruzza, per cui la contestata responsabilità della medesima deve essere circoscritta ai soli rimborsi ricadenti entro il quinquennio anteriore alla notifica dell'invito a dedurre, secondo quanto meglio specificato in seguito.

VI. Venendo al merito della controversia, la prima contestazione, relativa alla violazione dell'art. 7, comma 3, della legge regionale Abruzzo 16 settembre 1997, n. 100, è fondata.

La disposizione in discorso prevede che *“entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Associazione, pena restituzione delle somme percepite, presenta il consuntivo accompagnato dalla relazione esplicativa dell'attività svolta e dalla certificazione di regolarità contabile di cui alla legge regionale numero 22 del 1986 e successive modificazioni”*.

La finalità della richiamata disciplina appare nitida: il legislatore regionale ha inteso ancorare la spettanza del contributo alla tempestiva presentazione di un bilancio consuntivo conforme ai principi della contabilità, tra i quali spicca, per la sua fondamentale importanza, quello della veridicità. In tale prospettiva la disciplina stessa esige la presentazione della certificazione di regolarità contabile, onde garantire la correttezza formale e sostanziale del consuntivo dell'ente.

Risulta, quindi, evidente che la presentazione da parte dell'Accademia alla Regione di un bilancio non veritiero, ancorché “certificato”, abbia ottemperato solo formalmente al dispositivo di legge e si sia posta in insanabile contrasto con lo stesso sul piano sostanziale.

Conseguentemente una rendicontazione non corretta, tanto più se idonea in

concreto ad alterare significativamente il risultato d'esercizio e la consistenza patrimoniale dell'ente, comporta sul piano oggettivo, quale sua necessaria derivazione giuridica, il recupero del contributo regionale; ciò indipendentemente dalla dimostrazione di un effettivo "sviamento" di risorse (sviamento che, in caso di rendicontazione non veritiera, è da ritenere sussistente in *re ipsa*, per espressa presunzione legislativa).

Invero, la rendicontazione certificata di cui al citato art. 7 risponde, nel caso dell'Accademia, alla duplice coesistente finalità di rendere conto, da un lato, in maniera obiettiva e imparziale delle modalità e dei risultati di gestione di cospicue risorse pubbliche a carico della Regione e, dall'altro lato, di consentire una consapevole assunzione delle scelte pubbliche riguardanti il settore formativo e culturale presidiato dall'associazione in parola; peraltro questi ultimi fondamentali interessi, sottesi in generale alla contabilità pubblica, intesa quale strumento insopprimibile di garanzia, trasparenza e controllo diffuso delle gestioni pubbliche, non si esauriscono semplicisticamente nel rapporto con gli organi degli enti pubblici coinvolti, ma sono intestati alla collettività in quanto tale. Di tal che resta irrilevante la tesi difensiva dell'effettiva conoscenza della reale situazione economica dell'Accademia da parte degli enti pubblici soci, in persona dei relativi organi, qualora detta situazione non sia stata correttamente veicolata in documenti contabili attendibili liberamente consultabili dalla collettività di riferimento.

Correttamente la Procura contabile ritiene, inoltre, che il recupero della contribuzione regionale erogata debba essere posto direttamente a carico dei soggetti che, a vario titolo, abbiano concorso alla rappresentazione contabile non corretta. La loro condotta, connotata (nella contestazione di parte attrice) da dolo

o colpa grave, dà infatti ingresso ad una ipotesi di responsabilità amministrativa diretta dei convenuti medesimi nei confronti della Regione, ipotesi che trascende il debito dell'Associazione verso il socio Regione Abruzzo: deve considerarsi, in proposito, che la violazione del citato art. 7 comporta *ex lege* l'insorgenza di un credito in capo alla Regione e la speculare perdita del diritto al contributo annuale in capo all'Accademia, legittimando, per conseguenza, la necessaria rivalsa esercitata dalla Procura Regionale, nell'interesse della Regione creditrice della somma in contestazione, direttamente nei confronti dei soggetti responsabili. Ciò in ossequio al principio introdotto dall'art. 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che - proprio al fine di evitare l'azione di un'amministrazione contro un'altra, con successiva rivalsa di quest'ultima nei confronti dei propri dipendenti - ha ammesso l'azione "trasversale" della Procura contabile direttamente nei confronti dei soggetti responsabili, indipendentemente dalla loro appartenenza ad un'amministrazione diversa da quella danneggiata. Ferme restando le considerazioni appena svolte, l'azione diretta si giustifica, a maggior ragione, nel contesto all'esame, come delineato dai documenti di causa, in cui pare pressoché impossibile che l'Accademia possa mai far fronte alla restituzione del contributo alla Regione con risorse "proprie" (intendendosi, come tali, quelle di provenienza diversa rispetto ai contributi dei soci pubblici) di tal che, ove non si agisse direttamente nei confronti dei responsabili dell'illecito, la Regione non potrebbe verosimilmente ottenere il recupero in questione.

Infine, è ininfluyente l'archiviazione del procedimento penale in quanto i presupposti delle due forme di responsabilità (penale e contabile) sono completamente diversi (sotto il profilo soggettivo e oggettivo delle violazioni contestate, come esposto anche nel prosieguo).

	VII. Parimenti condivisibile si rivela l'impianto dell'atto di citazione nella	
	parte in cui sostiene che il contributo straordinario del Comune di L'Aquila, in	
	quanto semplicemente "sperato" e mai effettivamente deliberato o erogato, non	
	potesse essere annotato tra le componenti positive del conto economico e dello	
	stato patrimoniale dell'associazione nel bilancio 2007. Lo stesso è a dirsi per il	
	bilancio 2008 in cui, a dispetto dell'ormai acclarata insussistenza del contributo,	
	l'illecito fu sostanzialmente reiterato (ed in ciò si manifesta, ancora, l'	
	"occultamento doloso") in quanto non fu registrata una corrispondente	
	componente negativa, volta a neutralizzare l'errata contabilizzazione dell'anno	
	precedente, come si sarebbe dovuto.	
	Ancora nella relazione al rendiconto 2008 si afferma, contrariamente al	
	vero, l'esistenza dello "stanziamento" del contributo da parte del Comune, con	
	l'effetto distorsivo della permanenza, nello stato patrimoniale, di un credito	
	residuo verso l'ente locale (anziché rilevarsi un debito verso il medesimo, a fronte	
	dei canoni di locazione del Cinema Massimo autonomamente e indebitamente	
	compensati nell'anno precedente).	
	Al riguardo, è quasi superfluo rammentare che la redazione del bilancio	
	soggiace ai principi di prudenza e di dissimmetria (consacrati negli artt. 2423 e ss.	
	del codice civile, nonché nel principio contabile n. 15 dell'OIC), secondo cui le	
	componenti negative sono rilevate anche se solo probabili, cioè anche se solo	
	"temute", mentre quelle positive sono iscritte soltanto se oggettivamente certe,	
	intendendosi come tali quelle per le quali sussista effettivamente un titolo al	
	credito, da valutarsi secondo elementari criteri giuridici.	
	Le indispensabili caratteristiche di certezza del credito in discussione non	
	erano rinvenibili con riguardo al prospettato contributo straordinario del Comune	
	- pag. 87 di 133 -	

di L'Aquila.

Com'è pacifico ed acclarato, il contributo in questione aveva formato oggetto di una proposta cui non seguì la necessaria deliberazione, per mancanza dei fondi a tal fine necessari, circostanza resa palese dal competente dirigente che espresse il conseguente parere negativo. Ne deriva che il preteso credito dell'Accademia per un contributo straordinario del tutto incerto, sul piano fattuale e giuridico, stante la mancanza di valido titolo legittimante, non avrebbe potuto essere iscritto in bilancio.

Nel delineato e nitido contesto, la tesi difensiva, secondo cui la delibera comunale era semplicemente volta a riconoscere e liquidare un credito dell'Accademia di per sé già esistente, e quindi certo, in quanto discendente direttamente dagli articoli 1575 e seguenti del codice civile, a fronte delle spese di manutenzione straordinaria a suo tempo affrontate dall'Accademia per rendere fruibile il Cinema Massimo, evidenzia una strutturale fragilità; in estrema sintesi, si sostiene che la delibera comunale (semplicemente "ricognitiva") nulla avrebbe aggiunto ai fini dell'esistenza del credito dell'Accademia e della sua appostazione in bilancio.

In senso contrario, tuttavia, meritano di essere richiamate le considerazioni svolte dalla Guardia di Finanza nell'informativa prot. 178328/13 del 05/12/2013 (versata in atti sub doc. 22 di parte attrice), secondo cui le spese di manutenzione straordinaria di cui trattasi, come incontestato, furono sostenute dall'Accademia dell'Immagine tra il 2002 e il 2003, durante la vigenza del contratto di locazione a suo tempo stipulato tra l'Accademia (locatario) e l'INAIL (precedente proprietario e locatore dell'immobile). L'eventuale diritto al rimborso delle citate spese per manutenzioni avrebbe dovuto quindi essere fatto valere nei confronti

dell'INAIL, proprietario pro tempore dell'immobile, non nei confronti del Comune di L'Aquila, proprietario e locatore subentrante. Né depongono in senso favorevole alle argomentazioni difensive le successive vicende del rapporto locativo, risultando piuttosto che nel contratto di locazione stipulato tra l'Accademia e il Comune di L'Aquila, nuovo proprietario subentrato all'INAIL, non venne inizialmente prevista alcuna clausola al riguardo (dal che non può inferirsi un debito del nuovo proprietario), fino alla novazione unilaterale del rapporto da parte del Comune con cui, secondo quanto riferito dalle parti, in atti, fu prevista espressamente l'esclusione di ogni onere per il Comune per le opere di manutenzione straordinaria del Cinema Massimo effettuate dall'Accademia.

Neppure risulta comprovato, allo stato degli atti, che l'Accademia dell'Immagine, in occasione della stipulazione del contratto locativo con il Comune di L'Aquila o successivamente, abbia formalmente azionato o reclamato nei confronti del Comune stesso (o dell'INAIL) il diritto di credito in parola, prospettando una possibile compensazione con i canoni di locazione dovuti, fino alla vicenda sfociata nella (sola) proposta di concessione del contributo straordinario del 2007 (contributo straordinario peraltro incompatibile, per sua natura, con l'esistenza di un preesistente credito ex art 1576 c.c.).

Per altro verso, va poi ricordato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, sent. 2458 del 30/01/2009), le obbligazioni del locatore previste dagli artt. 1575 e 1576 cod. civ. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto, né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l'esecuzione di tali opere,

salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti.

Il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, del resto, ai sensi dell'art. 1592 cod. civ., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, il quale esprimendolo prende cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere; con la conseguenza che l'assenso non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo (Cass., Sez. 3, sent. 2494 del 30/01/2009); in mancanza di consenso del locatore risultante da una manifestazione esplicita od inequivoca di volontà deve quindi ritenersi applicabile la regola generale secondo cui il conduttore non ha diritto alla indennità per i miglioramenti apportati alla cosa senza il consenso del locatore (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 3166 del 23/03/1991), vertendosi comunque in materia disponibile alle parti, essendo l'art. 1592 cod. civ. una norma derogabile (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 10425 del 18/07/2002).

Sulla base dei fatti allegati e provati ed alla luce della giurisprudenza appena richiamata, come già accennato, si rivela inconsistente, ai fini del decidere, l'argomento difensivo secondo cui sarebbe certa ed incontestabile l'esistenza del credito dell'Accademia verso il Comune di L'Aquila, a fronte delle risalenti spese di adeguamento del Cinema Massimo alle norme e agli standard in materia di sale cinematografiche o comunque delle spese volte a rendere maggiormente fruibile il cinema per la clientela.

VIII. Alla stregua delle precedenti considerazioni emerge con chiarezza

che il bilancio 2007 e, ancor più, quello 2008, fornissero una rappresentazione non veritiera della situazione finanziaria dell'Accademia, articolata in violazione del citato articolo 7, comma 3, della legge regionale Abruzzo 16 settembre 1997, n. 100.

Né potrebbe prospettarsi la mancanza di “significatività” della falsa rappresentazione contabile. Al riguardo va osservato anzi tutto che la richiamata disciplina regionale non prevede, ai fini dell'obbligo di restituzione del contributo, alcuna soglia di rilevanza della violazione, a differenza di quanto invece previsto, ad esempio, per il reato di false comunicazioni sociali dall'art. 2621 c.c. (a norma del quale, com'è noto, l'alterazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza deve essere “sensibile” e comunque superiore al 5 per cento del risultato economico di esercizio o all'1 per cento del patrimonio netto). In ogni caso, è sufficiente dare atto che il credito inesistente assommava ad euro 152.019,12 e, quindi, in termini percentuali, che l'alterazione del risultato economico si è attestata nell'ordine del 38% circa della perdita effettiva del 2007 ($152.019,12 + 248.792,82 = 400.811,94$) e nell'ordine del 21% circa della perdita effettiva del 2008 ($152.019,12 + 573.244,80 = 725.263,92$), dimensioni tutt'altro che trascurabili o di scarsa rilevanza. Si evidenzia quindi anche per tal via la fondatezza dell'impianto della pretesa dedotta in giudizio, sotto il duplice profilo della violazione della normativa di riferimento e, soprattutto, dell'appostazione in bilancio, oggetto di certificazione di regolarità contabile, di voci di entrata insussistenti e tali da svilire la veridicità del documento rappresentativo della gestione effettuata.

IX. Parimenti fondato si rivela l'atto introduttivo del giudizio con

riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito amministrativo-contabile. Al riguardo si premette che la consolidata giurisprudenza ha statuito che spetta al giudice della responsabilità, a prescindere dalla prospettazione operata nell'atto di citazione, valutare la natura di esso (dolo o colpa grave), tant'è vero che, anche in presenza di diversa qualificazione successivamente compiuta dal Pubblico Ministero, non si verifica una ipotesi di "mutatio libelli" (SS.RR., sent. 535 del 25 marzo 1987). Il vizio di extrapetizione, infatti, è ravvisabile soltanto quando il giudice ponga a fondamento della propria pronuncia un fatto giuridico diverso da quello dedotto dall'attore e non anche quando attribuisca al titolo dedotto in giudizio effetti giuridici diversi da quelli esplicitati dalla parte; pertanto, va esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), anche sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, allorché non vi sia mutamento dei fatti e i comportamenti contestati nella decisione siano gli stessi di quelli indicati nell'atto di citazione (SS.RR., sent. 487 del 29 maggio 1986). Non è quindi mai configurabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. la valutazione dell'elemento psicologico della responsabilità eseguita dal giudice contabile il quale si sia discostato dalla prospettazione del Procuratore regionale, posto che nel processo contabile il giudice stesso può estendere soggettivamente e oggettivamente la domanda risarcitoria (Sez. Prima Appello, sent. 443 del 18 dicembre 2002). Parimenti non appare profilabile la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ove l'attore pubblico non abbia specificato la tipologia di responsabilità (per dolo o colpa grave) su cui si fonda la richiesta di condanna, considerato che la qualificazione dell'elemento psicologico dell'illecito amministrativo contabile resta di competenza del giudice (Sez. Appello Sicilia, sent. 93 del 9 giugno 2003) ed è da questi liberamente

apprezzabile a prescindere dalla prospettazione fornita dall'attore (Sez. Terza Appello, sent. 876 del 23 dicembre 2011).

Osserva ancora il Collegio che nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile la ripartizione delle singole responsabilità, in via solidale o parziaria, nei rapporti interni ed esterni, è comunque sempre rimessa all'apprezzamento del giudice (v. art. 1, comma 1-quater, legge 14 gennaio 1994, n. 20; cfr. anche art. 52, co. 2, del t.u. approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonché art. 82, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) cui “è affidato”, a prescindere dalla richiesta di parte attrice, “il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta parte del danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all'intensità della colpa del responsabile, da individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si è svolta l'azione produttiva del danno” (così C. cost., ord. 392 del 19 – 23 novembre 2007).

Le considerazioni appena svolte assumono rilievo nella fattispecie all'esame: l'atto di citazione da un lato afferma che *“le condotte illecite illustrate rilevano ai fini della responsabilità amministrativa sotto il profilo del dolo, perché l'alterazione del bilancio è avvenuta con coscienza e volontà”* (pag. 45); sotto altro profilo, tuttavia, articola una richiesta di condanna basata sulla ripartizione parziaria (e non solidale) degli addebiti tra i diversi corresponsabili, previo scomputo della quota parte astrattamente attribuibile a un soggetto defunto, in applicazione delle regole proprie della responsabilità amministrativo-contabile colposa. Inoltre, relativamente alla posizione dei singoli convenuti, la Procura pone in evidenza *“un comportamento rilevante, in base ai propri ruoli, sotto il profilo della colpa grave e causalmente collegato con il pregiudizio*

finanziario sopra illustrato” (pag. 37).

Ciò premesso, il Collegio giudica sussistente la natura dolosa dell'illecito, secondo quanto di seguito esposto.

Va subito osservato, al riguardo, che il dolo “contabile” (entro cui rientra anche la forma del “dolo contrattuale”) è ravvisabile nell'azione (od omissione) cosciente e volontaria con cui si pone in essere il comportamento illecito o con cui comunque ci si sottrae ai propri doveri di servizio.

In controversia, venendo ad emersione la violazione del citato art. 7, comma 3, della legge regionale n. 100 del 1997, non può farsi riferimento al dolo proprio del reato di false comunicazioni sociali, caratterizzato quest'ultimo non solo dal dolo “generico” (rappresentazione del mendacio) e dal dolo “specifico” rispetto ai contenuti dell'offesa (qualificata da ingiusto profitto), ma anche dal dolo “intenzionale” (di inganno dei destinatari) previsto per escludere letture in chiave di dolo eventuale (Cass. Pen., Sez. 5, sent. 2784 del 24/11/2010).

Va poi considerato che la stessa giurisprudenza penale, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ha ravvisato il dolo generico nella semplice volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, cioè non solo quando la falsità sia consumata senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno; ne discende che se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero (dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa), deve tuttavia considerarsi dolosa la falsa

attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Cass. Pen., Sez. 5, Sent. 15255 del 15/03/2005). Anche per il delitto di falso materiale in atto pubblico si ritiene sufficiente a configurare l'elemento soggettivo la sola coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto, e anche se sia incorso nella falsità per ignoranza e per errore, cagionato da una prassi o per rimediare a un precedente errore, con la convinzione di non produrre alcun danno, quindi anche nel caso in cui l'alterazione sia avvenuta nel senso della verità (Cass. Pen., Sez. 5, sent. 2487 del 17/11/1998). Ma anche in tema di falsità in scrittura privata, laddove è richiesto il dolo specifico del “fine di procurarsi un vantaggio”, il beneficio è stato identificato nel possesso stesso del documento falso o nell'uso che se ne fa, potendo consistere in un'utilità di carattere patrimoniale o morale, legittima o illegittima, salvo che la legge non indichi come necessario il fine del “profitto” o come “ingiusta” la qualificazione del medesimo (Cass. Pen, Sez. 5, sent. 1030 del 01/12/1971).

Nel caso di specie, dagli atti affiora in maniera univoca la scelta cosciente e volontaria del direttore generale, degli amministratori e dei revisori di registrare nel rendiconto dell'Accademia un credito all'epoca insussistente.

Non può ignorarsi, invero, che l'argomento fu espressamente affrontato nel corso dell'adunanza del Consiglio d'Amministrazione dell'Accademia del 27 febbraio 2008 (alla quale intervennero tutti gli odierni convenuti, ad esclusione della signora Stipa e del signor Petricca), nel cui verbale trova menzione “*il riconoscimento di un contributo straordinario, a seguito della richiesta inviata nel mese di marzo 2007, a fronte dei lavori di ristrutturazione effettuati per restituire la prestigiosa sala del cinema Massimo alla città*”. In proposito il verbale della seduta dà atto che “*il Consiglio di Amministrazione, dietro precisa*

rassicurazione del Presidente Cialente, delibera di imputare il contributo straordinario nel bilancio consuntivo 2007 essendo già stata predisposta dall'amministrazione comunale una delibera di giunta che prevede il riconoscimento di tale contribuzione e recuperando le quote degli ultimi cinque anni (dalla ristrutturazione del 2002 al 2006) così come operato a suo tempo per il contributo ministeriale"; ciò alla presenza dei revisori e del direttore generale dell'ente.

E' quindi evidente che il problema fu posto, nell'occasione, altrimenti non si comprenderebbe il senso della "precisa rassicurazione" del Sindaco (e Presidente dell'Accademia) Cialente; la decisione di soprassedere all'esame della documentazione giuridico-contabile del caso, accontentandosi invece della sola "rassicurazione" verbale in parola, è altamente significativa e non può essere ascritta semplicemente a leggerezza o a dimenticanza, ma costituisce l'espressione consapevole di una precisa e concorde volontà dei presenti di omettere i doverosi accertamenti cartolari sul credito in parola, evitando così di affrontare e risolvere la questione sul piano tecnico. Il credito stesso, benché insussistente e non documentato, fu quindi appostato *sine cura* nel bilancio 2007 e per di più certificato come corrispondente "*esattamente alle risultanze dei documenti contabili*" (certificazione del 14 marzo 2008) malgrado fosse ben presente a tutti che l'operazione fosse stata eseguita senza aver affatto verificato l'esistenza effettiva di un valido titolo giuridico, ma solo "sulla parola" del Sindaco.

Una conferma di ciò si rinviene nelle sommarie informazioni testimoniali assunte in data 27.03.2013 da Magda Stipa, responsabile amministrativo dell'Accademia dell'Immagine, occupatasi negli anni 2007 e 2008 della

redazione del bilancio consuntivo dell'ente, la quale ha dichiarato quanto segue:

“(...) Relativamente all’anno 2007, vorrei precisare che il contributo straordinario per il Cinema Massimo di euro 152.019,12, pur essendo stato appostato tra i ricavi 2007, non è mai stato incassato dall’accademia. In realtà è successo che il Comune dell’Aquila, a partire dall’anno 2005 ha iniziato a vantare nei confronti dell’accademia i canoni di locazione relativi al Cinema Massimo occupato dall’accademia ma di proprietà dello stesso Comune, per un ammontare annuo di circa 26.000 euro. A partire dall’anno 2007, l’Accademia ha richiesto al Comune un contributo straordinario a copertura dei costi sostenuti per la ristrutturazione del Cinema Massimo avvenuta nell’anno 2003. Che mi risulti tale contributo non è mai stato deliberato dal Comune, ragion per cui Cialente, presidente dell’Accademia e Sindaco dell’Aquila, si fece garante del buon fine dell’operazione, avallando l’artificio contabile, di fatto escogitato da Francesca Ruzza e Giovanni Moscardelli, e dagli stessi autorizzato, consistente nell’eseguire le seguenti operazioni contabili sul bilancio di esercizio 2007: 1) appostare tra i ricavi, il contributo straordinario comunale di euro 152.019,12, mai ricevuto dall’Accademia e mai deliberato dal Consiglio Comunale; 2) appostare tra le attività il conto “Crediti v/Comune per contributi Cinema Massimo”, aperto a fine esercizio 2007 (con registrazione in dare) per euro 152.019,12, esattamente corrispondente all’importo del predetto contributo straordinario; tale importo è stato contestualmente compensato (con storno in avere del conto “Crediti v/Comune per contributi Cinema Massimo”) per un importo di euro 72.398,76 attraverso registrazione in dare del conto “Debiti v/comune per fitti cinema massimo”, artificiosamente acceso e chiuso per far risultare la predetta compensazione contabile. Tale conto, infatti, essendo stato

prima acceso e poi chiuso a fine esercizio, proprio per eseguire la predetta compensazione contabile, non risulta tra i conti patrimoniali del bilancio 2007. A riguardo devo precisare che a differenza del contributo straordinario di euro 152.019,12, il debito relativo alla locazione dei Cinema Massimo era effettivo. A riguardo ricordo che quando ritornai dalla maternità, a fine dicembre 2007, mi dedicai alla redazione del bilancio e notai che questo evidenziava una perdita elevata, sicuramente superiore a quella risultante dal bilancio ufficiale. Ne parlai con la dirigenza, e precisamente in una riunione a cui erano presenti Lucci, la Ximenes, Moscardelli e la Ruzza, in cui ricordo che fu proprio la Ximenes a dire, notando l'ingente perdita del bilancio, di "aggiustare" il bilancio e la perdita che, così com'era, era impresentabile ed esponeva l'Accademia ad un provvedimento di liquidazione. Successivamente, penso a seguito di un consulto tra i predetti soggetti, ricordo che Moscardelli e la Ruzza mi ordinarono di eseguire le operazioni contabili precedentemente descritte, finalizzate a ridurre artificiosamente la perdita reale di bilancio. Ricordo anche che durante il periodo di redazione del bilancio, presumibilmente gennaio/febbraio 2008, rappresentai alla Ruzza che tale operazione non era trasparente e contabilmente corretta per cui le richiesi che tale operazione risultasse da un verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia (...).

Sono concordi anche le sommarie informazioni testimoniali rese alla Guardia di Finanza dalla dott.ssa Francesca Ruzza, direttore generale pro tempore dell'Accademia dell'Immagine, escussa in data 10.04.2013: "A seguito della richiesta avanzata dal Comune dei fitti passivi per la gestione del Cinema Massimo l'assessore Ximenes Anna Maria mi ha messo in contatto con il Settore Patrimonio del Comune, nella persona di Stefania Ciccone, per verificare la

possibilità di farci riconoscere l'importo sostenuto per i lavori di ristrutturazione del Cinema Massimo per portarlo in compensazione di quanto dovuto al Comune stesso per i fitti passivi. Stefania Ciccone mi ha intanto consigliato di recuperare e verificare tutte le fatture per i lavori sostenuti per la ristrutturazione del Cinema, ha poi verificato le spese e quali potevano essere riconosciute dal Comune in qualità di proprietario dell'immobile. Successivamente ho portato tutta la documentazione richiesta alla Ciccone la quale ha predisposto la bozza di delibera che è presente tra la documentazione da voi sequestrata. Ho ritirato personalmente tale bozza, di cui sono sicura che la Ximenes fosse a conoscenza, dalla Ciccone e sulla base della stessa la stessa Ximenes mi ha detto di inserire il contributo straordinario in bilancio dandolo per certo. Non ricordo se io direttamente o la Ximenes ho ordinato alla dipendente Stipa di inserire tale contributo in bilancio. Tale operazione contabile è stata concepita dall'assessore Ximenes, dal consigliere Giovanni Moscardelli e dal sindaco Massimo Cialente con la finalità di abbassare le perdite di bilancio ed evitare la liquidazione dell'Accademia da parte dei soci. Sono sicura che dopo la predisposizione, da parte di Stefania Ciccone, della bozza di delibera di Giunta Comunale per l'erogazione del citato contributo straordinario, tale delibera non sia mai stata effettivamente approvata e sono altrettanto sicura che il contributo in questione non sia mai stato realmente erogato dal Comune dell'Aquila, circostanza peraltro facilmente riscontrabile dalle scritture contabili dell'Accademia. Tengo a precisare che nonostante sia subentrata alla Ximenes, nell'incarico di direttore generale dell'Accademia, è stata sempre lei, insieme al presidente onorario Gabriele Lucci, a prendere tutte le decisioni più importanti sulla gestione dell'Accademia, ivi compresa quella riguardante l'adozione di specifiche

operazioni contabili finalizzate ad abbassare surrettiziamente le perdite di bilancio e a non perdere i contributi pubblici”.

In fase d'indagine, la Guardia di Finanza ha provveduto a riscontrare le riportate dichiarazioni anche presso il Comune di L'Aquila, acquisendo la documentazione del caso ed escutendo a sommarie informazioni la sig.ra Stefania Ciccone, ex funzionario amministrativo del Settore Opere Pubbliche – Servizio Patrimonio del Comune di L'Aquila, occupatasi negli anni 2007 e 2008 della gestione dei canoni di locazione dovuti dall'Accademia dell'Immagine al Comune di L'Aquila per il Cinema Massimo. In data 19 aprile 2013 la signora Ciccone ha dichiarato: *“(...) L'Accademia dell'Immagine era debitrice per una certa somma relativa ai canoni di locazione del Cinema Massimo di proprietà del Comune dell'Aquila. Dato che l'Accademia, prima del 2007, aveva realizzato lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile Cinema Massimo aveva richiesto al Comune il riconoscimento delle spese sostenute attraverso lo scomputo dei canoni di locazione arretrati ancora dovuti allo stesso ente comunale. Ricordo che i responsabili dell'Accademia, di cui non ricordo il nome, vennero da me per chiedermi il riconoscimento delle predette spese. A seguito di ciò io e due colleghi del Comune, se non ricordo male il geometra Carlo Cafaggi e l'addetto agli impianti elettrici Berardino Paolucci, andammo a fare un sopralluogo presso il Cinema Massimo per verificare l'effettiva realizzazione dei lavori di ristrutturazione da parte dell'Accademia dell'Immagine. Una volta accertato che i lavori erano stati realmente realizzati, effettuammo un conteggio in base al quale individuammo le spese riconoscibili all'associazione. Dopo, in qualità di funzionario dell'Ufficio Patrimonio del Comune, in accordo con il mio dirigente, dott. Renato Amorosi, predisposi la proposta di deliberazione la quale*

fu fermata dal Servizio Bilancio del Comune per ragioni contabili, in quanto non erano previsti stanziamenti a riguardo. Per quanto mi risulti tale proposta non ha mai avuto un seguito, almeno fino al 6 aprile 2009, data dalla quale ho cambiato mansioni, essendo stata impiegata presso il COM n. 5 di Paganica”.

A ciò si aggiunga che in sede di predisposizione del bilancio consuntivo 2008 (vedasi il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2009, cui parteciparono gli stessi convenuti Cialente, Moscardelli, Bergamotto, Bernardi, Aquilio e Ruzza) da un lato veniva indicata tra le cause della “*gravissima situazione debitoria*” dell'Accademia proprio la “*ristrutturazione del Cinema Massimo e dei locali della sede dell'Accademia, effettuata esclusivamente con risorse proprie*”; dall'altro lato si continuava ad inserire tra le poste dell'attivo patrimoniale l'importo di euro 79.620,36 “*relativo al credito residuo vantato nei confronti del Comune dell'Aquila, per il saldo del contributo straordinario*” (contributo qualificato espressamente come “*stanziato quale riconoscimento di parte delle spese di ristrutturazione della sala cinematografica*”).

La situazione finanziaria dell'Accademia, definita in più documenti dagli stessi convenuti come “*drammatica*” o “*gravissima*” o “*critica*”, per di più aggravata da un notevole ritardo nell'erogazione del contributo regionale e caratterizzata quindi da una forte tensione di liquidità, configura un effettivo ostacolo a poter anche solo supporre che i convenuti non avessero contezza della effettiva insussistenza del contributo straordinario, asseritamente dato per “*stanziato dal Comune*”, ma contro il vero. Nel febbraio del 2009, infatti, era ormai chiaro non solo che la proposta di deliberazione comunale non si era perfezionata, ma che la somma in questione non sarebbe stata neppure stanziata e

che, anche per questo, il competente servizio aveva a suo tempo (9.12.2008)

negato il parere favorevole, impedendone l'approvazione. Eppure il contributo

continuò ad essere pervicacemente mantenuto in bilancio e ancora una volta i

revisori certificarono il 5 marzo 2009, contrariamente al vero, che *“lo stesso*

corrisponde esattamente alle risultanze dei documenti contabili” e che *“i*

componenti positivi e negativi sono correttamente imputati”.

Di qui un'ulteriore conferma che l'operazione contabile non discendeva da

un semplice errore, per quanto gravissimo, ma rispondeva a un preciso disegno

volto a contenere le perdite già nel biennio 2007/2008 in attesa degli sviluppi

della situazione e in particolare degli sperati interventi di sostegno finanziario;

disegno attuato dal Direttore Generale (che ha predisposto, a norma di Statuto, i

bilanci 2007 e 2008 illustrandone i contenuti al consiglio), condiviso dal

Consiglio d'Amministrazione (che detti bilanci ha consapevolmente approvato e

fatto propri) e scientemente tollerato dall'organo di revisione (che detti bilanci ha

certificato come corretti, contrariamente al vero, dopo aver partecipato alle sedute

del Consiglio d'amministrazione, interloquendo nella predisposizione degli stessi

e ben conoscendone le correlate problematiche).

Non rileva la (erronea) convinzione dei convenuti che il contributo sarebbe

stato infine erogato, in quanto, come detto, per integrare l'illecito in esame a titolo

di dolo (contabile) è sufficiente la coscienza e volontà di iscrizione della posta

attiva insussistente, rinunciando consapevolmente allo svolgimento della dovuta

verifica cartolare circa l'effettiva sussistenza del relativo titolo giuridico, tanto più

a fronte di una richiesta di rassicurazioni circa l'effettività del credito discussa in

sede di consiglio d'amministrazione alla presenza del collegio dei Sindaci e del

Direttore Generale dell'ente.

X. Concludendo, i signori Aquilio, Bergamotto, Bernardi, Cialente, Ruzza e Moscardelli sono giudicati responsabili, in via solidale, della violazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 16 settembre 1997, n. 100, e del conseguente danno costituito dalla erogazione del contributo regionale relativo agli anni 2007 e 2008 a fronte della presentazione di un bilancio consuntivo non veritiero.

In ordine alla liquidazione della somma di condanna, tuttavia, in accoglimento delle domande svolte in via subordinata dai convenuti, la Sezione ravvisa i presupposti per poter riconoscere a favore dei medesimi, anche a titolo d'equità, il vantaggio comunque conseguito dalla comunità (cfr. art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

L'attività concretamente svolta dall'Accademia, infatti, ancorché irregolarmente rendicontata, è senz'altro suscettibile di apprezzamento sotto i profili, ad esempio, dell'opera di formazione specialistica svolta nel settore della comunicazione audiovisiva a favore dei giovani, del loro conseguente inserimento nel mondo del lavoro, della disponibilità per il pubblico di una sala cinematografica storica in L'Aquila, dell'arricchimento culturale prodotto in generale dalle manifestazioni e pubblicazioni promosse dall'Accademia.

L'insieme di questi benefici, rivenienti in capo alla collettività indistintamente, nella realtà locale di riferimento sono qualificabili alla stregua di un fatto notorio e non possono quindi essere ignorati da questa Sezione, benché il rendiconto dell'attività dell'ente sia stato irregolarmente veicolato mediante la presentazione di documenti contabili non veritieri, volti a far apparire una perdita sensibilmente inferiore a quella reale.

Si pone, peraltro, la questione della valutazione patrimoniale del

“vantaggio” in parola, con specifico riferimento al biennio oggetto di attenzione.

A tal fine, in mancanza di elementi analitici e obiettivi (la cui prova non può che gravare, peraltro, su parte convenuta), tenuto anche conto della gravità delle condotte contestate e delle non poche “ombre” che, a tutt'oggi, continuano ad animare polemiche e sollevare problematiche sulla gestione e sulla liquidazione dell'ente (v. ad esempio le contrapposte relazioni dell'Avv. Tatafiore e dell'Avv. Bruno, versate in atti dalla Procura sub docc. 20 e 21, nota di deposito n. 1), il Collegio stima prudente e congruo concedere un abbattimento equitativo della somma di condanna nella misura di un terzo.

Per l'effetto, i signori Aquilio, Bergamotto, Bernardi, Cialente, Ruzza e Moscardelli sono condannati in solido alla refusione in favore della Regione Abruzzo della somma di euro 396.579,33 (pari al contributo regionale di euro 594.869,00 relativo agli anni 2007 e 2008, al netto della riduzione di un terzo) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

L'importo dei contributi oggetto di rendiconto non veritiero, e quindi da rifondere alla Regione nella predetta misura dei due terzi, costituisce debito di valuta e come tale va maggiorato non solo degli interessi legali ma anche, in conformità della domanda di parte attrice, del maggior danno da ritardato adempimento, a decorrere dalla data di pagamento all'Accademia di ciascun contributo annuale (v. bonifici del 16 agosto 2007 per il 2007 e del 19 febbraio 2009 per il saldo 2008, in atti).

In ordine a quest'ultimo profilo, la Sezione intende dare continuità all'orientamento inaugurato con sentenza 194 del 24 settembre 2013 (da intendersi qui integralmente richiamata), secondo cui sulla somma da restituire compete il maggior importo tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli

di Stato con durata non superiore a 12 mesi (o dell'indice di rivalutazione monetaria, se superiore), fino alla data di pubblicazione della sentenza; da quest'ultima data sono dovuti sull'intera somma gli interessi legali, sino all'effettivo soddisfo.

Ciò in conformità dei principi di diritto affermati con sentenza Cass., SS.UU., 19499 del 16 luglio 2008 (e successive conformi), secondo cui:

- *“nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1”;*

- *“è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata”;*

- *“il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, (...) mediante la produzione di idonea e completa documentazione (...)”.*

Con la citata sentenza n. 19499/2008 si è ritenuto infatti di dover privilegiare *“l'adozione di un'interpretazione che si risolva nel riconoscere al*

creditore di somme di denaro non corrisposte dal debitore in mora un maggior danno - ex art. 1224 c.c., comma 2 - corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore).”

Nella fattispecie costituisce fatto notorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il rilevante cronico indebitamento dello Stato e delle Regioni, sicché è del tutto ragionevole la quantificazione presuntiva del maggior danno in misura pari al costo medio netto della provvista finanziaria a breve termine sostenuta dallo Stato, in conformità della richiamata giurisprudenza di legittimità, secondo quanto già osservato con la citata sentenza n. 194/2013 di questa Sezione.

XI. Ferma restando la solidarietà della condanna, derivante dalla condotta dolosa, ai soli fini della ripartizione di essa nei rapporti interni si precisa che le quote di responsabilità vanno suddivise in parti uguali tra i sei corresponsabili.

XII. Passando ora alla seconda contestazione per cui è causa, vale a dire all'irregolare rimborso spese per un ammontare complessivo di euro 78.000,00 circa, è doveroso svolgere una preliminare precisazione.

La Procura ha prodotto in giudizio, sub doc. 3, l'informativa della Guardia di Finanza prot. 110205/13 del 16 luglio 2013, concernente la relazione conclusiva dell'istruttoria n. 690/2007/PER delegatagli dalla Procura regionale.

In questa relazione si espone che “*dagli elementi investigativi acquisiti durante l'espletamento delle indagini di polizia giudiziaria è emerso, tra l'altro, che tra i costi confluiti nella contabilità dell'Accademia dell'Immagine per gli esercizi 2007 e 2008 è presente un cospicuo numero di note spese presentate per il rimborso dai dipendenti della medesima associazione. In particolare, in esito*

all'attività di perquisizione posta in essere in data 13.03.2013, si è proceduto all'acquisizione di tutte le note spese e le fatture passive relative agli anni dal 2007 al 2010, presentate da alcuni dipendenti dell'ente in parola, non supportate da idonea documentazione contabile giustificativa. A titolo esemplificativo, con le citate note spese è stato richiesto il rimborso dell'acquisto di carburante, di ricariche telefoniche, di spese per viaggi e di spese per vitto e alloggio, senza che alle medesime note sia stata allegata documentazione idonea a comprovare non solo l'effettivo sostenimento delle medesime ma anche, e soprattutto, l'inequivocabile riconducibilità delle stesse all'attività istituzionale dell'associazione".

La Guardia di Finanza riferisce, quindi, di aver concentrato le indagini "sulle annualità 2007 e 2008, in relazione alle quali le spese sostenute dai dipendenti dell'ente, il cui rimborso è risultato di dubbia legittimità, sono state elencate in specifici prospetti allegati alla presente informativa (Allegati nn. 19quiquies e 20). Si rappresenta, al riguardo, che anche per le annualità 2009 e 2010 è stata appurata la presenza di numerose note spese connotate dalle medesime criticità riscontrate in quelle relative agli anni 2007 e 2008. Va evidenziato, tuttavia, che per le annualità 2009 e 2010 l'Accademia dell'Immagine non risulta aver provveduto alla predisposizione dei relativi bilanci consuntivi e non risulta aver ricevuto contribuzioni regionali ordinarie".

Alla stessa informativa sono allegate le copie di alcune note spese o di alcune fatture (allegati da n. 21 a n. 95) esemplificative delle modalità di rimborso a piè di lista seguite dall'Accademia.

Con susseguente informativa prot. 113548 del 23 luglio 2013 (versata in giudizio sub doc. 4 di parte attrice) la stessa Guardia di Finanza comunicava di

aver proceduto alla stima del pregiudizio erariale sulla base dei citati Allegati nn.

19-quinquies e 20 della precedente relazione (recanti l'elencazione delle spese irregolari relative alle annualità 2007 e 2008), quantificandolo complessivamente in euro 65.174,00 (euro 45.468,00 per l'anno 2007 ed euro 19.705,00 per l'anno 2008). Con la stessa relazione la Guardia di Finanza riferiva degli approfondimenti svolti in argomento, nel corso dell'indagine penale, mediante escussione a sommarie informazioni testimoniali della signora Stipa e della dott.ssa Ruzza.

Successivamente, con nota prot. 1193/23 in data 20 dicembre 2013 la Procura della Repubblica di L'Aquila trasmetteva alla Procura regionale copia degli atti significativi del procedimento penale n. 2754/2013. Questi ultimi atti sono stati versati nel presente giudizio sub doc. 23, così come pervenuti dalla Procura penale. Tra di essi è presente l'informativa prot. 148229/13 dell'8/10/2013 inviata dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica per riferire circa gli accertamenti richiesti in ordine ai rimborsi spese in contestazione. Alla relazione in parola sono annessi numerosi documenti, tra cui in particolare: l'elencazione delle spese rimborsate in favore di dipendenti dell'Accademia per gli anni 2007, 2008 e 2009 (all. 1, contenente una tabella generale riassuntiva, e relativi "suballegati", indicanti analiticamente l'elencazione delle singole spese rimborsate a ciascun dipendente dell'Accademia per ciascun anno); l'elencazione delle spese rimborsate in favore di dipendenti della "Lanterna Magica", ente collegato all'Accademia (all. 2 contenente una tabella generale riassuntiva, e relativi "suballegati", indicanti analiticamente l'elencazione delle singole spese rimborsate a ciascun dipendente della "Lanterna" per ciascun anno); l'elencazione analitica di tutte le spese rimborsate

dall'Accademia per l'anno 2009 (all. 3); copia dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dai principali soggetti interessati ai rimborsi; copia delle principali note spese e delle fatture oggetto di esame in sede di escussione dei soggetti informati e indagati.

Il totale delle spese indicate nei citati allegati 1 e 2, contestate in quanto irregolari, somma ad euro 77.996,63 e comprende, come osservato, tutti i rimborsi di dubbia inerenza effettuati in favore di dipendenti dell'Accademia e di dipendenti della Lanterna Magica negli anni 2007, 2008 e 2009.

Rispetto ai prospetti di cui ai citati allegati 19-quinquies e 20 dell'informativa prot. 110205/13 del 16/07/2013 (doc. 3 di Procura), gli allegati 1 e 2 della nota prot. 148229/13 dell'8/10/2013 (doc. 23 di Procura) differiscono, quindi, sia in aumento sia in diminuzione: in aumento, perché comprendono anche le spese del 2009; in diminuzione, perché considerano soltanto le spese specificamente rimborsate a ben individuati soggetti qualificabili come “dipendenti” dell'Accademia e della “Lanterna Magica” (spese che costituiscono, peraltro, la quasi totalità). A titolo di esempio, per gli anni 2007 e 2008 gli allegati 1 e 2 (doc. 23) elencano spese per complessivi euro 60.238,43 mentre gli allegati 19-quinquies e 20 (doc. 3) elencano spese per complessivi euro 65.174,16.

Fatta questa premessa, dal tenore dell'atto di citazione, in mancanza di riferimenti più precisi alle tabelle versate in atti, deve desumersi che la Procura regionale abbia voluto attenersi alla elencazione e liquidazione da ultimo effettuata dalla Guardia di Finanza con la citata informativa prot. 148229/13 dell'8/10/2013 (doc. 23 di Procura), facendo infatti riferimento alla “*ipotesi di reato di appropriazione indebita per un importo di circa € 78.000,00, somma*

utilizzata per rimborsi di carburante, ristoranti e ospitalità” (citazione, pag. 35) e

richiamando un passaggio della richiesta della relativa archiviazione penale in cui

si stigmatizza «una prassi, assolutamente superficiale e approssimativa per la

quale venivano erogati i rimborsi senza che fosse necessaria né

un'autorizzazione scritta dalla dirigenza dell'ente, né una più rigorosa

documentazione» (richiesta di archiviazione penale che costituisce il primo atto

del fascicolo di cui al doc. 23 di parte attrice).

Benché in citazione non si chiarisca la ragione di quest'ultima scelta (vale a

dire di contestare solo le spese rimborsate a dipendenti che avevano formato

oggetto di procedimento e archiviazione in sede penale per il supposto reato di

appropriazione indebita, ma non anche altre spese, pure evidentemente irregolari

sul piano amministrativo), ritiene il Collegio di non doversi discostare dalle

contestazioni formulate e, quindi, di dover limitare il proprio vaglio alle suddette

operazioni analiticamente individuate ed elencate nei citati tabulati, per un

ammontare di circa 78.000,00 euro.

XIII. Per mero scrupolo di motivazione deve precisarsi che, in linea di

principio, eventuali difformità delle contestazioni svolte in citazione rispetto a

quelle articolate nell'invito a dedurre non comportano automaticamente la nullità

della citazione, ma eventualmente una mera inammissibilità che deve essere

valutata caso per caso dal Giudice (ove “il contenuto della citazione decampi

totalmente anche dal nucleo essenziale della *causa petendi* e *petitum* tipicizzanti

la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito di modo che non possa più ad essa

ricondursi ed in essa riconoscersi”; SS.RR., sent. 7/QM del 16 febbraio 1998; Id.,

sent. 14/QM del 19 giugno 1998), sulla base di un'eccezione di parte (in tema di

non rilevanza d'ufficio, v. anche SS.RR., sent. 1/QM del 15 febbraio 2007; Id.,

13/QM del 3 agosto 2011).

Nella specie, in disparte la mancanza di eccezioni di parte sul punto, non sono ravvisabili difformità di rilievo tra le contestazioni originariamente contenute nell'invito a dedurre (basate sulla prima informativa della Guardia di Finanza) e quelle formulate nell'atto di citazione (basate sugli esiti degli approfondimenti svolti dalla stessa Guardia di Finanza nel corso dell'inchiesta penale), rilevandosi al contrario la piena continuità tra i due atti, le cui marginali differenze attengono semplicemente alle modalità di censimento e di puntuale liquidazione delle spese ritenute irregolari, sotto un profilo esclusivamente quantitativo, ma non qualitativo, cioè senza mutare il petitum o la causa petendi sostanziali della pretesa.

XIV. Nel merito, ferma restando la declaratoria di prescrizione parziale (in favore della convenuta Ruzza), le contestazioni della Procura risultano pienamente provate.

Il sistema dei rimborsi “a piè di lista” utilizzato presso l'Accademia appare inaccettabile nella sua approssimazione e contrario a qualsiasi elementare canone di corretta tenuta della contabilità, anche dal punto di vista fiscale ed aziendale, diversamente da quanto sostenuto dalle difese dei convenuti.

L'esame della documentazione in atti (vale a dire, segnatamente, delle “note spese”, annotazioni, ricevute e fatture che costituiscono gli allegati da n. 21 a n. 95 del doc. 3 e che sono contenute tra gli atti significativi del procedimento penale insieme all'informativa 148229/13 sub doc. 23) denota, tra gli altri, “rimborsi spese” anche per le seguenti causali: acquisto di carburante; pedaggi autostradali e ricevute di parcheggi; pagamento di utenze non dell'Accademia; biglietti di viaggio e soggiorni; spese di taxi; consumazioni varie; e acquisto di

prodotti alimentari e non; manutenzione di autoveicoli (incluso il cambio di gomme e il cambio dell'olio); rimozione e custodia di veicoli; violazioni del codice della strada; acquisto di prodotti per l'igiene personale; ricariche telefoniche; acquisto di libri e audiovisivi; acquisto di minuterie; eccetera.

Poiché tutte queste operazioni non recano sui giustificativi, nella maggior parte dei casi, l'indicazione dei beneficiari e, in tutti i casi, non sono abbinate ad altri documenti che permettano di risalire alle esigenze delle singole spese, risulta oggettivamente impossibile collegare *ex post* ciascuna spesa ad una specifica trasferta di un dipendente. In altri termini, si tratta di rimborsi erogati completamente “sulla fiducia”, cioè sulla base di una valutazione estemporanea compiuta dagli addetti al settore amministrativo dell'Accademia, i quali (a loro dire) avevano conoscenza diretta e personale delle trasferte o comunque dei movimenti e delle spese sostenute dagli altri dipendenti (quando non anche da loro stessi) nell'interesse dell'Accademia.

Il tutto, però, avveniva senza formalizzare alcunché in via documentale, in modo da non consentire, successivamente, un riscontro oggettivo della spesa, al di là della presenza di una ricevuta nella maggior parte dei casi anonima.

Emblematico il caso delle spese di carburante, rimborsate “a spanne” (35 euro, 50 euro, 100 euro, 300 euro, fino a raggiungere complessivamente somme considerevoli, nell'ordine di migliaia di euro), senza che in nessun documento “alatore” sia annotato almeno il tragitto percorso, il motivo dello spostamento, l'orario, i dati o la targa del veicolo. Lo stesso è a dirsi per i numerosi, elevatissimi oneri per “ospitalità”, privi di ogni annotazione relativa ai commensali e alla circostanza specifica che aveva reso necessaria la spesa.

La stessa disciplina fiscale in materia di deducibilità di rimborsi spese ai

dipendenti, cui si richiamano alcuni convenuti, non esonera affatto dalla rigorosa conservazione della documentazione attinente la trasferta, limitandosi ad escludere la necessità dell'annotazione sul titolo di spesa dei dati identificativi del dipendente, qualora dalla documentazione aziendale detto titolo di spesa risulti emesso in luogo e in tempo coerente con la trasferta (che, seppure non necessiti di previa autorizzazione scritta, necessita comunque di successiva liquidazione ben documentata). Così, ad esempio, la stessa circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 23/12/1997, richiamata dalle difese, chiarisce espressamente che le spese *“per i viaggi compiuti con propri mezzi devono essere determinate dallo stesso datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, sia diretti che indiretti”* mentre per i rimborsi chilometrici, pur non essendo strettamente necessaria una espressa autorizzazione scritta *“che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio”* è comunque *“necessario che, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura”* con la precisazione che *“detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro”*.

Lo stesso concetto è ribadito nella circolare 188/E del 16 luglio 1998, che per i rimborsi a “piè di lista” esonera dall'utilizzo dello “scontrino parlante” nel presupposto che sia di immediata evidenza il collegamento della spesa con la trasferta (nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa).

Ciò che difetta - e questo è il punto centrale della questione - non è la regolarità formale del titolo di spesa (scontrino, fattura, ricevuta, ecc., in disparte

alcune ricevute di carburante “in bianco” e le spese prive perfino di ricevuta), bensì la documentazione ulteriore da abbinare necessariamente al titolo di spesa stesso per poterne ricavare con “immediata evidenza” il “collegamento” con il servizio lavorativo, cioè l’“inerenza”.

Ciò è stato chiarito con limpidezza adamantina dalla stessa Sezione Tributaria della Corte di cassazione, secondo cui *“in tema di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, la semplice produzione di documenti di spesa (nella specie, “note spese” liquidate da una società ai propri dipendenti) non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all’attività di impresa. A tal riguardo, infatti, perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall’imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, la ragione della stessa”* (Cass., Sez. 5, sent. 6650 del 24/03/2006; v. già sent. 14570 del 20/11/2001; conformi: sent. 23866 del 19/11/2007; sent. 9196 del 21/04/2011).

Il suindicato principio, condiviso dalla Sezione, ben si attaglia anche al profilo della rendicontazione contabile di fondi pubblici.

E' proprio il carattere anonimo dei titoli di spesa ammissibili (per attestare un pagamento) che richiede ancor più cura e rigore nella dimostrazione cartolare dell’inerenza della spesa pagata; per questo, anche nella prassi aziendale

privatistica, la nota spese presentata dal dipendente contiene di norma una descrizione dettagliata e circostanziata delle spese ed il motivo della trasferta, che deve trovare riscontro nelle registrazioni dell'azienda (ad esempio, nel registro delle presenze, ecc.).

Anche in tema di spese di “rappresentanza”, nel fissare i requisiti di inerenza e congruità, la normativa fiscale ha ribadito (con d.m. del 19/11/2008) che la relativa effettuazione deve rispondere a “*criteri di ragionevolezza*” e che, sempre a titolo di esempio, le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti o quelle sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte per mostre, fiere o eventi simili non sono assoggettate ai limiti delle spese della tipologia cui si tratta, ma sono fiscalmente deducibili subordinatamente alla “*tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti*”.

Se ciò è vero sul piano fiscale e aziendale, a maggior ragione analogo (anzi, più elevato) rigore è richiesto per un ente di natura sostanzialmente pubblica, quale l'Accademia dell'Immagine, in virtù di un immanente principio di trasparente, imparziale ed oculata gestione e rendicontazione delle risorse pubbliche.

L'esigenza di rigorosa documentazione dei rimborsi spese era poi ancor più ineludibile nel caso di specie, attesa la particolare natura del campo di attività dell'Accademia (il mondo delle arti figurative e del cinema, in generale) nonché l'eclettica proiezione e vocazione esterna dei soggetti ad essa legati, la cui operatività non era evidentemente circoscritta ai soli affari dell'associazione, ma poteva spaziare dalla politica alla formazione, dalla libera professione alle

funzioni istituzionali presso altri enti, sicché una fondamentale esigenza di trasparenza e di “separatezza” imponeva, anche a tutela degli stessi interessati, di registrare con la massima puntuale oggettività le attività, gli spostamenti, le spese vive specificamente inerenti l'Accademia stessa e non altri soggetti o enti.

Il che non significa necessariamente, come già posto in luce in sede penale, che i convenuti si siano appropriati di somme dell'Accademia per finalità personali (ed infatti nei loro confronti è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale stesso); resta, però, il fatto che sul piano contabile le operazioni di rimborso siano state documentate in maniera talmente confusa ed approssimativa che non consentono il “discarico”, in senso lato, dei soggetti i quali hanno gestito a vario titolo (ad esempio: liquidato, pagato, autorizzato, registrato, supervisionato, reintegrato, tollerato, ecc.) le somme in questione.

Infatti, mentre nella sede penale la responsabilità dell'imputato richiede la dimostrazione della dolosa distrazione delle somme, sul piano amministrativo-contabile è il soggetto che ha la disponibilità o che è comunque responsabile di una gestione di fondi che deve farsi carico di dimostrare rigorosamente l'impiego che ne è stato fatto; ove questa dimostrazione non sia sufficiente (e, nel caso di specie, non lo è affatto, pur considerando tutte le ragioni evidenziate dalle difese) si configura la relativa responsabilità amministrativo-contabile, indipendentemente da ogni ulteriore indagine sulla destinazione finale effettiva delle somme (salva, come detto, la prova da parte degli interessati).

In altri termini, l'incertezza obiettiva sulla effettiva “inerenza” delle spese (o sulla effettiva “esistenza” delle stesse, con riguardo ad alcuni giustificativi anche formalmente irregolari, come le ricevute di carburante “in bianco”) esclude, al tempo stesso (e per le stesse ragioni di “dubbio”), sia la responsabilità

in sede penale, sia il discarico amministrativo, proprio in virtù del fatto che non è possibile dimostrare oggettivamente che le somme siano state spese per affari personali dei beneficiari dei rimborsi o per finalità istituzionali. In estrema sintesi, se la ragionevole certezza dell'appropriazione illecita configura il reato, al contrario solo la ragionevole certezza della effettiva natura istituzionale della spesa ne consente il discarico.

Gli atti di causa evidenziano, peraltro, movimentazioni per le quali la mancata inerenza risulta *per tabulas*, come ad esempio nel caso emblematico delle sanzioni per violazioni del codice della strada commesse con autoveicoli non in uso all'Accademia, sanzioni che non avrebbero potuto che far carico al trasgressore (ad esempio, signor Petricca) e delle quali l'Accademia (in persona del Petricca stesso) non avrebbe potuto e dovuto assumere l'onere, pur ammesso che il trasgressore, in quel momento, fosse in trasferta per conto dell'ente.

Ancora, con riguardo all'acquisto di libri o materiali multimediali o audiovisivi non risulta neppure la presa in carico dei beni negli inventari dell'ente.

XV. La Guardia di Finanza, con le proprie relazioni, dinanzi indicate e versate in atti dalla Procura regionale, ha ben dimostrato ed argomentato la responsabilità amministrativo-contabile in contestazione, non solo mediante l'allegazione dei principali documenti rilevanti, ma anche con richiamo ai verbali di sommarie informazioni e di interrogatori delegati dalla Procura della Repubblica di L'Aquila nell'ambito del procedimento penale n. 2754/13 RGNR.

Risulta provato che il signor Petricca, per sua stessa ammissione, si occupava della cassa e della redazione delle note spese. Parimenti certo è che l'attività del Petricca fosse comunque soggetta ad un potere di supervisione da parte delle colleghe Stipa e Ruzza, nella loro rispettiva veste di responsabile

amministrativo e direttore generale dell'ente (le medesime, in alcuni casi e periodi, avevano provveduto ad assolvere anche alle incombenze del Petricca).

Fino alla metà del 2007 le spese erano state rimborsate dalla Stipa, alla quale si era progressivamente affiancato il Petricca, subentrato, infine, nella gestione del fondo cassa. Dopo il sisma del 2009, invece, con la cessazione di Stipa e Petricca, aveva provveduto direttamente la Ruzza.

In sede di interrogatorio delegato, Carlo Petricca ha riferito quanto segue:

“Ricevevo gli ordini o dalla dott.ssa Ruzza o dalla Sig.ra Stipa le quali, dopo aver valutato la documentazione presentata dai dipendenti, mi consegnavano tale documentazione ordinandomi di predisporre la nota spese e di provvedere al materiale pagamento, sempre sotto il loro controllo, pagamento che la maggior parte delle volte avveniva in contanti da parte del sottoscritto previo controllo ed autorizzazione della dott.ssa Ruzza o della sig.ra Stipa”.

Il convenuto, nell'occasione, ha rimarcato la necessità di reintegro pressoché costante del fondo cassa mediante assegni firmati dalla Ruzza (la quale seguiva, anche per tal via, i movimenti della cassa e i rimborsi); ha sostenuto di aver operato *“sotto la costante supervisione della dott.ssa Ruzza o della sig.ra Stipa”* e che *“tutto avveniva per prassi consolidata”* spiegatagli dalle colleghe.

Interrogato con riguardo a specifiche note spese esibitegli dalla Guardia di Finanza, l'indagato non è stato spesso in grado di fornire ragguagli soddisfacenti in ordine alle circostanze che avevano consentito il rimborso delle spese.

In dettaglio, la procedura di rimborso delle note spese era stata riferita dal Petricca anche nelle sommarie informazioni del 19/09/2013, sempre nel senso che ogni rimborso veniva autorizzato dalla Stipa (la quale si era occupata anche delle note spese fino alla metà del 2007 e aveva istruito il Petricca) o dalla Ruzza,

provvedendo il Petricca (a suo dire) allo svolgimento di compiti prettamente esecutivi e senza alcuna autonomia decisionale, tant'è che il fondo cassa non era spesso capiente e quindi era necessario che la Ruzza staccasse un assegno a reintegro della disponibilità, dietro sua richiesta.

Magda Stipa, nell'ambito dell'interrogatorio delegato del 04/11/2013, rappresentava: *“Intendo subito chiarire che non mi occupavo dei rimborsi spese e più in generale della gestione delle note spese in quanto a gestire gli stessi è sempre stato Carlo Petricca, ad eccezione dei casi in cui lo stesso era assente o in alcuni casi in cui bisognava provvedere con urgenza ai rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti”*.

In sede di sommarie informazioni il 29/05/2013 la signora Stipa aveva peraltro dichiarato: *“Ricordo che generalmente i dipendenti dell'ente presentavano in amministrazione le ricevute, gli scontrini e tutta la documentazione relativa alle spese sostenute. Successivamente il collega Carlo Petricca, dopo aver compilato la nota spese allegando la documentazione presentata dai dipendenti, provvedeva a rimborsare le stesse in contanti. Accadeva sia che fossero i dipendenti ad anticipare le spese di missione provvedendo poi a fornire all'amministrazione la documentazione giustificativa, sia che venisse anticipata loro la somma necessaria al sostenimento delle predette spese. Non ricordo se alcune note spese siano o meno state rimborsate con bonifico bancario”*. In risposta alla domanda su chi procedesse al controllo della correttezza e congruità della documentazione fornita dai dipendenti a giustificazione delle spese sostenute, in sede di s.i.t. la stessa Stipa aveva dichiarato: *“Principalmente il collega Carlo Petricca e a volte io. In generale i responsabili dell'amministrazione, compresa la sottoscritta, erano a conoscenza*

delle ragioni delle spese sostenute dai dipendenti, per cui il rimborso delle note spese veniva effettuato a seguito della presentazione di ricevute o di scontrini, da parte di colleghi, che noi sapevamo essere in missione oppure al seguito dei docenti dell'Accademia, magari a pranzo o a cena presso qualche ristorante. In generale vi era un grande rapporto di fiducia che induceva l'amministrazione dell'Accademia a ritenere legittime le richieste di rimborso presentate dipendenti i cui spostamenti o attività di lavoro, tengo a ribadirlo, erano generalmente noti alla dirigenza e all'amministrazione dell'ente”.

La dott.ssa Francesca Ruzza ha dichiarato che Carlo Petricca era solito effettuare i rimborsi delle note spese senza richiedere previamente la sua autorizzazione o quella della Signora Magda Stipa, atteso che il medesimo procedeva, a suo dire, al rimborso in modo autonomo, senza informare al riguardo la Ruzza, a meno che il fondo cassa non risultasse incapiente e si rendesse necessario effettuarne il reintegro attraverso un prelevamento bancario. Inoltre, secondo la Ruzza, il compito di controllare i giustificativi veniva solitamente assolto da colui che, di volta in volta, redigeva materialmente la nota spese; ha precisato inoltre che, in qualità di Direttore Generale reggente, a partire dal 1 luglio 2007 non aveva mai supervisionato e controllato i rimborsi spese effettuati dal Petricca e dalla Stipa.

Eppure nelle sommarie informazioni del 10/04/2013 la Ruzza aveva specificamente dichiarato che i due dipendenti del settore amministrativo (Stipa, quale responsabile, e Petricca, quale impiegato addetto) “non erano autonomi nella gestione del settore amministrativo ma agivano a seguito di disposizioni da me impartite (...)”.

Nelle sommarie informazioni del 04/03/2013 la dott.ssa Ruzza ha riferito:

“Premetto che l’Accademia dell’Immagine, per quanto mi risulti, non è mai stata dotata di una specifica regolamentazione dei rimborsi spese, i quali avvenivano a piè di lista sulla scorta della documentazione amministrativo-contabile presentata dai singoli soggetti richiedenti. Ad esempio, per quanto concerne il rimborso delle spese di carburante i dipendenti, dovendo utilizzare la propria autovettura, presentavano a rimborso le spese di carburante sostenute per lo svolgimento di specifiche attività dell’Accademia, quali ad esempio la promozione della Scuola, le produzioni didattiche degli studenti, i viaggi presso gli enti di riferimento per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Accademia. Il rimborso spese dei carburanti, infatti, non avveniva sulla base dell’effettivo chilometraggio percorso, ma esclusivamente sulla base delle attestazioni redatte dagli impianti di rifornimento, presentate dai soggetti che richiedevano lo specifico rimborso spese”.

Ed ancora, con specifico riguardo alle spese sistematicamente rimborsate al signor Rossi (dipendente della Lanterna Magica, impiegato convenzionalmente presso l'Accademia nel minuto mantenimento e in generale in compiti di supporto tecnico-didattico): *“Relativamente all’assenza di idonea documentazione comprovante il motivo del sostenimento delle spese rimborsabili”* la dott.ssa Ruzza non poteva fornire un’adeguata risposta; *“Posso solo dire che quasi sempre, per quello che mi risulti, a fronte del sostenimento di tali spese vi era lo svolgimento di attività di tipo didattico per le quali occorreva spesso idoneo supporto tecnico”.*

Nelle sommarie informazioni del 19/09/2013 la stessa Ruzza ha ancora confermato e precisato le precedenti dichiarazioni, riferendo che: i rimborsi a piè di lista erano liquidati solitamente da Carlo Petricca e talvolta, quando necessario,

da lei stessa o raramente dalla Stipa; chi effettuava di volta in volta il rimborso redigeva la nota spese e vagliava la “rimborsabilità” dei giustificativi; la provvista di liquidità del fondo cassa era ricostituita periodicamente con assegni firmati dalla Ruzza e incassati dal Petricca.

Significative si palesano anche le dichiarazioni rese dall'indagato Rinaldo Aristotile all'interrogatorio del 28 ottobre 2013, secondo cui: *“Mi recavo in amministrazione e consegnavo la documentazione dei viaggi a chi di volta in volta era presente. Infatti capitava che la consegnassi a Petricca, Stipa o Ruzza. Preciso che non compilavo personalmente le note spese e che mi limitavo a consegnare la citata documentazione e a ricevere il relativo rimborso in contanti. Accadeva che qualche volta anticipassi le spese di viaggio che poi però mi venivano rimborsate. Il pagamento mi veniva effettuato indistintamente dalla Ruzza, dalla Stipa o dal Petricca”*.

Parimenti rilevanti sono risultate le dichiarazioni rese dall'indagato Pierluigi Rossi (dipendente della “Lanterna Magica”) all'interrogatorio del 29 ottobre 2013, secondo cui: *“Per ottenere il rimborso consegnavo la documentazione giustificativa delle spese sostenute a Magda Stipa e a Francesca Ruzza e meno frequentemente anche a Petricca Carlo. A seguito di tale consegna solitamente non ricevevo immediatamente le somme da me anticipate in quanto il rimborso mi veniva corrisposto a volte anche a distanza di mesi, cioè quando l'amministrazione dell'Accademia disponeva di sufficiente liquidità nel fondo cassa”*.

Ed ancora: *“In genere ricevevo il rimborso delle note spese che, preciso, non compilavo personalmente, da Magda Stipa, Carlo Petricca e Ruzza Francesca. Solitamente il rimborso veniva effettuato in contanti e in alcune*

occasioni anche attraverso bonifico bancario”.

Singolari, nell'occasione, si sono poi rivelate le dichiarazioni dell'indagato relativamente al rimborso di prodotti per l'igiene personale (come dentifricio, deodorante, ecc.) in quanto il medesimo, nel sostenere che si trattasse di una svista, ha tuttavia precisato che l'errore era da considerare influente in quanto per le sue prestazioni in favore dell'Accademia gli veniva riconosciuto un rimborso forfetario “massimo” di trecento euro mensili. Emerge così un contesto di rimborsi nell'ambito dei quali i giustificativi assumevano di fatto un'importanza “relativa”, essendosi già concordata a monte la cifra forfetaria da rimborsare (e possibilmente da documentare, come meglio si poteva). Ed infatti è agevole constatare che molteplici rimborsi in favore del dipendente Rossi ammontano esattamente ad euro 300,00 (o multipli) e sono giustificati solo con ricevute “anonime” di corrispondenti acquisti di carburante per importi “tondi” (l'indagato ha peraltro disconosciuto la firma apposta su un buono benzina pur rimborsato a suo nome).

XVI. Per tutto quanto fin qui esposto e alla stregua delle informative della Guardia di Finanza in atti, nonché dell'esame degli annessi documenti, il Collegio ritiene sufficientemente allegato e provato il danno in contestazione, senza necessità di effettuare ulteriori adempimenti istruttori, parcellizzati nel dettaglio, trattandosi di un danno che trascende il “singolo” giustificativo, ma che deriva da una prassi scorretta elevata a “sistema” di rimborso; prassi che integra gli estremi della colpa grave, sotto il profilo della imperdonabile ed ingiustificabile trascuratezza, in violazione di basilari canoni e doveri di corretta e documentata gestione del fondo cassa.

Nel quadro in precedenza delineato, appaiono, quindi, del tutto influenti

ai fini del decidere i capitoli di prova testimoniale indicati dal convenuto Petricca, così come pure appare irrilevante l'acquisizione di tutte le copie dei giustificativi annessi ad ogni singola nota spese in contestazione, vertendo la controversia, in generale, sulle modalità e sui criteri di effettuazione dei rimborsi. Anche agli effetti dell'art. 115 c.p.c., infatti, va rilevato che i convenuti non hanno svolto specifiche contestazioni né sull'importo, né sull'esistenza dei rimborsi minuziosamente elencati nelle già citate tabelle versate in atti, limitandosi sostanzialmente ad affermarne l'inerenza e la legittimità o a scaricarne la responsabilità sugli altri colleghi.

Così come pure costituisce accortezza trascurabile appurare, per ogni singola spesa, se la stessa sia stata rimborsata per contanti o con altro mezzo di pagamento bancario, o se sia stata all'origine effettuata con carta di credito.

Ad avviso di questa Corte, infatti, la responsabilità concorrente dei signori Ruzza, Stipa e Petricca non discende semplicemente dall'aver avuto un “maneggio” di denaro “contante”, dunque non consiste in una responsabilità meramente contabile, ma deriva dall'aver concorso, in generale, all'effettuazione dei rimborsi “a piè di lista” in parola, da considerarsi irregolari anche sul piano squisitamente amministrativo (cioè anche sotto il profilo della carente liquidazione, impostazione, supervisione, registrazione e gestione contabile delle operazioni, dell'omessa definizione e formalizzazione di criteri e di procedure, dell'attuazione di una inopinata prassi basata sull'oralità e sulla “fiducia”, anziché sul riscontro cartolare dei requisiti di rimborsabilità di ciascuna spesa).

Del resto, si è trattato di una consuetudine che, in definitiva, andava a beneficio dei dipendenti stessi dell'Accademia, posto che (ad esempio) lo stesso Petricca aveva fatto gravare sull'ente perfino sanzioni per violazioni del codice

della strada in cui era incorso e che pressoché chiunque nell'ente poteva beneficiare di utenze di telefonia mobile, pieni di carburante, cambio gomme, cambio olio, aperitivi, pasti, pedaggi, acquisti vari di beni e servizi a spese dell'Accademia, senza che fosse necessario giustificare in particolar modo l'operazione, essendo sufficiente presentare un qualsiasi scontrino (e talvolta nemmeno quello).

Sicché, nell'insieme delle spese, non si è neppure in grado di distinguere e discriminare, in ipotesi, quelle effettivamente istituzionali rispetto a quelle personali.

Né può accogliersi la richiesta della convenuta Stipa di procedere d'ufficio ad un incrocio di tutta la documentazione contabile ed extracontabile per trarne elementi sostanziali di verosimile giustificazione della natura istituzionale, cioè in definitiva dell'inerenza e della regolarità, delle spese contestate. Infatti, in disparte il fatto che numerose spese non sono, in radice e per loro natura, ammissibili a rimborso, a prescindere dal collegamento con l'attività istituzionale (ad esempio, il rimborso “a forfait” di carburante senza indicazione dei chilometri percorsi e della vettura utilizzata; le violazioni del codice della strada; gli articoli per l'igiene personale, ecc.), va osservato che configura onere della parte fornire la prova delle proprie allegazioni, nella specie della ammissibilità a rimborso delle spese, in via d'eccezione, non potendo certamente gravarsi l'attore di dimostrare “in negativo” la non inerenza dell'operazione o l'assenza di documenti a supporto del rimborso, né potendosi svolgere al riguardo una consulenza tecnica che assumerebbe un contenuto sostanzialmente “esplorativo”.

La Corte di cassazione ha individuato i contenuti ammissibili dall'ordinamento in materia precisando che “la consulenza tecnica d'ufficio

costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito” (Cass. civ. Sez. II, 18 gennaio 2013, n. 1266). Con recente statuizione, poi, la stessa Corte di cassazione ha affermato che “la consulenza tecnica d'ufficio, anche se non costituisce, in linea di massima, mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (Cass. n. 6585/2001, in motivazione: 15630/2000; 10916/2000: v. anche Cass. n. 1020/2006 e n. 1149/2011)” (Cass. Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2663).

Alla stregua della riportata giurisprudenza l’istanza della convenuta, come accennato, non può trovare accoglimento.

XVII. La responsabilità per il sistematico e reiterato rimborso di spese non correttamente documentate e giustificate, sul piano contabile e amministrativo, non può che gravare sulla terna di dipendenti addetti al settore, vale a dire sui signori Ruzza, Stipa e Petricca, i quali hanno concorso a vario titolo nell'illecito.

In ordine alla liquidazione della condanna, va ricordato che l'importo complessivo delle spese irregolarmente documentate (indicato in citazione in circa 78.000 euro) ammonta, per la precisione, ad euro 77.996,63.

Sussistono, peraltro, i presupposti per la riduzione equitativa dell'addebito. Infatti, per quanto fin qui esposto, vista anche la documentazione prodotta dalle difese dei convenuti, è innegabile che una parte delle spese in questione sia stata

comunque effettuata nell'interesse dell'Accademia.

E' il caso, ad esempio, dell'acquisto di minuterie, quotidiani, biglietti aerei e ferroviari, spese di vitto, alloggio, carburante e pedaggi: considerato che l'ente non disponeva di automezzi propri e che l'attività o le manifestazioni o gli incontri di pertinenza dell'ente si svolgevano anche al di fuori della sede di L'Aquila (come documentato dalle difese, seppur in maniera non puntuale, già nel corso dell'indagine penale), considerata altresì la natura dell'attività didattica esercitata (comprensiva della realizzazione di filmati e del connesso allestimento di set cinematografici), è ragionevole ritenere che non tutte le spese rimborsate ai dipendenti fossero estranee all'attività istituzionale, ma che una parte almeno di esse, statisticamente, ancorché irregolarmente erogate, fossero astrattamente suscettibili di giustificazione sul piano sostanziale.

Ciò posto, nell'obiettivo impossibilità di procedere *ex post* ad una cernita puntuale delle spese ammissibili e di quelle non ammissibili, per le ragioni già in precedenza illustrate, il Collegio ritiene equo riconoscere, sull'intero ammontare dei rimborsi irregolari, una quota di presumibile “inerenza”, in via forfetaria, anche alla luce della frequenza e dell'importo delle operazioni nella specie. Segnatamente, si ritiene di poter determinare il danno risarcibile nella misura del 50% dell'importo complessivo delle spese irregolarmente giustificate, ipotizzando cioè, in favore dei dipendenti dell'ente, una sorta di “uso promiscuo” delle spese stesse, con conseguente ammissione a rimborso della sola metà dell'intero coacervo.

Il criterio equitativo di abbattimento forfetario applicato, in via di sintesi, sull'importo globale in contestazione, considerata la tipologia e il numero di operazioni in esame, ben si attaglia alla fattispecie di sistematica irregolarità

dedotta in giudizio, nella quale è lecito ritenere che eventuali errori in eccesso o in difetto restino tra loro integralmente compensati, non essendo d'altra parte ipotizzabile né proficuo procedere ad una disamina atomistica di ciascun singolo rimborso.

Trattandosi di responsabilità a titolo di colpa è necessario, ancora, procedere alla ripartizione personale dell'addebito tra i convenuti, in relazione alla parte che ciascuno di essi ha preso nella causazione del danno (art. 1, comma 1-quater, legge n. 20 del 1994, cit.). A tal fine, rilevano i diversi periodi di tempo presi in considerazione nell'arco del triennio 2007/2009 e il ruolo da ciascuno specificamente svolto, esecutivo o direttivo, con un più o meno ampio margine di autonomia, come atteggiatosi nel corso del tempo.

La quota più elevata di responsabilità, stimabile in misura pari al 60%, va senz'altro addossata alla dott.ssa Ruzza, cui competeva in ultima analisi anche la direzione e la supervisione dell'operato degli altri due colleghi; la residua quota del 40% va ripartita, in pari misura del 20% ciascuno, al sig. Petricca e alla sig.ra Stipa (quest'ultima in quanto sovraordinata al Petricca, ma assente dal servizio per maternità per un considerevole arco temporale e, di fatto, maggiormente “defilata” nella procedura di rimborso delle note spese, secondo quanto emerso in corso d'istruttoria).

Stabilito ciò, ai fini dell'applicazione delle suddette quote, va considerato che in favore della (sola) dott.ssa Ruzza opera la prescrizione quinquennale, ritualmente eccepita nella memoria di costituzione, per cui nei suoi confronti la quota del 60% dovrà essere calcolata sulle sole note spese successive alla data del 21 agosto 2008 (cinque anni anteriori alla notifica dell'invito a dedurre). Inoltre, deve tenersi a mente che la dott.ssa Ruzza (per sua espressa dichiarazione, resa in

occasione delle s.i.t del 4 marzo 2013) dopo il sisma del 6 aprile 2009 è subentrata al signor Petricca (cessato, insieme alla Stipa) e a partire da quella data ha gestito in totale autonomia le note spese in contestazione, dovendone, quindi, rispondere personalmente per l'intero.

Ricapitolando, quindi:

- le spese del 2007, al netto della riduzione forfetaria del 50%, vanno addebitate nella misura del 40% (20% ciascuno) ai soli signori Stipa e Petricca, in quanto è prescritta la quota del 60% attribuibile alla signora Ruzza;
- le spese del 2008, al netto della riduzione forfetaria del 50%, vanno addebitate nella misura del 40% (20% ciascuno) ai signori Stipa e Petricca, mentre per la signora Ruzza la quota del 60% va calcolata solo sulle note spese successive al 21 agosto 2008, essendo prescritta la precedente parte;
- le spese del 2009, al netto della riduzione forfetaria del 50%, vanno addebitate per la sola parte *ante* sisma ai signori Stipa e Petricca nella misura del 40% (20% ciascuno) e alla signora Ruzza nella misura del 60%, mentre per la parte *post* sisma (essendo venuta meno la gestione dei signori Stipa e Petricca) l'addebito va imputato al 100% alla signora Ruzza.

In applicazione dei criteri testé enunciati, per quanto riguarda specificamente la signora Ruzza, scomputando la parte prescritta, deve considerarsi che le note spese indebitamente rimborsate assommano a euro 1.954,77 per il periodo dal 21 agosto al 31 dicembre 2008 (in concorso con Stipa e Petricca), a euro 3.644,92 per il periodo dal 1 gennaio al 5 aprile 2009 (in concorso con Stipa e Petricca) e a euro 14.113,28 per il periodo dal 6 aprile al 31 dicembre 2009 (imputabili esclusivamente alla dott.ssa Ruzza).

La quota da liquidare a carico della dott.ssa Ruzza è, quindi, pari alla metà

della somma dei seguenti importi:

– euro 1.172,86 (pari al 60% della parte di 2008 non prescritta, cioè al 60%

di euro 1.954,77);

– euro 2.186,95 (pari al 60% della frazione di 2009 ante sisma, cioè al 60%

di euro 3.644,92);

– euro 14.113,28 (pari al 100% della frazione di 2009 post sisma).

La somma di condanna per la dott.ssa Ruzza, con riguardo alle spese irregolari, si attesta perciò sull'importo finale di euro 8.736,55 (pari alla metà di euro 17.473,09 = 1.172,86 + 2.186,95 + 14.113,28).

Per quanto riguarda, invece, il Petricca e la Stipa l'addebito a loro carico si attesta (per ciascuno di essi) nel 20% dell'importo complessivo di euro 31.941,63 per una somma finale di condanna di euro 6.388,33.

In particolare, l'importo di euro 31.941,63 è calcolato in misura pari alla metà di euro 63.883,27, vale a dire alla metà della differenza tra il totale delle spese del triennio 2007/2009 (di euro 77.996,63) e la parte di rimborsi *post* sisma da addossare alla sola dott.ssa Ruzza (pari a euro 14.113,28).

Anche su queste somme, costituenti debito di valuta, va riconosciuto il maggior danno da ritardato adempimento e, quindi, il maggior importo tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato con durata non superiore a 12 mesi (o dell'indice di rivalutazione monetaria, se superiore), fino alla data di pubblicazione della sentenza; da quest'ultima data sono dovuti sull'intera somma gli interessi legali, sino all'effettivo soddisfo.

Per semplicità di computo, la maggiorazione in parola potrà essere calcolata partitamente per anno (a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo) e quindi:

- quanto al 2007, la maggiorazione per interessi e rivalutazione andrà computata sulla somma di euro 3.909,12 (metà di euro 7.818,23) con decorrenza 1 gennaio 2008 per ciascuno dei convenuti Stipa e Petricca (l'importo di euro 7.818,23 è pari al 20% della somma di euro 32.046,75 relativa ai rimborsi in favore di dipendenti dell'Accademia per il 2007 e della somma di euro 7.044,44 relativa ai rimborsi in favore dei dipendenti della Lanterna Magica per lo stesso anno 2007, per un totale di euro 39.091,19);

- quanto al 2008, la maggiorazione per interessi e rivalutazione andrà computata sulla somma di euro 2.114,72 (metà di euro 4.229,43) con decorrenza 1 gennaio 2009 per ciascuno dei convenuti Stipa e Petricca (l'importo di euro 4.229,43 è pari al 20% della somma di euro 17.388,37 relativa ai rimborsi in favore di dipendenti dell'Accademia per il 2008 e della somma di euro 3.758,79 relativa ai rimborsi in favore dei dipendenti della Lanterna Magica per lo stesso anno 2008, per un totale di euro 21.147,16); la maggiorazione andrà invece computata, sempre con decorrenza 1 gennaio 2009, sulla somma di euro 586,43 (metà di euro 1.172,86) per la dott.ssa Ruzza, per effetto della intervenuta prescrizione del credito erariale (l'importo di euro 1.172,86 è pari al 60% della somma delle note spese post 21 agosto 2008, di euro 1.954,77);

- quanto al 2009, la maggiorazione per interessi e rivalutazione andrà computata sulla somma di euro 364,49 (metà di 728,98) con decorrenza 1 gennaio 2010 per ciascuno dei convenuti Stipa e Petricca (l'importo di euro 728,98 è pari al 20% della somma di euro 3.644,92 relativa ai rimborsi in favore dei dipendenti dell'Accademia e della Lanterna Magica per lo stesso anno 2009 fino al 6 aprile 2009); la maggiorazione andrà invece computata, sempre con decorrenza 1 gennaio 2010, sulla somma di euro 8.150,12 (metà di 16.300,23) per

la dott.ssa Ruzza, alla luce di quanto sopra illustrato in ordine alla imputazione ante e post sisma (l'importo di euro 16.300,23 è pari alla somma di euro 2.186,95 - cioè del 60% della somma di euro 3.644,92 relativa ai rimborsi ante sisma - e del 100% della somma di euro 14.113,28 relativa ai rimborsi post sisma).

E' appena il caso di precisare che gli importi in questione sono stati liquidati, previa elementare elaborazione, a partire dai dati contenuti negli allegati 1, 2 e 3 (e relativi sub allegati) della citata informativa prot. 148229/13 del 8/10/2013 della Guardia di Finanza inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila.

XVIII. Resta assorbita nelle considerazioni che precedono ogni altra domanda, eccezione o questione.

IX. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono dovute, in via solidale, in favore dello Stato, nella misura indicata in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando

CONDANNA

- *i signori Aquilio Fabrizia, Bergamotto Vito, Bernardi Nello, Cialente Massimo, Ruzza Francesca e Moscardelli Giovanni al pagamento in via solidale della somma di euro 396.579,33 (trecentonovantaseimilacinquecento-settantanove/33) in favore della Regione Abruzzo, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c., come in motivazione;*

- *i signori Ruzza Francesca, Stipa Magda e Petricca Carlo al pagamento rispettivamente delle somme di euro 8.736,55 (ottomilasettecentotrentasei/55) a carico della signora Ruzza, di euro 6.388,33 (seimilatrecentottantotto/33) a*

carico della signora Stipa e di euro 6.388,33 (seimilatrecentottantotto/33) a

carico del signor Petricca, senza vincolo di solidarietà, in favore dell'ente

Accademia dell'Immagine, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224

c.c., come in motivazione.

Condanna altresì i predetti convenuti in solido al pagamento delle spese

processuali in favore dello Stato da liquidarsi in complessivi euro 2.789,78

(duemilasettecentottantanove/78).-----

Così deciso in L'Aquila, nelle camere di consiglio del 3 giugno e del 30 settembre 2014.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Gerardo de Marco

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 15/10/2014

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa